SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 255-485-510-796-809-818-889-1008-1647-1666-2440-2549-2918-A

Relazione orale

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO, IN SEDE REDIGENTE, DALLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

nella seduta pomeridiana del 3 ottobre 1991

(RELATORE FABRIS)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (n. 255)

d'iniziativa dei senatori CASCIA, VECCHI, IANNONE, CONSOLI, BOLLINI, BERLINGUER, MAFFIOLETTI, PIERALLI, VOLPONI, CASADEI LUCCHI, LOPS, SCIVOLETTO, TRIPODI, BAIARDI, ANDREINI, MARGHERITI, TORNATI, NESPOLO, SCARDAONI, PETRARA e CHIAROMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Istituzione del Parco nazionale del Pollino (n. 485)

d'iniziativa dei senatori CASCIA, BARCA, CARDINALE, GAROFALO, MESORACA, TRIPODI, BERLINGUER, TORNATI, SCIVOLETTO e PETRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1987

Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (n. 510)

d'iniziativa dei senatori ROSATI, PINTO, COVIELLO, COVELLO, D'AMELIO, IANNI, SARTORI, ANGELONI, GUZZETTI, MONTRESORI, MANZINI, BONORA, BAUSI, FONTANA Elio e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

(Tutela dell'ambiente)

Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (n. 796)

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE, VALIANI e VISENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1988

Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (n. 809)

d'iniziativa dei senatori BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1988

Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (n. 818)

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, COVELLO, GOLFARI, ROSATI, PINTO, AZZARÀ, SALERNO, D'AMELIO, SARTORI, MONTRESORI, MANZINI, BONORA, BAUSI, FONTANA Elio e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1988

Istituzione del Parco nazionale del Cilento (n. 889)

d'iniziativa dei senatori INNAMORATO, FABBRI, CUTRERA, ZANELLA, MARNIGA e PIERRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1988

Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (n. 1008)

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, PINTO, DE VITO, SALERNO, AZZARÀ, D'AMELIO, PATRIARCA, TOTH, DONATO, IANNIELLO, VENTRE, ZECCHINO, AMABILE, SARTORI, GOLFARI, FABRIS, PERUGINI, PULLI, FONTANA Alessandro, MONTRESORI, LAURIA E COVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1988

Norme in materia di parchi naturali regionali (n. 1647)

d'iniziativa dei senatori CUTRERA, FABBRI, ACONE, AGNELLI Arduino, GEROSA, INNAMORATO, MANCIA, PIZZOL, RICEVUTO, SANTINI, SIGNORI, ZANELLA, ZITO e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1989

Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (n. 1666)

d'iniziativa dei senatori MANIERI, CUTRERA e PUTIGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1989

Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (n. 2440)

d'iniziativa dei senatori FILETTI e LA RUSSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1990

Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (n. 2549)

d'iniziativa dei senatori PETRARA, NEBBIA, TORNATI, CORLEONE, VOLPONI, DIPAOLA, LOPS, BUSSETI, ANDREINI, IANNONE, SCARDAONI, NESPOLO, CARDINALE, MONTINARO, TRIPODI, PUTIGNANO, CASADEI LUCCHI e POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1990

Legge quadro sulle aree protette (n. 2918)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio 1991 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. *Stampati Camera nn.* **883, 1377, 1784, 1964, 2212, 2925, 3308, 3798, 4305, 5061** *e* **5095**)

d'iniziativa dei deputati AULETA, CALVANESE, D'AMBROSIO, NARDONE e BELLOCCHIO (883); BOSELLI, ANGELONI, ALBORGHETTI, TOMA, STEFANINI, BINELLI, BARGONE, BARZANTI, BEVILACQUA, BONFATTI PAINI, BRESCIA, BULLERI, CICONTE, CONTI, FELISSARI, LORENZETTI PASQUALE, MONELLO, MONTECCHI, POLI, SAPIO, SERAFINI Massimo, STRUMENDO, TESTA Enrico, AULETA e CICERONE (1377); BOSELLI, ALBORGHETTI, BASSOLINO, BRESCIA, CICONTE, DE JULIO, LAVORATO, SAMÀ, SCHETTINI e ANGELONI (1784); CERUTI, MATTIOLI, TRAVAGLINI, BIONDI, CEDERNA, MANFREDI, D'ADDARIO, LEVI BALDINI, ANGELINI Piero, CASTAGNETTI Guglielmo, BASSANINI, CARIA, DE LORENZO, RONCHI, LUSETTI, GALLI, D'ANGELO, MARTUSCELLI, AGLIETTA, ANDREIS, BASSI MONTANARI, BOATO, CIMA, DONATI, FILIPPINI Rosa, GROSSO, LANZINGER, PROCACCI, SALVOLDI, SCALIA, RADI, RUTELLI, TESTA Enrico, PIRO, GALASSO, ZEVI, AULETA e CERUTTI (1964); LA MALFA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI Guglielmo, BOGI, BRUNI Giovanni Battista, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO Salvatore, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ e SANTORO (2212); SAVINO e PRINCIPE (2925); SERAFINI Anna Maria, BARZANTI, SEPPIA, MONACI, DI PRISCO, MINUCCI, NERLI, NICOLINI, PINTOR, SOAVE, STRADA, TESTA Enrico e LEVI BALDINI (3308); D'ADDARIO, CAPRIA, FERRARINI, DI DONATO, PIERMARTINI, CRISTONI, SEPPIA, BUFFONI, COLUCCI, DIGLIO, CERUTTI, CONTE, SAVINO, CELLINI, VAZZOLER, CURCI, CAPACCI, CAVICCHIOLI, D'AMATO Carlo, CEROFOLINI, MAZZA, ALAGNA, FINCATO, DEL BUE, ORCIARI, PAVONI, RAIS, ZAVETTIERI, ROTIROTI, PRINCIPE, MILANI, DE CARLI, NOCI, PIETRINI e SANGUINETI (3798); BARZANTI, POLIDORI, MINUCCI, QUERCINI, BORGHINI, GARAVINI, FAGNI, CHERCHI, MACCIOTTA, NERLI, TIEZZI, CEDERNA, SERAFINI Anna Maria, SOAVE, NICOLINI, TESTA Enrico, BULLERI, FELLISSARI, MONTECCHI e TADDEI (4305); D'AMATO Carlo e D'ADDARIO (5061); TRANTINO, SERVELLO, RALLO, NANIA, SOSPIRI e MASSANO (5095)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 1991

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Sul disegno di legge n. 1666

(Estensore: MURMURA)

19 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, condizionato al rispetto delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni.

Sui disegni di legge nn. 255, 485, 510, 796, 809, 818, 889, 1008, 1647, 2440, 2549, 2918

(Estensore: ACQUARONE)

18 settembre 1991

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Con specifico riferimento al disegno di legge n. 2918, si fa osservare che l'equilibrio tra le competenze spettanti allo Stato, alle regioni ed agli enti locali è da esso risolto in modo soddisfacente.

Con riguardo all'articolo 6, comma 2, di tale provvedimento si sottolinea comunque l'opportunità di esplicitare il termine di operatività delle misure di salvaguardia e delle altre specifiche misure individuate nel programma triennale per le aree naturali, nonchè dell'applicazione delle misure di incentivazione di cui al successivo articolo 7, termine che dovrebbe essere quinquennale.

Si segnalano poi dubbi relativi al rapporto esistente tra i poteri della Comunità del parco, di cui all'articolo 10, e quelli attribuiti al Consiglio direttivo, di cui all'articolo 9. L'articolo 10 assegna infatti alla Comunità del parco consistenti poteri deliberativi e di vigilanza sul piano pluriennale economico e sociale, che è sottoposto – ai sensi del successivo articolo 14, comma 2 – al parere vincolante del Consiglio direttivo, ed è approvato dalla regione o, di

intesa, dalle regioni interessate. Ciò può dar luogo a conflitti tra la Comunità del parco ed il Consiglio direttivo, e tali previsioni andrebbero perciò riformulate, fermo restando che l'attribuzione ad un ente od organismo di un parere vincolante attribuisce ad esso, nella sostanza, un potere decisionale, ma non trasforma in ogni caso l'organo consultivo in organo di amministrazione attiva.

Il comma 1 dell'articolo 34 dello stesso disegno di legge andrebbe poi coordinato con quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste. In questo quadro, sarebbe opportuno sopprimere il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, contenuto in tale articolo, con riferimento alla disciplina del Parco nazionale dello Stelvio.

Si auspica infine la rapida approvazione definitiva dei provvedimenti, in considerazione della urgenza di regolamentare una materia bisognosa di sollecita sistemazione normativa.

PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: CORRENTI)

Sul disegno di legge n. 255

31 luglio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, in relazione all'articolo 18, che pur opportunamente al comma 2 richiama l'articolo 388 del codice penale, si auspica una modificazione del testo in tal senso: «In caso di inadempimento agli obblighi ... si applicano le pene previste dall'articolo 388 del codice penale».

Sul disegno di legge n. 485

31 luglio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, in relazione all'articolo 13, che pur opportunamente al comma 2 richiama l'articolo 388 del codice penale, si auspica una modificazione del testo in tal senso: «In caso di inadempimento agli obblighi ... si applicano le pene previste dall'articolo 388 del codice penale».

Sul disegno di legge n. 510

31 luglio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, con riferimento all'articolo 10, nella parte in cui si contempla la facoltà di ricorrere al TAR, avverso la cui decisione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, si fa presente che si tratta di esplicitazione pressocchè pleonastica di un istituto a carattere generale. Inoltre, allorchè si prefigura che il TAR «decide d'urgenza», questa Commissione suggerisce il richiamo alla legge n. 241 del 1990 che contempla espressamente una procedura di giudizio abbreviato per il diniego di rilascio di documenti.

Sul disegno di legge n. 796

31 luglio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, in relazione all'articolo 19, che pur opportunamente al comma 4 richiama l'articolo 388 del codice penale, si auspica una modificazione del testo in tal senso: «In caso di inadempimento agli obblighi ... si applicano le pene previste dall'articolo 388 del codice penale».

Sul disegno di legge n. 809

31 luglio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, in relazione all'articolo 37, comma 4, si sottolinea la necessità di prefigurare uno sbocco normativo all'ipotesi del sequestro dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati nella consumazione dell'illecito. In altre parole, si auspica l'inserzione della previsione di confisca di cui all'articolo 240 del codice penale.

Sul disegno di legge n. 818

31 luglio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, con riferimento all'articolo 7, comma 3, alla parte in cui si contempla la facoltà di ricorrere al TAR, avverso la cui decisione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, si fa presente che si tratta di esplicitazione pressocchè pleonastica di un istituto a carattere generale. Inoltre, allorchè si prefigura che il TAR «decide d'urgenza», questa Commissione suggerisce il richiamo alla legge n. 241 del 1990 che contempla espressamente una procedura di giudizio abbreviato per il diniego di rilascio di documenti.

Sul disegno di legge n. 889

31 luglio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, in relazione all'articolo 13, che pur opportunamente al comma 2 richiama l'articolo 388 del codice penale, si auspica una modificazione del testo in tal senso: «In caso di inadempimento agli obblighi ... si applicano le pene previste dall'articolo 388 del codice penale».

Sul disegno di legge n. 2549

31 luglio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Sul disegno di legge n. 2918

31 luglio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, all'articolo 13, comma 2, si ritiene più consona alla odierna sensibilità di legittimare anche singoli cittadini a ricorrere avverso il rilascio del nulla osta.

Sul piano di correttezza formale si auspica all'articolo 29, comma 1, la sostituzione delle parole «dodici mesi» con le altre «1 anno».

Infine, ma il rilievo acquista anche connotati sostanziali, si sollecita una rideterminazione dell'intero comma 3 dell'articolo 29, d'invero ardua lettura. In primo luogo, perchè l'avversativo «o» potrebbe indurre ad una lettura riduttiva delle norme, per cui a rigore solo gli addetti alla sorveglianza dell'area protetta potrebbero disporre il sequestro in caso di flagranza.

In secondo luogo, perchè manca la prefigurazione di uno sbocco normativo all'ipotesi di sequestro, ossia manca il richiamo alla confisca di cui all'articolo 240 del codice penale.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Sul disegno di legge n. 1666

(Relatore: BONORA)

17 luglio 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, in quanto anzitutto non viene fornito alcun elemento circa i criteri seguiti per la determinazione dell'onere e in secondo luogo manca la copertura finanziaria; oltretutto l'onere del provvedimento, che riveste natura corrente, fa riferimento ad un accantonamento di fondo globale, peraltro di diversa determinazione, viceversa destinato a finalità di investimento.

Su emendamenti al disegno di legge n. 1666

(Relatore: ANDREATTA)

2 ottobre 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento pervenuto, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, in quanto l'onere del provvedimento, che riveste natura corrente, continua a trovare copertura finanziaria in un accantonamento di fondo globale destinato a finalità di investimento: ciò è vietato dall'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *a*), della legge n. 468 del 1978, e successive modifiche.

Sul disegno di legge n. 2918

(Relatore: DELL'OSSO)

31 luglio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara, per quanto di propria competenza, di non aver nulla da osservare, a condizione – nel rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – che venga previsto, all'articolo 36, l'obbligo di una relazione annuale da parte del Ministro delle finanze al Parlamento sugli effetti finanziari dell'articolo; che venga indicato – all'articolo 3, commi 7 e 9, all'articolo 18, comma 5, all'articolo 33, comma 10, e all'articolo 34, commi 6 e 7 – un onere a regime identico a quello previsto per il 1993 e che infine venga aggiunto un comma, all'articolo 37, prima del comma 12, grazie al quale le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, comma 9, all'articolo 18, comma 4, e all'articolo 33, comma 9, possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge n. 468 del 1978, come modificata.

PARERE SULLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Sui disegni di legge nn. 1647, 1666, 2440, 2549, 2918

(Estensore: deputato ANGELONI)

25 settembre 1991

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 2918 con le seguenti osservazioni:

– si invita la Commissione di merito, a tener conto che, nella definizione delle finalità e degli indirizzi della normativa in esame, devono trovare conferma anche i princìpi e le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

– premesso che, nell'ambito della classificazione delle aree naturali protette operata dalla legge, appare concettualmente non fondata la distinzione tra parchi nazionali e parchi naturali regionali, basata sul criterio dell'interesse e della diversità di rilevanza dei valori da proteggere, questi ultimi non possono essere visti in posizione secondaria rispetto allo Stato;

– l'istituzione di un comitato di settore, inteso come organo paritetico Stato-Regioni, non è in armonia con l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 418 del 1989 in quanto ripropone un organo misto Stato-Regione, assorbendo funzioni che sarebbero proprie della Conferenza Stato-Regioni. In ogni caso la designazione dei rappresentanti regionali dovrebbe essere rimessa alla conferenza dei presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome;

– appare incongrua l'inclusione nell'ambito del programma triennale per le aree protette di rilievo internazionale e nazionale, di cui all'articolo 4, anche di aree verdi e parchi urbani e suburbani;

– dovrebbero essere meglio definiti i compiti rispettivi della Comunità del parco di cui all'articolo 10 e del Consiglio direttivo di cui all'articolo 9, valorizzando, ai fini di cui all'articolo 10, le funzioni di un organo rappresentativo di organi elettivi rispetto ad un organo a carattere eminentemente amministrativo;

– andrebbe rivista la disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, nel senso che alla convocazione della Comunità del parco debba procedere, non il presidente dell'Ente parco, ma in prima convocazione, il presidente o i presidenti delle regioni maggiormente interessate e, successivamente, il presidente eletto dalla Comunità stessa;

– sembra eccessiva la previsione di cui all'articolo 13, comma 1, in base alla quale il nulla osta dell'Ente parco risulta obbligatorio anche per le concessioni o autorizzazioni relative alle aree di promozione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*),

e a condizione che:

– si ristabilisca un'effettiva pariteticità nel Consiglio direttivo dell'Ente parco tra componenti designati dalla Comunità del parco – in rappresentanza di regioni ed enti

locali – e componenti designati da altri soggetti, atteso che in ogni caso il presidente del Consiglio direttivo è nominato dal Ministro dell'ambiente;

– le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, devono rispettare le competenze in materia di parchi e riserve naturali previste dagli statuti della regione Trentino-Alto Adige e della regione Valle d'Aosta. L'articolo 34, comma 1, va quindi riformulato in modo da rispettare, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, le norme di attuazione dello statuto speciale e, per quanto riguarda il Parco del Gran Paradiso – ferma restando la positiva previsione dell'intesa con la regione – in modo da tener conto del particolare ordinamento della regione autonoma e della necessità di apposite norme di attuazione dello statuto;

– la formulazione dell'articolo 22 va rivista, in quanto varie disposizioni in esso contenute esulano dall'ambito proprio di una normativa quadro, configurandosi come disposizioni di dettaglio.

La Commissione esprime inoltre parere favorevole sui disegni di legge abbinati, nei limiti di cui al disegno di legge n. 2918.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Legge quadro sulle aree protette

TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette)

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette)

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonchè le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominatata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

Art. 4.

(Programma triennale per le aree naturali protette)

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponi-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

bilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonchè per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 797.

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonchè per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonchè per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

Art. 5.

(Attuazione del programma; poteri sostitutivi)

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6.

(Misure di salvaguardia)

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonchè dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonchè le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi muta-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

mento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TITOLO II
AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8.
(Istituzione delle aree naturali protette nazionali)

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 9.
(Ente parco)

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di «Direttore di parco» istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

Art. 10.

(Comunità del parco)

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 11.

(Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchè l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonchè l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera *a*) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricom-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

porre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Art. 12.

(Piano per il parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonchè di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 13.

(Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 14.

(Iniziative per la promozione economica e sociale)

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favori-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

re l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonchè l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Art. 15.

(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi)

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la correspon-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

sione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a*) e *b*), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della tramissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

Art. 16.

(Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonchè le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

Art. 17.

(Riserve naturali statali)

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i princìpi con-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

tenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Art. 18.

(Istituzione di aree protette marine)

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 19.

(Gestione delle aree protette marine)

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonchè l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 20.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonchè di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

TITOLO III

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 22.

(Norme quadro)

1. Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Art. 23.

(Parchi naturali regionali)

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonchè i princìpi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonchè con comunioni familiari montane.

Art. 24.

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25.

(Strumenti di attuazione)

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è appro-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

vato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 26.

(Coordinamento degli interventi)

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonchè dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonchè le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Art. 27.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 28.

(*Leggi regionali*)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

(Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 25 milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

Art. 31.

(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale)

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'*ex* Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 32.

(Aree contigue)

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 33.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

Art. 34.

(Istituzione di parchi e aree di reperimento)

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonchè le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 35.

(Norme transitorie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonchè della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonchè di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 36.

(Aree marine di reperimento)

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell'Ombrone – Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;

m) Acicastello – Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento – Capo Teulada;

p) Capo Testa – Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara.

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

Art. 37.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera *c*) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonchè gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a*), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2-*bis* del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinchè siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari».

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purchè detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Art. 38.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Pro-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

gramma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corripondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 255

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASCIA ED ALTRI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Finalità*)

1. La presente legge, nel quadro degli interventi per la tutela ambientale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, stabilisce i principi per la conservazione della natura su tutto il territorio nazionale e detta le norme generali per la istituzione e la gestione delle aree protette naturali.

2. La conservazione della natura mira alla salvaguardia e alla riqualificazione dei valori naturali esistenti e alla ricostituzione di quelli scomparsi, nonchè alla fruizione di essi, garantendone l'integrità e la complessità ed assicurando un duraturo ed equilibrato sviluppo delle attività dell'uomo.

3. Si definiscono aree protette quei territori che, per i particolari valori presenti o per le particolari condizioni di vulnerabilità, sono sottoposti a regime speciale di tutela, caratterizzato da una permanente sorveglianza scientifica, allo scopo di concorrere al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici;

b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo al settore agro-silvo-zootecnico;

c) recupero produttivo di aree marginali e difesa e ricostruzione degli equilibri idro-geologici;

d) tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici.

4. Nelle aree protette viene promossa la ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare. Vengono altresì promosse: la sperimentazione di attività produttive compatibili, l'educazione, l'informazione e la ricreazione.

Art. 2.

(*Aree protette naturali*)

1. Le aree protette si distinguono sulla base delle finalità istitutive.

2. Si considerano aree protette naturali quelle istituite per perseguire prevalentemente le finalità indicate alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1.

3. Le aree protette naturali si distinguono in parchi naturali e riserve naturali.

4. I parchi naturali sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da fatti antropici, in cui le attività umane possono essere esercitate in un regime di reciproca compatibilità con la conservazione dei valori naturali.

5. Le riserve naturali sono costituite da ambienti peculiari e circoscritti, tanto in superficie quanto in profondità, in cui eventuali attività umane sono subordinate alla conservazione dei valori naturali.

6. Le riserve possono essere ricomprese anche all'interno dei territori di un parco naturale o con esso confinanti. In tal caso deve essere assicurata l'unitarietà di gestione.

7. Le aree protette marine sono disciplinate dagli articoli 25 e seguenti della legge 31 dicembre 1982, n. 979. In mancanza di indicazioni contenute nel piano generale di difesa del mare di cui all'articolo 1 di detta legge, provvede il programma nazionale previsto dall'articolo 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella presente legge.

8. Qualora le aree protette marine confinino con altre aree protette, il decreto di istituzione viene adottato d'intesa con le Regioni interessate, al fine di assicurare il coordinamento della gestione. È abrogato il quinto comma dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 3.

(*Programma nazionale*)

1. Il Ministro dell'ambiente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni e proposte formulate dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da associazioni ed organismi di carattere nazionale e regionale operanti in materia, redige il progetto di programma nazionale delle aree protette.

2. Il programma:

a) stabilisce gli indirizzi generali per l'attività delle Regioni, al fine di coordinare le iniziative di loro competenza, e delle altre amministrazioni pubbliche interessate;

b) dichiara l'interesse nazionale e internazionale di un'area naturale, precisando il tipo di protezione da adottare e il termine entro il quale l'area naturale protetta deve essere istituita;

c) indica, su proposta delle Regioni interessate, le principali aree di interesse regionale da sottoporre a tutela;

d) indica criteri e limiti della fruizione delle aree protette;

e) indica le zone da sottoporre a riserva integrale;

f) indica, sulla base della ricognizione dello stato delle aree naturali protette, le misure prioritarie, gli obiettivi e i vincoli per conseguire il ripristino degli ambienti naturali, degli equilibri biologici e delle risorse naturali compromesse dall'azione dell'uomo o dagli eventi naturali.

3. Il programma nazionale dovrà inoltre contenere le proposte di classificazione delle aree protette sia terrestri che marine, tenuto conto degli accordi internazionali, nonchè delle raccomandazioni e degli studi delle organizzazioni internazionali competenti in materia. Ciascuna area naturale protetta avrà diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

4. Il progetto di programma è inviato alle amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere le proprie osservazioni. Scaduto tale termine, il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 12, propone il testo definitivo del programma da sottoporre, entro i due mesi successivi, all'esame del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

5. Il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Con la procedura di cui al presente articolo, il programma è aggiornato una prima volta dopo tre anni e successivamente ogni cinque anni.

Art. 4.

(*Misure di salvaguardia*)

1. Sui territori individuati dal programma nazionale come aree da proteggere, le Regioni, entro novanta giorni dall'approvazione del programma nazionale, adottano, previa perimetrazione, adeguate misure di salvaguardia.

2. In caso di inerzia da parte delle Regioni si provvede, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. Le misure di salvaguardia hanno efficacia sospensiva nei confronti delle previsioni degli strumenti urbanistici e della esecuzione di opere pubbliche e private nella parte in cui siano in contrasto. Esse conservano il loro vigore fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano territoriale di cui all'articolo 7.

4. L'inosservanza di tali misure compor-

ta la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori.

5. Quando le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto devono essere previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

TITOLO II

ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

Art. 5.

(Istituzione)

1. Spetta alle Regioni il compito di istituire le aree protette.

2. Per le aree protette previste dal piano regionale approvato con legge, si provvede alla istituzione con provvedimento amministrativo.

3. Qualora un'area protetta insista su terreni appartenenti al demanio dello Stato, l'istituzione viene effettuata d'intesa con i Ministri competenti.

4. Qualora un'area protetta non venga istituita entro i tempi previsti dal programma nazionale, in attesa dell'intervento regionale, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati nonchè la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. Gli enti locali, gli altri enti pubblici e i privati possono istituire aree protette, ai sensi della presente legge, sui territori di cui abbiano la disponibilità, allorchè tali aree siano previste dal piano regionale per le aree protette, o, in mancanza di esso, dal programma nazionale.

6. L'atto istitutivo dell'area protetta prevede le finalità, il Consiglio scientifico, i finanziamenti, le norme riguardanti il personale e, in attesa dell'approvazione del piano territoriale e del programma di attuazione, le misure di salvaguardia.

Art. 6.

(Leggi regionali di procedura)

1. Le Regioni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, dettano norme o modificano quelle esistenti al fine di disciplinare l'istituzione e la gestione delle aree protette.

2. Per ciascuna area protetta approvano il piano territoriale e il programma di attuazione entro e non oltre un anno dalla loro istituzione.

3. Le Regioni fissano le procedure e i tempi per la predisposizione dei piani territoriali e dei programmi di attuazione, assicurando la partecipazione.

4. L'elaborazione può essere delegata alle strutture di gestione, che in tal caso assicurano la partecipazione secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

Art. 7.

(Piano territoriale e strumenti urbanistici)

1. Il piano territoriale di ciascuna area protetta è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale e dei piani e programmi regionali ed ha valore di piano territoriale di coordinamento.

2. Il piano prevede zonizzazioni tenendo conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche dell'area, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regolamenta lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

3. Inoltre regolamenta: la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna ai fini di equilibrio biologico, la introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso di mezzi di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

4. I Comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale, adeguano ad esso gli strumenti urbanistici; il relativo onere finanziario è posto a carico della Regione.

Art. 8.

(*Programma di attuazione*)

1. Il programma di attuazione di ciascuna area, approvato contestualmente al piano territoriale, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno della riconversione produttiva necessaria per realizzare le finalità dell'area protetta, le iniziative di ricerca scientifica, di divulgazione e di formazione, e quantifica gli oneri finanziari, posti a carico del bilancio regionale, necessari per l'attuazione delle previsioni.

2. Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

Art. 9.

(*Accordi di programma*)

1. Le Regioni, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zootecniche, dell'artigianato e del turismo nei territori delle aree protette e in quelli immediatamente limitrofi, possono promuovere accordi di programma con le strutture di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici.

Art. 10.

(*Gestione*)

1. La gestione delle aree protette naturali compete alle Regioni che, dettandone la disciplina, l'affidano, di norma, ai Comuni singoli o associati.

2. Per le aree protette di cui al comma 5 dell'articolo 5 le modalità di gestione sono stabilite dall'atto istitutivo.

3. La struttura di gestione, previo parere del Consiglio scientifico, può richiedere al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il sindaco, sentita la giunta comunale, la accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante della struttura di gestione.

4. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di cui al comma 3, la mancata notifica dell'ordinanza equivale a diniego, contro il quale è esperibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che, ove richiesto, può ordinare la sospensione dell'attività di cui al comma 3.

5. Le Regioni, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

6. Le Regioni prevedono altresì le forme di controllo sui risultati dell'attività di gestione delle aree protette.

7. Alla gestione e vigilanza delle aree protette è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

8. I terreni e i beni dello Stato ricadenti all'interno di un'area protetta sono gestiti in conformità ai fini istitutivi di essa e sono soggetti alle relative prescrizioni.

Art. 11.

(*Aree protette interregionali*)

1. Qualora si tratti di aree interregionali, considerate unitariamente dal programma nazionale, ciascuna Regione provvede alla istituzione dell'area protetta per la parte relativa al proprio territorio, previa intesa con le altre Regioni.

2. All'approvazione del piano territoriale e del programma di attuazione nonchè alla gestione si provvede d'intesa fra le Regioni interessate.

3. Le intese sono promosse dalla Regione nei cui territorio è situata la maggior parte dell'area protetta e vengono effettuate ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. In caso di inerzia o di mancato raggiungimento dell'intesa, il Ministro dell'ambiente, prima di intervenire ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, deve esperire un tentativo per la realizzazione dell'intesa.

TITOLO III

I CONSIGLI

Art. 12.

(Comitato nazionale per le aree naturali protette)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette naturali di cui all'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato ed è composto da esperti la cui competenza è attestata da curricolo scientifico. Essi sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e scelti:

a) tre dal Ministro dell'ambiente;

b) tre dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) tre su rose di nomi formulate dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dall'Unione delle provincie d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);

d) quattro su rose di nomi proposte dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Il Comitato:

a) contribuisce alla elaborazione del progetto di programma nazionale di cui all'articolo 3;

b) formula proposte e indicazioni al Ministro dell'ambiente, anche ai fini della emanazione da parte del Governo di atti di indirizzo e coordinamento;

c) propone all'organo competente la dichiarazione di interesse nazionale o internazionale di un'area, anche ai fini dell'inserimento, nel sistema internazionale delle aree naturali protette, di riserve esistenti o da istituire;

d) esamina le proposte e i progetti per l'istituzione o l'ampliamento di riserve e parchi, che ad esso vengano sottoposti dagli organi centrali dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri organismi pubblici e privati, ed esprime in merito il proprio parere;

e) esprime pareri per la protezione delle zone umide e per l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione di particolari aree;

f) propone criteri ed indirizzi per la formazione del personale tecnico, scientifico ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree naturali protette;

g) svolge ogni altro compito previsto dalla presente legge.

3. I compiti di segreteria del Comitato sono svolti dal Servizio per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente. Dell'attività del Comitato è data adeguata pubblica informazione.

Art. 13.

(Consiglio scientifico dell'area protetta)

1. Le Regioni, d'intesa tra loro ove si tratti di aree interregionali, nominano per ogni area protetta o per ogni gruppo di aree protette un Consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti le finalità dell'area protetta o del gruppo di aree protette, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricoli scientifici.

2. Il Consiglio scientifico ha il compito di analizzare i valori fondamentali dell'area protetta, di procedere ad un'indagine scien-

tifica di tutto il territorio, di dare alla struttura di gestione ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'area protetta.

3. Le strutture di gestione richiedono pareri al Consiglio scientifico per ogni intervento da effettuarsi nell'area protetta. Qualora gli interventi riguardino la sopravvivenza dei valori fondamentali dell'area protetta il parere espresso è vincolante.

TITOLO IV

AREE PROTETTE NATURALI ESISTENTI

Art. 14.

(*Gestione dei parchi nazionali esistenti*)

1. La gestione dei parchi nazionali esistenti è affidata a enti autonomi di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi degli enti il presidente, il consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, le Regioni e gli enti locali interessati, tra persone che si siano particolarmente distinte nell'attività scientifica per la salvaguardia dell'ambiente. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una volta sola. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività. Esplica le funzioni che gli siano delegate dal consiglio di amministrazione. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella successiva seduta.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dal presidente e dai seguenti componenti:

a) cinque designati dalla Regione interessata o, nel caso di parchi interregionali, tre designati da ogni Regione interessata; dovrà essere assicurata la presenza delle minoranze;

b) cinque designati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM tra i componenti dei consigli comunali, delle provincie e delle comunità montane sul cui territorio è compresa l'area del parco;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato scelti dal Ministro dell'ambiente;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni che operano nel settore della tutela ambientale e che siano maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dal Ministro dell'ambiente, fra rose di nomi fornite dalle organizzazioni stesse.

5. In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, questi provvede egualmente alla nomina del consiglio di amministrazione purchè si sia raggiunta, oltre al presidente, la metà dei componenti.

6. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

a) adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

b) predispone il progetto di piano territoriale e di programma di attuazione, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, da inviare alle Regioni per l'approvazione;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la realizzazione delle finalità istituzionali del parco;

d) adotta direttive attinenti all'attività promozionale e di vigilanza;

e) adotta il proprio regolamento interno.

7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il Consiglio scientifico, i cui compiti sono indicati nell'articolo 13, è composto da undici studiosi delle discipline interessanti le finalità istituzionali del parco scelti,

in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza attestata dai rispettivi curricoli scientifici, dal Ministro dell'ambiente, fra rose di nomi formulate dal Consiglio nazionale per l'ambiente, dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi, designati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Regione nella quale ricade tutto o la maggior parte del territorio del parco, e da due membri supplenti, designati dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

10. Gli organi collegiali durano in carica cinque anni; i loro componenti, ad eccezione di quelli del collegio dei revisori dei conti, possono essere confermati; se nominati nel corso del quinquennio durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

11. Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

12. La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione del parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del Consiglio scientifico.

13. Gli enti di gestione dei parchi nazionali dell'Abruzzo, del Gran Paradiso, dello Stelvio, limitatamente al territorio lombardo, del Circeo e della Calabria, vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

14. La gestione unitaria del parco nazionale dello Stelvio è affidata al consorzio tra l'ente autonomo di cui al comma 13 e le provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

15. Fino alla istituzione dei nuovi enti continuano ad operare le precedenti strutture di gestione, che devono conformarsi ai princìpi stabiliti dalla presente legge.

16. I beni mobili e immobili, nonchè il personale delle preesistenti strutture di gestione devono essere trasferiti ai nuovi enti entro sessanta giorni dalla loro istituzione. È data facoltà al personale dell'amministrazione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, adibito alla gestione dei parchi naturali contemplati nel presente articolo, di optare per l'immissione nel ruolo organico del nuovo ente.

Art. 15.

(*Trasferimenti delle riserve naturali dello Stato*)

1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le riserve naturali già istituite dallo Stato sono trasferite alle rispettive Regioni.

2. Entro la stessa data la gestione delle riserve naturali dello Stato ricomprese all'interno del territorio dei parchi naturali esistenti o con essi confinanti è trasferita alle strutture di gestione dei parchi stessi, le quali si avvarranno del relativo personale, ove esso ne faccia richiesta.

Art. 16.

(*Corpo forestale dello Stato*)

1. Il Corpo forestale dello Stato può essere utilizzato nella vigilanza delle aree protette secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le singole Regioni oppure, nel caso dei parchi di cui all'articolo 14, i singoli enti autonomi.

Art. 17.

(*Norme transitorie di salvaguardia per particolari aree*)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa

dell'approvazione del programma di cui all'articolo 3 e dell'adozione delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 4, le Regioni, d'intesa tra loro ai sensi del precedente articolo 11, adottano, previa perimetrazione, adeguate misure transitorie di salvaguardia nelle aree geografiche indicate nell'allegato alla presente legge.

2. Si applica il comma 4 del precedente articolo 11.

3. L'adozione di misure di salvaguardia, quale forma di tutela immediata dell'ambiente, costituisce principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, nell'interesse nazionale.

4. Fino all'adozione di tali misure, il mutamento di utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti sono vietati.

5. Contestualmente alla adozione delle misure di salvaguardia di cui ai commi precedenti, le Regioni approvano specifici programmi di sostegno alle attività economiche compatibili con la corretta utilizzazione delle risorse nelle aree da proteggere e in quelle limitrofe e stabiliscono le misure di cui al comma 5 dell'articolo 4.

TITOLO V

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 18.

(*Sanzioni*)

1. I cittadini residenti nei territori interessati e le organizzazioni ivi operanti per la tutela dei valori di cui all'articolo 1 sono legittimati a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità di provvedimenti amministrativi inerenti alle materie contemplate nella presente legge nonchè ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

2. In caso di inadempimento degli obblighi conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria o del giudice amministrativo, si applica l'articolo 388 del codice penale.

3. Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano a oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrativi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

5. Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie per ricostruire, nei limiti del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Sono titolari del diritto al risarcimento le strutture di gestione delle aree protette.

Art. 19.

(*Finanziamenti*)

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dalla normativa vigente, all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è destinata, per il triennio 1987-1989, la somma di lire 100 miliardi, così ripartita: 15 miliardi per il 1987, 35 miliardi per il 1988, 50 miliardi per il 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 9 miliardi nel 1987, lire 13 miliardi nel 1988 e lire 13 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento, inserito ai fini del bilancio triennale 1987-1989, «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali»; quanto a lire 6 miliardi nel 1987, lire 22 miliardi nel 1988 e lire 37 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento, inserito ai fini del bilancio triennale 1987-1989, «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO
(articolo 17)

1) Area delle Alpi Marittime – Superficie non inferiore a 80.000 ettari – Provincie di Cuneo e Imperia.

2) Area delle Dolomiti Bellunesi – Superficie non inferiore a 25.000 ettari – Provincia di Belluno.

3) Area del Tarvisiano – Superficie non inferiore a 40.000 ettari – Provincia di Udine.

4) Area del Delta Padano – Superficie non inferiore a 100.000 ettari – Provincie di Rovigo, Ferrara e Ravenna.

5) Area dei Sibillini – Monti della Laga – Superficie non inferiore a 45.000 ettari – Provincie di Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Rieti e Teramo.

6) Area del Falterone e Foreste Casentinesi – Superficie non inferiore a 30.000 ettari – Provincie di Arezzo, Firenze e Forlì.

7) Area del Pollino – Superficie non inferiore a 50.000 ettari – Provincie di Potenza e Cosenza.

8) Area del Gennargentu – Superficie non inferiore a 100.000 ettari – Provincia di Nuoro.

DISEGNO DI LEGGE N. 485

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASCIA ED ALTRI

Art. 1.

(*Misure transitorie di salvaguardia*)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel territorio del Pollino, delimitato dalla cartografia allegata, e comprendente i territori dei Comuni in essa elencati, la regione Calabria, per il territorio di propria competenza, adotta misure transitorie di salvaguardia in grado di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Fino all'adozine di tali misure, sono vietati il mutamento e l'utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti.

3. Contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia, la regione Calabria approva specifici progetti di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse del territorio di cui al comma 1 e delle aree limitrofe.

4. Per il territorio di competenza della regione Basilicata restano confermate le modalità di tutela e di promozione previste dalle leggi regionali 22 maggio 1980, n. 42, e 10 luglio 1981, n. 17, nonchè dal piano territoriale di coordinamento del Pollino approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3.

5. Le regioni Basilicata e Calabria possono modificare, ciascuna per la parte di propria competenza, la delimitazione del territorio da salvaguardare.

6. Qualora le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, le due Regioni prevedono adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

7. Ai fini del presente articolo le due Regioni operano d'intesa tra loro.

8. In caso d'inerzia anche d'una sola Regione o di mancato raggiungimento dell'intesa, ove questa sia necessaria, il Ministro dell'ambiente, esperito inutilmente un tentativo per la realizzazione dell'intesa e comunque sentiti gli enti locali interessati, provvede con proprio decreto ai sensi del presente articolo in sostituzione della Regione inerte.

Art. 2.

(*Istituzione del Parco nazionale del Pollino*)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Calabria provvedono, previa intesa tra loro, alla istituzione del Parco nazionale del Pollino ciascuna per la parte relativa al proprio territorio.

2. In caso di inerzia delle Regioni o di mancato raggiungimento dell'intesa, il Ministro dell'ambiente esperisce un tentativo per la realizzazione dell'intesa.

3. Esperito inutilmente tale tentativo, si provvede alla istituzione in via provvisoria, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati.

Art. 3.

(*Finalità*)

1. Il Parco nazionale del Pollino mira alla salvaguardia e riqualificazione dei valori esistenti e alla ricostituzione, ove possibile, di quelli scomparsi nonchè alla fruizione di essi, garantendone l'integrità e la complessità e assicurando un duraturo ed equilibrato sviluppo delle attività dell'uomo.

2. In particolare il Parco persegue le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici;

b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo al settore agro-silvo-zootecnico;

c) recupero produttivo di aree marginali e difesa e ricostituzione degli equilibri idrogeologici;

d) tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici. In particolare il parco tutela i valori legati alla presenza delle minoranze etniche albanesi.

Art. 4.

(*Organismo di gestione*)

1. Alla gestione del Parco nazionale del Pollino provvede un apposito ente interregionale contemplato nei provvedimenti istitutivi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La composizione di tale ente dovrà assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni, delle comunità montane e delle Province interessate, garantendo la presenza delle minoranze, nonchè delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio delle due Regioni.

3. L'ente di gestione cura la realizzazione dei fini istituzionali del Parco provvedendo in particolare alla elaborazione e all'attuazione del piano territoriale, del regolamento e del programma di cui agli articoli 8 e 9.

4. L'ente di gestione, previo parere del consiglio scientifico, richiede al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali del Parco.

Art. 5.

(*Consiglio scientifico*)

1. Le regioni Basilicata e Calabria, d'intesa tra loro e secondo i criteri stabiliti dalle leggi istitutive, nominano un consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti le finalità di cui all'articolo 3 scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricoli scientifici.

2. Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare i valori fondamentali del Parco, di procedere a un'indagine scientifica di tutto il territorio, di dare all'ente di gestione ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali del Parco.

3. A tal fine l'ente di gestione deve dare al consiglio scientifico adeguata e preventiva informazione sugli interventi da effettuarsi nel territorio del Parco. Qualora tali interventi contrastino con la sopravvivenza dei valori fondamentali del Parco il parere espresso dal consiglio scientifico è vincolante.

Art. 6.

(*Vigilanza*)

1. I provvedimenti istitutivi delle regioni Basilicata e Calabria prevedono la costituzione di un organismo comune di vigilanza sull'ente di gestione.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede a un controllo sui risultati della gestione e formula rilievi e raccomandazioni all'ente di gestione.

Art. 7.

(*Organi provvisori*)

1. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco e in attesa dell'intervento delle Regioni, per la gestione viene istituito, con la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 2, un ente autonomo di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. In tal caso i ruoli e le relative dotazioni organiche saranno stabiliti da apposito regolamento ministeriale.

2. Sono organi dell'ente il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella riunione di insediamento convocata dal Ministro dell'ambiente. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività. Esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella successiva seduta.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dai seguenti componenti:

a) tre designati da ciascuna delle due Regioni; dovrà essere assicurata la presenza delle minoranze;

b) sei designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) tra i componenti dei consigli comunali, delle comunità montane e delle Province del territorio del Parco;

c) tre rappresentanti dell'Amministrazione centrale dello Stato, scelti dal Ministro dell'ambiente;

d) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio delle due Regioni, scelti dal Ministro dell'ambiente, fra rose di nomi fornite dalle organizzazioni stesse.

5. In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, questi provvede egualmente alla nomina del consiglio di amministrazione purchè sia raggiunta la maggioranza del numero dei componenti stabiliti dal comma precedente.

6. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle indicazioni del consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

a) adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

b) predispone il progetto di piano territoriale di coordinamento e di programma di attuazione, di cui agli articoli 8 e 9, da inviare alle Regioni per l'approvazione;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la realizzazione delle finalità istituzionali del Parco;

d) adotta direttive attinenti all'attività promozionale e di vigilanza;

e) adotta il proprio regolamento interno.

7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio scientifico, i cui compiti sono indicati nel precedente articolo 5, è composto da undici studiosi delle discipline interessanti le finalità istituzionali del Parco, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricoli scientifici, dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi formate dal Consiglio nazionale per l'ambiente, dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti, dai presidenti delle due Regioni e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti.

10. Le indennità di carica dei componenti degli organi sono stabilite con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

11. Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

12. La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione del Parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del Parco. Partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

13. Gli organi provvisori operano fino al momento in cui entrano in funzione le strutture dell'ente di gestione di cui all'articolo 4. Ove le Regioni non provvedano ai sensi di tale norma, i componenti degli organi provvisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

Art. 8.

(*Piano territoriale*)

1. Il piano territoriale del Parco è elaborato tenendo conto degli indirizzi nazionali dettati dal Ministero dell'ambiente e delle indicazioni del consiglio scientifico e ha valore di piano territoriale di coordinamento.

Art. 10.

(*Strumenti provvisori*)

1. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco, in attesa dell'intervento delle Regioni, gli strumenti previsti dagli articoli 8 e 9, elaborati dall'ente di gestione di cui all'articolo 7, sono approvati dal Ministro dell'ambiente con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 8. In tal caso gli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 9 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(*Accordi di programma*)

1. Le Regioni Basilicata e Calabria, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zootecniche, dell'artigianato e del turismo nel territorio del Parco e nelle aree immediatamente limitrofe, promuovono accordi di programma con l'ente di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati.

Art. 12.

(*Personale*)

1. Ai compiti di gestione e di vigilanza del Parco è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

2. Per gli stessi compiti può altresì essere utilizzato il Corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni Basilicata e Calabria oppure, nel caso di istituzione provvisoria, l'ente di gestione.

Art. 13.

(*Sanzioni*)

1. I cittadini residenti nel territorio del Parco e le organizzazioni ivi operanti per le

2. Le regioni Basilicata e Calabria, sentiti gli enti locali nonchè altri enti e organizzazioni interessati, approvano il piano ciascuna per la parte relativa al proprio territorio. Qualora le Regioni abbiano già approvato piani territoriali di coordinamento nell'ambito del territorio del Parco, questi potranno essere recepiti salvo eventuali modifiche al fine di adeguarli alle finalità della presente legge.

3. Il piano prevede zonizzazioni che tengano conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche del territorio del Parco, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regolamenta lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

4. Inoltre regolamenta la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna a fini di equilibrio biologico, la introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

5. I Comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale, adeguano ad esso gli strumenti urbanistici; il relativo onere finanziario è posto a carico delle regioni Basilicata e Calabria.

Art. 9.

(*Programma di attuazione*)

1. Il programma di attuazione del Parco, elaborato e approvato contestualmente al piano territoriale e con le sue stesse modalità, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno dello sviluppo delle attività economiche compatibili con le finalità del Parco e delle riconversioni produttive necessario per realizzare tali finalità, le iniziative di ricerca scientifica, di divulgazione e di formazione, e quantifica gli oneri finanziari posti a carico dei bilanci regionali e necessari per l'attuazione delle previsioni.

2. Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

finalità di cui all'articolo 3 sono legittimati a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge nonchè ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

2. In caso di inadempimento degli obblighi conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria o del giudice amministrativo si applica l'articolo 388 del codice penale.

3. Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano a oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrativi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

5. Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie per ricostruire, nei limiti del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Titolare del diritto al risarcimento è l'ente di gestione.

6. Le regioni Basilicata e Calabria, d'intesa fra loro, fissano le sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal regolamento.

7. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco a tale fissazione provvede il Ministro dell'ambiente.

Art. 14.

(*Finanziamento*)

1. Per la istituzione e la gestione del Parco nazionale del Pollino lo Stato contribuisce con la spesa di lire 5 miliardi annui per il 1987, il 1988 e il 1989 a valere sui fondi di cui alla voce «Ministero dell'ambiente: norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali» della tabella C della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

PIANTINA

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 1)

Parco Nazionale del Pollino

DELIMITAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

- Delimitazione area dei comuni regione Calabria
- Delimitazione area dei comuni regione Basilicata
- Limiti di Regione
- Limiti di Provincia
- Area amministrativa Parco Naz. del Pollino

SC. 1:130.000

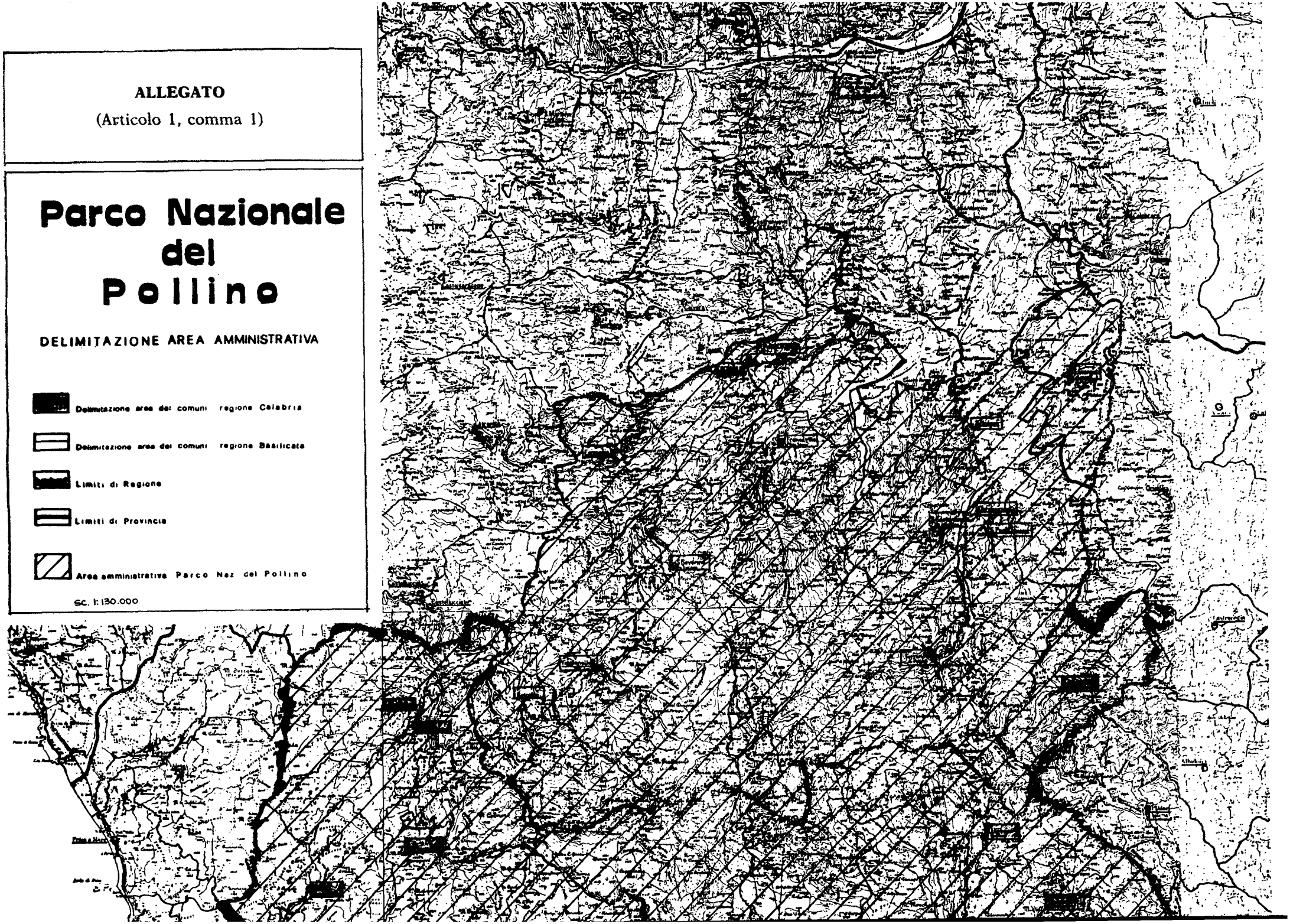

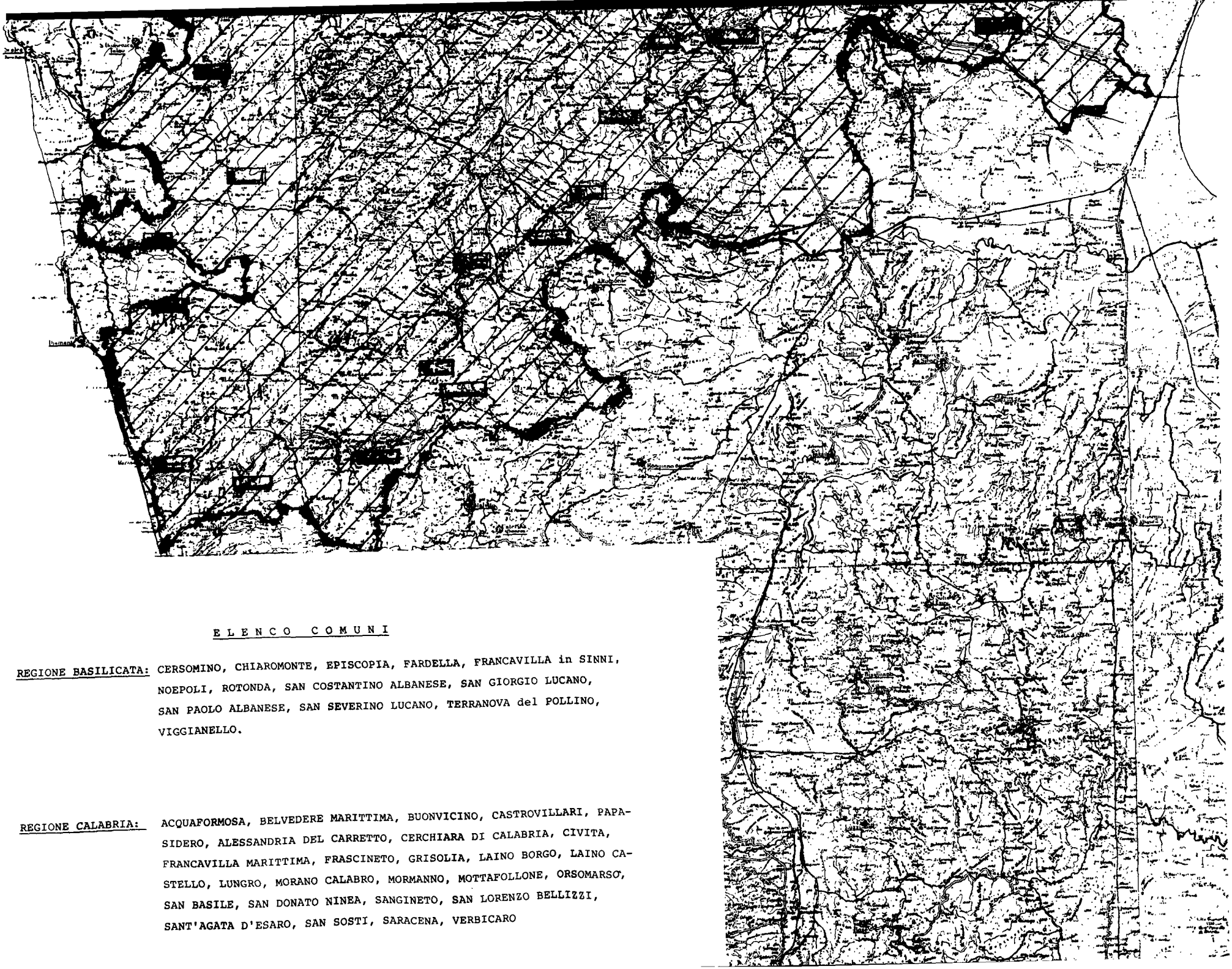

E L E N C O C O M U N I

REGIONE BASILICATA: CERSOMINO, CHIAROMONTE, EPISCOPIA, FARDELLA, FRANCAVILLA in SINNI, NOEPOLI, ROTONDA, SAN COSTANTINO ALBANESE, SAN GIORGIO LUCANO, SAN PAOLO ALBANESE, SAN SEVERINO LUCANO, TERRANOVA del POLLINO, VIGGIANELLO.

REGIONE CALABRIA: ACQUAFORMOSA, BELVEDERE MARITTIMA, BUONVICINO, CASTROVILLARI, PAPASIDERO, ALESSANDRIA DEL CARRETTO, CERCHIARA DI CALABRIA, CIVITA, FRANCAVILLA MARITTIMA, FRASCINETO, GRISOLIA, LAINO BORGO, LAINO CASTELLO, LUNGRO, MORANO CALABRO, MORMANNO, MOTTAFOLLONE, ORSOMARSO, SAN BASILE, SAN DONATO NINEA, SANGINETO, SAN LORENZO BELLIZZI, SANT'AGATA D'ESARO, SAN SOSTI, SARACENA, VERBICARO

DISEGNO DI LEGGE N. 510

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROSATI ED ALTRI

CAPO I

FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, nel quadro degli interventi per la tutela dell'ambiente e in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta norme per la istituzione e la gestione delle aree protette naturali di interesse nazionale e regionale, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nella Nazione.

2. Al fine di realizzare la tutela di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione ed intesa. Spetta al Ministro dell'ambiente assicurare l'unitarietà d'indirizzo e il coordinamento.

3. La presente legge detta princìpi fondamentali e norme di riforma economico-sociale.

4. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge.

5. Sono fatte salve le competenze primarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di aree naturali protette, stabilite nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Princìpi generali e finalità della tutela. Le aree naturali protette: parchi, riserve e aree di carattere locale)

1. Gli ambienti naturali, gli equilibri biologici, le risorse naturali, oggetto di tutela giuridica, sono beni della collettività. I cittadini concorrono alla protezione dell'ambiente in cui vivono attraverso l'esercizio del diritto all'informazione, alla partecipazione ed all'azione con il correlativo dovere di rispettare e conservare le risorse naturali del Paese. Le istituzioni pubbliche promuovono le condizioni che rendono effettivo il diritto-dovere di cui sopra. Gli strumenti di programmazione economica, urbanistica e sociale, gli interventi pubblici e privati sul territorio, le attività produttive, sono predisposti ed attuati in conformità ai princìpi di cui sopra.

2. Si definiscono aree naturali protette quei territori che, per i particolari valori presenti o per le particolari condizioni di vulnerabilità, sono sottoposti a regime speciale di tutela, caratterizzato da una permanente sorveglianza scientifica. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e le forme associative di tali enti concorrono al perseguimento delle finalità di protezione del patrimonio naturale partecipando, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla gestione delle aree naturali protette ed istituendo aree protette a carattere locale, in conformità alle disposizioni della legge regionale. Cittadini singoli o associati, nel rispetto delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni, possono ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione alla costituzione di riserve naturali su terreni di loro proprietà od in loro legittimo possesso.

3. Le aree protette sono istituite per una o più delle seguenti finalità:

a) protezione e ricostituzione di ambienti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

b) protezione e ricostituzione di specie sia vegetali che animali, di comunità biotiche e dei loro *habitat*, segnatamente se rari e in via di estinzione o non più presenti nella zona;

c) salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale e didattico, scenico e paesaggistico;

d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui grandi percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare, in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico;

f) miglioramento del rapporto uomo-ambiente, con particolare riguardo alle attività agro-silvo-zootecniche;

g) recupero di aree marginali e ricostruzione e difesa degli equilibri idrogeologici;

h) educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette.

4. L'istituzione di un'area naturale protetta persegue, unitamente alle prioritarie esigenze della protezione, conservazione e riqualificazione dei valori naturali presenti sull'area e della ricostituzione di quelli deteriorati e scomparsi, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti.

5. Le aree naturali protette si distinguono in parchi, riserve e aree di carattere locale.

6. I parchi sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, in cui le attività dell'uomo sono esercitate in un regime di reciproca compatibilità con la conservazione dei valori naturali.

7. Le riserve sono istituite in zone del suolo e delle acque, generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi, paesaggistici è meritevole di tutela particolarmente rigorosa. Per le riserve poste all'interno di un parco naturale o con esso confinanti, vengono assicurati, dagli organismi direttivi, criteri omogenei di gestione.

8. Le aree protette marine sono disciplinate dagli articoli 25 e seguenti della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano ad esse, in quanto compatibili, le norme contenute nella presente legge.

Art. 3.

(*Comitato nazionale per le aree naturali protette*)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato tecnico scientifico per le aree protette naturali. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato ed è composto da esperti la cui competenza è attestata da curricolo scientifico. Essi sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e scelti:

a) tre dal Ministro dell'ambiente;

b) tre dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) tre su rose di nomi formulati dall'Associazione nazionale Comuni italiani, dall'Unione delle Province d'Italia, dall'Unione nazionale Comuni, Comunità, enti montani;

d) quattro su rose di nomi formulate dalle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) quattro su rose di nomi proposte dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Il Comitato:

a) contribuisce alla elaborazione del progetto di programma nazionale di cui all'articolo 4;

b) formula le proprie osservazioni su ciascuno schema di proposta di cui al comma 1 dell'articolo 13;

c) formula proposte e indicazioni al Ministro dell'ambiente, anche ai fini della emanazione da parte del Governo di atti di indirizzo e coordinamento;

d) propone all'organo competente la dichiarazione di interesse nazionale o internazionale di un'area, anche ai fini dell'inserimento, nel sistema internazionale delle aree naturali protette, di riserve esistenti o da istituire;

e) esamina le proposte e i progetti per l'istituzione o l'ampliamento di riserve e parchi, che ad esso vengano sottoposti dagli organi centrali dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri organismi pubblici e privati, ed esprime in merito il proprio parere;

f) esprime pareri per la protezione delle zone umide e per l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale;

g) propone criteri ed indirizzi per la formazione del personale tecnico, scientifico

ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree naturali protette;

h) svolge ogni altro compito previsto dalla presente legge.

3. I compiti di segreteria del Comitato sono svolti dal Servizio per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente. Dell'attività del Comitato è data adeguata pubblica informazione.

Art. 4.

(*Programma nazionale*)

1. Il Ministro per l'ambiente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni e proposte formulate dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da associazioni ed organismi di carattere nazionale e regionale operanti in materia, redige il progetto di programma nazionale degli interventi per la protezione del patrimonio naturale della Nazione.

2. Il programma:

a) indica gli obiettivi da conseguire e gli interventi da eseguire per la conservazione della natura, con speciale riferimento alla salvaguardia della flora e della fauna, del mare e delle coste, dei fiumi, dei laghi e delle loro sponde;

b) stabilisce gli indirizzi generali per l'attività delle Regioni in materia, anche al fine di coordinare le iniziative di competenza;

c) dichiara l'interesse nazionale e internazionale di un'area naturale, precisando il tipo di protezione da adottare ed il termine entro il quale l'area naturale protetta deve essere istituita;

d) indica, su proposta delle Regioni interessate, le principali aree di interesse regionale, da sottoporre a tutela;

e) indica criteri e limiti della fruizione delle aree protette;

f) indica le zone da sottoporre a riserva integrale;

g) indica, sulla base della ricognizione dello stato delle aree naturali protette, le misure prioritarie, gli obiettivi ed i vincoli per conseguire il ripristino degli ambienti naturali, degli equilibri biologici e delle risorse naturali compromesse dall'azione dell'uomo o dagli eventi naturali.

3. Il programma dovrà inoltre contenere le proposte di classificazione delle aree protette sia terrestri che marine, tenuto conto degli accordi internazionali, nonchè delle raccomandazioni e degli studi delle organizzazioni internazionali competenti in materia. Ciascuna area naturale protetta avrà diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

4. Il progetto di cui sopra è inviato alle Amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere le proprie osservazioni. Scaduto tale termine, il Ministro, tenuto conto delle osservazioni e proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 3, predispone il testo definitivo del programma, da sottoporre, entro i due mesi successivi, all'esame del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il programma è approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. Col medesimo procedimento, il programma è aggiornato, una prima volta dopo tre anni, e successivamente ogni cinque anni.

Art. 5.

(*Misure di salvaguardia. Interventi*)

1. Sui territori individuati dal programma nazionale come aree da proteggere, le Regioni, entro novanta giorni dall'approvazione del programma nazionale, adottano, previa perimetrazione provvisoria, specifiche adeguate misure di salvaguardia.

2. In caso di inerzia da parte delle Regioni, entro i successivi trenta giorni, provvede il Ministro dell'ambiente.

3. Le misure hanno efficacia sospensiva nei confronti degli strumenti urbanistici e della esecuzione di opere pubbliche e private nelle parti in cui siano in contrasto. Esse rimangono in vigore fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano dell'area naturale protetta, di cui agli articoli 8 e 17.

4. L'inosservanza di tali misure comporta la riduzione in pristino a spese del trasgressore.

Sono solidalmente responsabili, per le spese, il committente e il direttore dei lavori.

5. Quando le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto devono essere previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

6. Contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia le Regioni approvano specifici interventi di sviluppo per la corretta utilizzazione delle aree da proteggere e di quelle limitrofe.

7. Nei casi in cui avvenimenti di carattere eccezionale compromettano ambienti naturali specifici od equilibri biologici, il Ministro dell'ambiente adotta urgenti temporanee misure di salvaguardia, valide fino all'intervento della Regione competente.

8. Nelle aree indicate dal programma nazionale, fino all'adozione delle misure di salvaguardia è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti.

Art. 6.

(*Vigilanza, prevenzione e repressione*)

1. Sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato, in attesa della relativa nuova disciplina, i compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio naturale, e di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente, ivi comprese le particolari attribuzioni del personale con funzioni di polizia, nonchè le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario e la potestà di autonomo ordinamento del Corpo forestale, propria delle Regioni a statuto speciale.

2. Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree naturali protette, le Regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato. È stipulata, a tale scopo, apposita convenzione tra la Regione interessata e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può anche prevedere l'affidamento in gestione al Corpo stesso di riserve naturali di interesse regionale e locale.

3. Gli enti amministratori di Parchi nazionali e regionali, ove non ritengano di avvalersi di proprio idoneo personale, si avvalgono del Corpo stesso per l'espletamento dei compiti di sorveglianza e di gestione, sulla base di apposite convenzioni.

4. Laddove le aree naturali protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, le Regioni si avvalgono, di norma, per l'attività di sorveglianza, degli organismi di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

5. Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree naturali protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

6. Per consentire alle amministrazioni interessate di provvedere alla adeguata formazione del personale tecnico superiore sono promossi, a cura del Ministero dell'ambiente, appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

CAPO II

AREE NATURALI PROTETTE
DI INTERESSE NAZIONALE.
PARCHI NAZIONALI
E RISERVE NATURALI DELLO STATO

Art. 7.

(*Organi di gestione*)

1. Per ciascun Parco nazionale è istituito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 2 luglio 1986, n. 349, amministrato da un consiglio direttivo composto dal presidente e da non più di diciotto membri.

2. Il presidente del Parco è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, tra persone di sperimentata

competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

3. Il consiglio direttivo del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previa intesa con le Regioni interessate, tenuto anche conto degli interessi economici e culturali maggiormente presenti sul territorio del Parco. La metà dei membri del consiglio è designata al Ministro dall'assemblea dei sindaci dei Comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del Parco, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere. L'assemblea è convocata e presieduta dal sindaco del Comune maggiormente popolato. Ove l'assemblea non provveda alla designazione entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, provvede il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate. Ove l'intesa di cui al comma 1 non venga raggiunta entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo dell'ente Parco, si applica quanto previsto al comma 3 dell'articolo 23. Il consiglio direttivo delibera in merito all'attività del Parco, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai piani generali e speciali del Parco, ai regolamenti. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Per ciascun ente Parco è costituito un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e composto da tre membri effettivi e due supplenti, designati rispettivamente i primi dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Regione principalmente interessata al Parco e i secondi dal presidente della Corte dei conti e dal presidente della Regione principalmente interessata.

5. Per ciascun Parco nazionale è costituita una Commissione tecnico-scientifica, nominata con decreto dal Ministro dell'ambiente e composta da non più di nove esperti, scelti su rose di nomi indicati dalle Università che hanno sede nelle Regioni il cui territorio rientri in tutto o in parte entro il territorio del Parco, dal Comitato di cui all'articolo 3, da enti od istituti di rilievo nazionale che svolgono la propria attività in materia di tutela della natura e dell'ambiente. La Commissione formula agli organi di gestione del Parco ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del Parco stesso e alla sua migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune; esprime parere preventivo sugli atti che riguardino la conservazione dei valori e caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonchè sui piani e programmi di intervento sull'area stessa.

6. Il direttore dell'ente è nominato, a seguito di bando pubblico nazionale, dal consiglio, con contratto a termine della durata non superiore a cinque anni, rinnovabili. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e ne attua le deliberazioni. Il direttore è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi ed adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

7. Il presidente del Parco, i membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e della Commissione tecnico-scientifica durano in carica cinque anni e sono immediatemente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri, durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

8. L'indennità di carica del presidente, l'indennità di presenza dei componenti del consiglio direttivo e della Commissione tecnico-scientifica, nonchè il rimborso spese, sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Ciascun Parco è inserito nella tabella IV, allegata alla legge stessa.

Art. 8.

(*Piano del Parco - Aree contigue*)

1. Il consiglio direttivo di ciascun Parco nazionale, entro due anni dall'entrata in vigore

della presente legge, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento del Parco. Il piano è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale, dei programmi regionali e delle istituzioni locali, ed è approvato con legge dalla o dalle Regioni sul cui territorio il Parco si trova, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3.

2. Il piano del Parco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della o delle Regioni interessate. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del Parco costituisce, per quanto di competenza, parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e delle rispettive leggi regionali, nonchè degli altri piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del Parco, i comuni interessati sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici le previsioni ed i vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere, entro i tre mesi successivi, le Regioni interessate o, in loro sostituzione, il Ministro dell'ambiente. Per le modifiche al piano del Parco, proposte successivamente alla sua approvazione, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Il piano del Parco dovrà, in particolare, prevedere:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche compatibili;

c) norme e criteri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali.

4. Ai fini dell'articolazione di cui alla lettera *a*) del comma 3, nel piano saranno previste aree a diversa intensità di protezione. Potranno in particolare essere previste:

a) «zone di riserva integrale», nelle quali l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

b) «zone di riserva generale», nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-pastorali e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) «zone di protezione», nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) «zone di controllo», nelle quali tutte le attività di cui all'articolo 9 sono consentite, purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

5. Al fine di consentire il coordinamento fra le finalità dei parchi nazionali e le scelte di sviluppo economico-sociale ed urbanistico delle aree immediatamente contigue, le Regioni, d'intesa con l'organismo di gestione del parco, determinano i confini di dette aree e adottano misure di disciplina delle attività produttive, ricreative e di sviluppo, della caccia e della pesca e delle altre attività, in esse sviluppate.

6. Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del Parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui al comma 5, il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali, ai sensi del comma 3.

Art. 9.

(*Regolamento del Parco*)

1. L'esercizio delle attività consentite entro il territorio di un Parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del Parco stesso entro tre mesi dall'adozione del piano di cui all'articolo 8. Il regolamento è approvato dalle Regioni interessate previo invio al Comitato di cui all'articolo 3, che si esprime in merito.

2. Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete,

del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;

c) l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico;

d) le attività sportive, ricreative ed educative;

e) le attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) la raccolta delle specie vegetali;

g) il prelievo della fauna ai fini di riequilibrio biologico;

h) l'eventuale introduzione di specie vegetali ed animali;

i) l'uso delle acque superficiali e profonde;

l) la coltivazione delle cave e delle miniere esistenti.

3. Nei Parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

4. Sulla base di quanto previsto dal piano del Parco, il regolamento determina i divieti e disciplina le deroghe ai medesimi, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del Parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del Parco stesso. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

5. Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio direttivo del Parco adotta un regolamento provvisorio. Ove non provveda, si sostituisce ad esso il Ministro dell'ambiente.

Art. 10.

(*Intese fra Parco e autorità locali*)

1. Nell'ambito di quanto previsto dal piano del Parco, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del Parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del Parco stesso. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del Comune interessato nonchè nella sede principale dell'ente Parco. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse. Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone di controllo di cui al comma 4 dell'articolo 8, o ad esse assimilabili, quando sia intervenuto il recepimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 8.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra la normativa di piano e di regolamento e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità competente entro i centoventi giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Avverso il diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

4. Il nullaosta rilasciato dal Parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il consiglio direttivo, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, può richiedere al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il sindaco, sentita la giunta municipale, la accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante del Parco.

6. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di cui al comma 5, la mancata notifica dell'ordinanza equivale a diniego contro il quale è esperibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente che, ove richiesto, può ordinare la sospensione delle attività di cui al medesimo comma 5.

7. Le Regioni, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

Art. 11.

(*Programma di sviluppo del Parco*)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del Parco e dal regolamento e sulla base dei criteri indicati nel programma nazionale di cui all'articolo 4, il Parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle Comunità residenti. A tal fine predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del Parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e può essere annualmente aggiornato.

2. Il Parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del Parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli altri organismi interessati. Possono essere adottati, a tale scopo, appositi accordi di programma.

Art. 12.

(*Risorse finanziarie - Priorità*)

1. Le risorse finanziarie del Parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del Parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

2. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengano al Parco, o dei quali esso abbia la gestione.

3. Ai Comuni e alle Provincie il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un Parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del Parco stesso e nelle aree contigue di cui all'articolo 8, comma 5, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

a) riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili;

d) viabilità rurale;

e) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;

f) attività culturali nei campi di interesse del Parco;

g) agro-turismo escursionistico e naturalistico;

h) attività sportive compatibili.

4. La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Art. 13.

(*Riserve naturali dello Stato. Coordinamento con le aree protette marine confinanti*)

1. Le riserve naturali dello Stato sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, su aree riconosciute dal programma nazionale di rilievo nazionale o internazionale, per i caratteri ambientali, naturalistici, culturali delle aree stesse, anche in relazione a specifiche finalità di ricerca e sperimentazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i confini della riserva, ne precisa le caratteristiche principali, i vincoli e le finalità istitutive; dispone immediate adeguate misure di salvaguardia; definisce altresì il regolamento di gestione della riserva, sentite le Regioni sul cui territorio è ubicata la riserva stessa. La proposta è formulata di concerto con i Ministri competenti quando si tratti di terreni appartenenti al demanio dello Stato.

3. Per le modificazioni dei confini di una riserva naturale si applicano le procedure adottate per la sua istituzione.

4. Le riserve naturali dello Stato esistenti sono gestite unitariamente, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, dal Corpo forestale dello Stato, per il tramite delle proprie strutture. Per le stesse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 9.

5. Qualora un Parco o una riserva marina vengano istituiti in acque territoriali confinanti con un'area naturale protetta, l'organismo di gestione del Parco o della riserva stessa coordina la propria attività con quella dell'area naturale protetta confinante.

CAPO III

AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 14.

(Programma regionale. Adeguamento. Misure di salvaguardia)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni individuano, sentiti gli enti locali interessati, le aree regionali ritenute meritevoli di tutela, ai fini della formazione del programma regionale delle aree naturali protette. Il programma è approvato dalla Regione. Esso è periodicamente aggiornato, tenuto anche conto delle indicazioni e degli orientamenti contenuti nel programma nazionale. Entro il medesimo periodo di mesi sei, le Regioni adeguano la propria legislazione alle prescrizioni e ai princìpi contenuti nella presente legge.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del programma regionale, gli enti locali adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni ivi contenute. Le Regioni, decorso tale termine senza che il predetto adeguamento sia avvenuto, adottano misure di salvaguardia tese a tutelare gli ambienti naturali, gli equilibri biologici e le risorse naturali di particolare rilevanza. Nel caso di inerzia da parte delle Regioni, il Consiglio dei ministri adotta dette misure di salvaguardia, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 15.

(Consiglio scientifico regionale)

1. Ogni Regione costituisce il Consiglio scientifico regionale per le aree naturali protette, composto da studiosi delle discipline interessanti la tutela della natura e dell'ambiente, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricoli scientifici.

2. Il Consiglio scientifico ha il compito di approfondire ed aggiornare la conoscenza dei valori fondamentali delle aree naturali protette regionali e di dare agli organismi di gestione delle stesse ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali.

3. Qualora si tratti di indicazioni riguardanti la sopravvivenza dei valori fondamentali dell'area protetta, le indicazioni espresse sono vincolanti.

Art. 16.

(Parchi regionali)

1. I Parchi regionali sono istituiti con legge regionale, che ne determina i confini, le finalità, il finanziamento, nonchè la struttura e la composizione dell'organismo direttivo.

2. La legge istitutiva fissa il termine entro il quale va approvato il piano del Parco, termine che non può comunque essere superiore ad anni due dalla data di istituzione. Precisa inoltre i vincoli immediatamente esecutivi cui l'area o parte di essa sono sottoposti. Il piano del Parco viene approvato previo parere del Consiglio scientifico di cui all'articolo 15.

3. Per la istituzione e la gestione di parchi che comprendono territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa fra di loro, ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Alla modifica dei confini di un Parco regionale si provvede secondo le modalità previste dalla legge istitutiva.

Art. 17.

(Piano e regolamento del Parco regionale)

1. Il piano del Parco è predisposto e adottato dall'organismo di gestione del Parco e appro-

vato dalla Regione, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legge istitutiva. Il piano dovrà, in particolare, contenere le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8.

2. Tenuto conto dei caratteri e dei valori ambientali presenti nelle singole zone, nonchè della incidenza sugli stessi degli interventi dell'uomo, il piano determina le zone nelle quali è richiesta l'intesa tra ente locale e autorità del Parco per la realizzazione di detti interventi.

3. Entro il territorio di ciascun Parco regionale l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità del Parco medesimo è disciplinato da un regolamento, adottato e approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale. Si applica quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 18.

(*Programma di sviluppo e risorse finanziarie*)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, il Parco promuove iniziative coordinate con quelle della o delle Regioni e degli enti locali territorialmente interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

2. A tal fine, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale, predispone un programma economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

3. Il programma di cui sopra è finanziato dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati. Può essere adottato, a tale scopo, un apposito accordo di programma.

4. Si applicano al Parco regionale le norme di cui al comma 2 dell'articolo 11 nonchè quanto previsto dall'articolo 12 in quanto applicabile.

Art. 19.

(*Istituzione e gestione delle riserve e delle altre aree protette*)

1. Le riserve naturali regionali sono istituite con atto del Consiglio regionale in attuazione del programma regionale di cui all'articolo 14. L'atto istitutivo determina la denominazione, i confini, i caratteri e le finalità della riserva medesima, i vincoli e i divieti relativi, e le modalità di gestione, affidata di norma ad enti pubblici territoriali singoli o associati ovvero ad enti ed associazioni private, operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente.

2. Per la istituzione e la gestione di riserve su territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa tra di loro ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. L'organismo di gestione della riserva naturale adotta il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, per il rispetto dei luoghi e per il miglior perseguimento delle finalità previste nell'atto istitutivo, e detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica. Il regolamento è approvato in conformità a quanto disposto dalla Regione.

4. Le Regioni promuovono l'istituzione e la gestione di aree naturali protette di carattere locale, qualora siano previste dal programma regionale, da parte di Comuni e degli altri enti locali e da parte di organismi pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, istituzioni sub-regionali e locali. Determinano altresì forme ed entità del concorso finanziario regionale, nonchè gli indirizzi generali ed i vincoli specifici minimi per il perseguimento delle aree protette costituite.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. FINANZIAMENTI

Art. 20.

(*Prelazione. Espropriazione. Indennizzi*)

1. Lo Stato e le Regioni hanno diritto di prelazione sul trasferimento dei diritti reali degli immobili compresi nelle aree protette. Tale diritto può essere fatto valere anche per

territori non inclusi entro i confini di un'area protetta quando sia intervenuta la proposta del Comitato di cui all'articolo 3 o del Consiglio scientifico regionale di cui all'articolo 15. La prelazione deve essere esercitata entro sei mesi dalla notifica della proposta di trasferimento avanzata all'ente da parte del proprietario, con l'indicazione del prezzo. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, lo Stato o la Regione possono, entro un anno dalla trascrizione del contratto, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa. È fatta salva l'applicazione delle norme sul diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni.

2. L'acquisizione di immobili compresi in un Parco o in una riserva può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato o alla Regione, dall'organismo di gestione dell'area naturale protetta. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione. Il mancato accoglimento è motivato.

3. Per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del Parco e dal regolamento di un'area protetta si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

4. Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali di un'area protetta, si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'organismo di gestione provvederà al conseguente indennizzo, nonchè all'indennizzo dei danni provocati, entro i confini dell'area, dalla fauna selvatica, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento. La valutazione del danno e del relativo indennizzo è effettuata entro i successivi centottanta giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto per il periodo di ritardo registrato.

5. Avverso le determinazioni dell'organismo di gestione dell'area protetta è data facoltà di ricorso al Ministro dell'ambiente, ove si tratti di aree protette nazionali, o alla Regione interessata, ove si tratti di aree protette regionali. La decisione sul ricorso va adottata entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento del ricorso stesso.

6. Per i ricorsi avverso la determinazione degli indennizzi di cui al comma 3 è riconosciuta, in primo grado, la competenza esclusiva del pretore.

Art. 21.

(*Termini per i pareri obbligatori. Pubblicità*)

1. Tutti i pareri obbligatori previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, sono trasmessi al richiedente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Quando il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intende favorevole.

2. L'atto istitutivo di un'area protetta è reso noto mediante affissione in ciascuno dei Comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima o nella zona contigua, nonchè mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della o delle Provincie interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

3. Dell'attività degli organismi di gestione di un'area protetta è data adeguata pubblica informazione.

4. Nella formazione dei programmi e nella definizione degli interventi per la protezione della natura e dell'ambiente deve essere assicurato l'apporto delle istituzioni scientifiche e delle organizzazioni culturali competenti.

Art. 22.

(*Trasgressioni e sanzioni*)

1. Constatata la violazione delle prescrizioni del piano o del regolamento di un'area protetta, l'organismo di gestione dell'area

stessa ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

2. Contro l'ingiunzione dell'organismo di gestione dell'area protetta sono ammessi i normali mezzi di tutela giurisdizionale.

3. In caso di inerzia dell'organismo di gestione, il Ministro dell'ambiente può sostituirsi ad esso dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo di ufficio. I relativi atti sono trasmessi alla procura della Corte dei conti per l'eventuale esercizio dell'azione di competenza.

4. La violazione delle prescrizioni del piano e del regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e dia luogo all'applicazione delle conseguenti sanzioni penali, è altresì punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 50.000.000. Resta ferma, in ogni caso, l'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto della Provincia competente per territorio.

6. I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal Parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

7. Per le sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23.

(*Nuovi Parchi nazionali*)

1. Sono istituiti i seguenti Parchi nazionali:

a) Parco delle Alpi bellunesi;
b) Parco delle Alpi marittime;
c) Parco del Delta padano;
d) Parco delle Foreste casentinesi;
e) Parco del Gennargentu;
f) Parco dei Monti Sibillini;
g) Parco del Pollino.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, sono definiti i confini, le caratteristiche e finalità principali, i vincoli generali, la sede, il finanziamento, la composizione del consiglio direttivo dell'ente.

3. Ove l'intesa di cui al comma 2 non sia stata raggiunta nel periodo previsto di un anno, il Consiglio dei ministri adotta le determinazioni del caso, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate.

4. Tenuto conto dell'eccezionale rilevanza dei valori naturalistico-scientifici e paesaggistici presenti sul territorio interessato, previa intesa con la Regione siciliana e sentita la Comunità dell'Etna, il Parco regionale dell'Etna verrà classificato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, Parco nazionale. Col predetto decreto verranno definiti, in particolare: entità e modalità del finanziamento; composizione del consiglio direttivo dell'ente; procedure e tempi di adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione.

Art. 24.

(*Uniformazione*)

1. Si applicano ai Parchi nazionali esistenti le norme di cui ai capi I, II e IV della presente legge. Con proprio decreto, sentite le Regioni interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede ad adottare i provvedimenti necessari.

2. Sono abrogate le norme limitative di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503, relativa al Parco nazionale della Calabria.

3. Restano ferme le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22

marzo 1974, n. 279, sul Parco nazionale dello Stelvio.

4. Nulla è innovato per quanto concerne gli organismi di gestione del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale del Circeo.

Art. 25.

(*Finanziamenti*)

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dalla normativa vigente, all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è destinata, per il triennio 1987-89, la somma di lire 100 miliardi, così ripartita: 15 miliardi per il 1987, 35 miliardi per il 1988, 50 miliardi per il 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 15 miliardi per il 1987, 35 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede quanto a lire 9 miliardi nel 1987, 13 miliardi nel 1988 e 13 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento, inserito ai fini del bilancio triennale 1987-1989: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali»; quanto a lire 6 miliardi nel 1987, 22 miliardi nel 1988 e 37 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento, inserito ai fini del bilancio triennale 1987-1989: «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 796

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI ED ALTRI

CAPO I

FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1.

(Princìpi e obiettivi)

1. La presente legge reca norme per la protezione della natura, anche mediante parchi e riserve naturali, al fine di promuovere, in forma unitaria e secondo criteri di buona amministrazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, in conformità al principio fondamentale di cui all'articolo 9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia ed alle leggi vigenti in tema di tutela ambientale.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e gli enti autonomi locali attuano forme di cooperazione ed esercitano le proprie funzioni assicurando la comparazione e composizione degli interessi pubblici costituzionalmente spettanti a ciascuno di essi.

3. Le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e di direzione delle attribuzioni delegate alle Regioni si esplicano nei modi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, per quanto attiene alla materia disciplinata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della stessa.

4. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge. Tali principi costituiscono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Sono fatte salve le competenze primarie delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di protezione della natura, e di parchi e riserve naturali, stabilite nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Protezione della natura e strumenti di tutela)

1. La protezione dei luoghi naturali, il mantenimento degli equilibri biologici e la prevenzione dei fattori di degrado ambientale ad essi relativi costituiscono attività di pubblico interesse e di pubblica utilità. Alla protezione della natura concorrono tutti i cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, in particolare mediante il diritto di accesso alle informazioni presso le pubbliche Amministrazioni, la partecipazione ai procedimenti amministrativi e gli strumenti di tutela giurisdizionale, in conformità alle leggi vigenti.

2. I piani e programmi economici ed urbanistici, gli interventi pubblici e privati sul territorio, le attività produttive e sociali, sono conformati ai principi di cui alla presente legge ed in particolare a quanto stabilito nel precedente comma 1.

3. I luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà che formino uno o più ecosistemi di rilevante valore ambientale, fisico, paesaggistico, geomorfologico, in superficie o in profondità, del suolo o delle acque, costituiscono patrimonio naturale e, ai sensi della presente legge, sono sottoposti a programmi e controlli del Parlamento e delle pubbliche Amministrazioni.

4. I parchi e le riserve naturali costituiscono strumenti specifici per la protezione della natura. All'istituzione dei parchi e delle riserve procedono lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze; gli enti autonomi locali ed i cittadini singoli o associati concorrono, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla protezione delle natura anche mediante l'istituzione di aree protette a carattere locale. L'istituzione delle aree protette da parte dei soggetti privati è limitata ai terreni di rispettiva proprietà o legittima disponibilità.

Art. 3.

(*Finalità dei parchi e delle riserve naturali*)

1. I parchi e le riserve natuali, nonchè l'istituzione delle aree protette a carattere locale, rispondono alle seguenti finalità:

a) protezione e ricostituzione di ambienti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

b) protezione e ricostituzione di specie sia vegetali che animali, di comunità biotiche e dei loro *habitat*, segnatamente se rari e in via di estinzione o non più presenti nella zona;

c) salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale e didattico, scenico e paesaggistico;

d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui grandi percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare, in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico;

f) educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti assicurano il coordinamento delle finalità specifiche di protezione della natura con la tutela dagli inquinamenti nonchè con la difesa del suolo, quali regolamentate dalla legislazione in materia. Al medesimo obiettivo è improntata l'azione delle strutture e dei soggetti, diversi dalle Amministrazioni pubbliche, che procedano alla gestione dei parchi e delle riserve naturali nonchè delle aree protette a carattere locale.

3. L'istituzione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette persegue, unitamente alle esigenze della protezione, conservazione e riqualificazione dei valori naturali presenti e della ricostituzione di quelli deteriorati e scomparsi, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti.

Art. 4.

(*Definizione degli strumenti di tutela*)

1. I parchi naturali sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, in cui le attività dell'uomo sono esercitate in un regime di reciproca compatibilità con la conservazione dei valori naturali.

2. Le riserve sono istituite in zone del suolo e delle acque, generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi, paesaggistici è meritevole di una tutela particolarmente rigorosa. Per le riserve poste all'interno di un parco naturale o con esso confinanti, vengono assicurati, dagli organismi direttivi, criteri omogenei di gestione.

3. Le riserve marine sono transitoriamente disciplinate dall'articolo 25 e seguenti della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e successive modificazioni e integrazioni. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un decreto legislativo che ridisciplini la materia delle riserve marine assicurando per esse omogeneità di disciplina conformemente ai principi recati dalla presente legge e tenendo conto dei mutati assenti di competenze determinati dalla legge 8 luglio 1986, n. 349; il decreto legislativo assicurerà altresì il coordinamento tra la disciplina delle riserve marine, come definite dall'articolo 25 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, e la delega alle Regioni delle funzioni inerenti gli utilizzi turistico-ricreativi del demanio marittimo ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

(*Programma nazionale per la protezione della natura*)

1. Il Ministro dell'ambiente, tenendo conto delle indicazioni e proposte formulate dalle

Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti autonomi locali nonchè dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, redige, avvalendosi del Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente nonchè del Consiglio nazionale dell'ambiente, un progetto di programma nazionale degli interventi per la protezione del patrimonio naturale del Paese.

2. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Prima dell'approvazione, il programma, predisposto ai sensi del precedente comma 1, deve essere inviato per la formulazione di eventuali osservazioni alle Regioni che curano la consultazione degli enti locali ed alle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; le Regioni e le associazioni sono tenute a far pervenire le proprie osservazioni entro quattro mesi dal ricevimento del testo provvisorio di programma.

3. Il Ministro dell'ambiente, ai fini propri della formazione del programma di cui al presente articolo, si può avvalere, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia di cui al successivo articolo 10, nonchè delle università degli studi o di centri interuniversitari secondo le forme di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e sulla sperimentazione organizzativa e didattica.

4. Il programma di cui al presente articolo:

a) indica, in particolare, le zone da sottoporre a conservazione e valorizzazione mediante l'istituzione di parchi e riserve naturali a carattere nazionale;

b) indica le linee operative per un coordinamento della funzione e delle attività dei parchi esistenti;

c) reca norme di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette a carattere regionale e locale, fatti salvi gli specifici atti di indirizzo e coordinamento ulteriormente necessari e da emanarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) reca direttive per gli enti autonomi e gli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, fatta salva la potestà del Ministro dell'ambiente di provvedere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) indica, su proposta della Regione interessata, le principali aree di interesse regionale da sottoporre a tutela mediante l'istituzione di parchi, riserve naturali o aree protette.

5. Il programma di cui al presente articolo è aggiornato ogni quattro anni con le medesime procedure della sua prima formazione, tenendo conto delle risultanze del dibattito parlamentare sulla relazione biennale circa lo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 6.

(*Censimento ed individuazione delle caratteristiche delle aree protette esistenti*)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, anche ai fini propri di un'adeguata formazione del programma di cui al precedente articolo 5, si attua un censimento, comprensivo dell'individuazione delle caratteristiche, dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette indipendentemente dalla loro denominazione e dal relativo livello di interesse.

2. Al censimento ed all'individuazione di cui al precedente comma 1 provvede, sulla base di un'apposita convenzione con il Ministero dell'ambiente, l'Agenzia di cui all'articolo 10.

3. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti autonomi locali sono tenuti a fornire all'Agenzia ogni notizia utile ed ogni informazione sullo stato dell'ambiente, che si rendano necessarie per l'attività di cui al presente articolo.

Art. 7.

(*Misure di salvaguardia*)

1. Sui territori individuati come aree da proteggere mediante l'istituzione di parchi e riserve nazionali, ai sensi del programma di cui al precedente articolo 5, il Ministro

dell'ambiente può adottare specifiche misure di salvaguardia secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del Ministero.

2. In relazione alle aree da proteggere di carattere non nazionale si applica l'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e l'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

3. Ad avvenuta istituzione dei parchi, vale il vincolo di cui all'articolo 82, comma quinto, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le Regioni disciplinano, con la legge di adeguamento della propria normativa ai principi contenuti nella presente legge quadro, le misure di salvaguardia che possono essere adottate nelle more dell'istituzione di parchi, riserve naturali ed aree protette.

5. Le leggi regionali di cui al precedente comma 4 devono essere approvate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(*Vigilanza, prevenzione e repressione*)

1. Sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato, in attesa della relativa nuova disciplina, i compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio naturale, e di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente, ivi comprese le particolari attribuzioni del personale con funzioni di polizia, nonchè le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario e la potestà di autonomo ordinamento del Corpo forestale, propria delle Regioni a statuto speciale.

2. Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree naturali protette, le Regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato. È stipulata, a tale scopo, apposita convenzione tra la regione interessata e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può anche prevedere l'affidamento in gestione al Corpo stesso di riserve naturali di interesse regionale e locale.

3. Gli enti amministratori di parchi nazionali e regionali, ove non ritengano di avvalersi di proprio idoneo personale, si avvalgano del Corpo forestale dello Stato per l'espletamento dei compiti di sorveglianza e di gestione, sulla base di apposite convenzioni.

4. Laddove le aree naturali protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastoriali di enti locali e poprietà collettive, le Regioni si avvalgono, di norma, per l'attività di sorveglianza, degli organismi di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

5. Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree naturali protette, dipendente da enti pubblici, è agente di politizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

Art. 9.

(*Ripartizione di competenze*)

1. In conformità alla previsione di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della repubblia 24 luglio 1977, n. 616, e delle corrispondenti norme di attuazione degli statuti speciali, le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, i parchi e le riserve naturali sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono riservate alla competenza statale le funzioni amministrative attinenti ad esigenze di carattere unitario indicate dalla presente legge e dalla legislazione vigente.

3. La disciplina della gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle altre aree protette compete alle Regioni che vi provvedono con la legge di cui al precedente articolo 7, comma 4. Per quanto attiene ai parchi ed alle riserve naturali nazionali e regionali, sino alla costituzione di appositi organismi o strutture di gestione, le Regioni si avvalgono dell'Agenzia di cui al successivo articolo 10 sulla base di convenzioni.

4. Qualora le Regioni non provvedano ad istituire parchi e riserve naturali contemplati nel programma nazionale per la protezione della natura di cui al precedente articolo 5, si

provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti territoriali interessati nonchè la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. La gestione dei parchi nazionali esistenti è affidata ad enti autonomi di diritto pubblico, disciplinati ai sensi del successivo articolo 17. Sino alla trasformazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso ed alla istituzione dei nuovi enti, la gestione dei parchi nazionali è attuata avvalendosi dell'Agenzia di cui al successivo articolo 10.

Art. 10.

(*Agenzia per la protezione della natura*)

1. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge ed al programma nazionale previsto dal precedente articolo 5 concorre l'Agenzia per la protezione della natura. L'Agenzia è amministrazione per obiettivo, ha personalità giuridica e sede in Roma, ed è disciolta quando, in sede di approvazione dei pogrammi nazionali per la protezione della natura, si valuterà che è assicurata l'unitarietà dei parchi e delle riserve istituiti ed è garantita la funzionalità di gestione degli stessi.

2. L'Agenzia è sottoposta alle direttive del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente cui compete anche la funzione di vigilanza. L'Agenzia, anche sulla base delle indicazioni contenute nel programma nazionale per la protezione della natura, assolve ai seguenti compiti:

a) impostazione dei progetti di istituzione dei nuovi parchi e riserve naturali e di ristrutturazione di quelli esistenti;

b) realizzazione tecnica dei progetti di cui alla precedente lettera *a*);

c) finanziamento dei progetti di cui alla precedente lettera *a*) e corresponsione degli indennizzi contemplati dal successivo articolo 18;

d) promozione dei procedimenti relativi ad espropriazioni che occorrano per la realizzazione dei progetti istitutivi o di ristrutturazione dei parchi e delle riserve naturali;

e) organizzazione e svolgimento di istruttorie pubbliche nel procedimento di istituzione o ristrutturazione dei parchi e delle riserve naturali nonchè nella procedura di valutazione di impatto ambientale da effettuarsi, ai sensi delle leggi vigenti, per la realizzazione di opere o interventi nell'ambito di tali territori; per quanto attiene alla valutazione di impatto ambientale, gli organi competenti alla pronuncia si possono avvalere dell'assistenza tecnica dell'Agenzia.

3. L'attività dell'Agenzia è regolata dalle norme e procedure del diritto privato per quanto attiene ai rapporti di lavoro con il personale, all'affidamento di lavori a terzi, all'acquisizione dei materiali, strumenti e beni occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

4. Il programma nazionale per la protezione della natura, di cui al precedente articolo 5, assegna all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei propri compiti; le disposizioni di spesa sono contenute nella legge finanziaria annuale. Nelle more della formazione del primo programma nazionale si provvede esclusivamente in sede di legge finanziaria annuale.

5. All'amministrazione dell'Agenzia è preposto un apposito comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza, nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiete, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. L'Agenzia dispone di un proprio consiglio scientifico composto da non più di otto esperti scelti fra professori universitari di ruolo e funzionari delle Amministrazioni pubbliche. Il consiglio scientifico è nominato con le stesse modalità di cui al comma 5 per il comitato amministratore.

7. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati dal comitato dell'Agenzia medesima ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio dei ministri.

CAPO II

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

Art. 11.

(Istituzione, piani e programmi dei parchi e delle riserve naturali)

1. Le leggi regionali assicurano che nell'istituzione e nella gestione dei parchi e delle riserve naturali siano tutelate le esigenze di protezione ecologica e quelle di promozione socio-economica delle popolazioni residenti, contemplando altresì istruttorie pubbliche nei procedimenti istitutivi.

2. Nella disciplina regionale della gestione dei parchi e delle riserve naturali, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, comma 3, deve essere comunque contemplato, per ogni parco o riserva naturale a carattere nazionale, un Consiglio scientifico nonchè la partecipazione istituzionale e procedimentale degli enti autonomi locali ricompresi nel territorio del parco o riserva naturale.

3. Compete alle Regioni l'approvazione del piano territoriale del parco o della riserva naturale e del relativo programma di sviluppo. La legge regionale fissa procedure e tempi per la predisposizione dei piani e dei programmi, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati.

Art. 12.

(Piano territoriale e strumenti urbanistici)

1. Il piano territoriale di ciascun parco o riserva naturale è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale, dei piani e programmi regionali ed ha valore di piano territoriale di coordinamento.

2. Il piano prevede zonizzazioni tenendo conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche dell'area, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regolamenta lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

3. Inoltre regolamenta: la raccolta di specie vegerali, il prelievo della fauna ai fini di equlibrio biologico, la introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso di mezzi di distribuzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

4. Gli enti territoriali, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale adeguano ad esso gli strumenti urbanistici; il relativo onere finanziario è posto a carico della Regione.

5. Ai fini dell'articolazione zonale di cui al precedente comma 2, nel piano saranno previste aree a diversa intensità di protezione. Potranno, in particolare, essere previste:

a) «zone di riserva integrale», nelle quali l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

b) «zone di riserva generale», nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-pastorali e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) «zone di protezione», nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) «zone di controllo», nelle quali sono consentite attività economiche ed edilizie purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

6. La struttura di gestione o l'Agenzia di cui al precedente articolo 10 possono richiedere al sindaco competente territorialmente ed al presidente della giunta regionale di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta, il sindaco, sentita la giunta comunale, o il presidente della Regione, sentita la giunta regionale, l'accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante della struttura di gestione.

7. Gli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali adottano appositi atti regolamentari per disciplinare l'esercizio delle attività che interferiscano con le finalità di protezione della natura e con il rispetto dei luoghi. Nel caso in cui le aree protette siano gestite da parte di soggetti privati, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, i regolamenti sono approvati dalla giunta regionale.

Art. 13.

(*Interventi nell'ambito del parco e nullaosta*)

1. Nell'ambito di quanto previsto dal piano territoriale del parco, il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del parco stesso; in attesa della costituzione dell'organismo di gestione provvede l'Agenzia di cui al precedente articolo 10. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del Comune interessato nonchè nella sede principale dell'organismo di gestione. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse. Il nullaosta non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone di controllo.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra la normativa di piano e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità competente entro i centoventi giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Avverso il diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

4. Il nullaosta rilasciato dall'organismo di gestione del parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le Regioni, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

Art. 14.

(*Programma di sviluppo del Parco*)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del parco, e sulla base dei criteri indicati nel programma nazionale di cui all'articolo 5, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine la legge regionale contempla la formazione di un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili da approvarsi ai sensi del precedente articolo 11.

2. L'organismo di gestione del parco può assumere direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli altri organismi interessati. Possono essere adottati, a tale scopo, appositi accordi di programma.

4. Le leggi regionali contemplano incentivazioni per i soggetti e le imprese operanti nell'ambito dei territori ricompresi o contigui al parco.

5. Per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel programma di sviluppo, possono essere stipulati accordi di programma tra Amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Per il raggiungimento di obiettivi specifici è altresì possibile addivenire alla stipula di convenzioni.

Art. 15.

(*Risorse finanziarie*)

1. Le risorse finanziarie del parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

2. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al parco, o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 16.

(*Riserve naturali dello Stato*)

1. Le riserve naturali, come definitite dal precedente articolo 4, possono essere istituite e gestite da parte dello Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento ed in conformità alle previsioni del programma nazionale per la protezione della natura.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(*Gestione dei parchi nazionali esistenti*)

1. La gestione dei parchi nazionali esistenti è affidata ad enti autonomi di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiete. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un decreto legislativo che ridisciplini la materia degli enti di gestione dei parchi nazionali ed assicuri, per ciascun parco esistente, l'istituzione di una struttura quale indicata in apertura del presente comma, secondo i criteri direttivi enunciati nel presente articolo.

2. Gli enti autonomi di gestione dei parchi nazionali devono annoverare tra i propri organi un presidente, un consiglio di amministrazione, un consiglio scientifico ed un collegio dei revisori dei conti.

3. Nel consiglio di amministrazione debbono sedere i rappresentanti delle Regioni interessate e degli enti locali ricompresi nel perimetro del parco.

4. Per il funzionamento degli organi, come sopra definiti, valgono le norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 18.

(*Prelazione - Espropriazione - Indennizzi*)

1. Lo Stato e le Regioni hanno diritto di prelazione sul trasferimento dei diritti reali degli immobili compresi nelle aree protette. La prelazione deve essere esercitata entro sei mesi dalla notifica della proposta di trasferimento avanzata all'ente da parte del proprietario, con l'indicazione del prezzo. Qualora il propietario non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, lo Stato o la Regione possono, entro un anno dalla trascrizione del contratto, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa. È fatta salva l'applicazione delle norme sul diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni.

2. L'acquisizione di immobili compresi in un parco o in una riserva può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato o alla Regione, dall'organismo di gestione dell'area naturale protetta. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione. Il mancato accoglimento è motivato.

3. Per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del Parco e dal regolamento di un'area protetta si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. La prescrizione e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato

accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

4. Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali di un'area protetta, si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'organismo di gestione provvederà al conseguente indennizzo, nonchè all'indennizzo dei danni provocati, entro i confini dell'area, dalla fauna selvatica, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento. La valutazione del danno e del relativo indennizzo è effettuata entro i successivi centottanta giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto per il periodo di ritardo registrato.

Art. 19.

(*Trasgressioni e sanzioni*)

1. Constatata la violazione delle prescrizioni del piano o del regolamento di un'area protetta, l'organismo di gestione dell'area stessa o l'Agenzia di cui al precedente articolo 10 ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensone dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

2. Contro l'ingiunzione dell'organismo di gestione dell'area protetta o dell'Agenzia sono ammessi i normali mezzi di tutela giurisdizionale.

3. In caso di inerzia dell'organismo di gestione, il Ministro dell'ambiente può sostituirsi ad esso dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo di ufficio. I relativi atti sono trasmessi alla procura della Corte dei conti per l'eventuale esercizio dell'azione di competenza.

4. La violazione delle prescrizioni del piano e del regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e dia luogo all'applicazione delle conseguenti sanzioni penali, è altresì punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 50.000.000. Resta ferma, in ogni caso, l'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto della Provincia, competente per territorio.

6. I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

7. Per le sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISEGNO DI LEGGE N. 809

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOATO ED ALTRI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta i princìpi fondamentali e le norme per la tutela e la gestione del patrimonio naturale del Paese mediante lo strumento delle aree protette, al fine di assicurare e promuovere la sua conservazione e valorizzazione in forma unitaria e coordinata nell'interesse nazionale e nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge.

4. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle proprie competenze, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione e in armonia con i princìpi della presente legge.

Art. 2.

(Consiglio dei parchi e delle altre aree protette)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Consiglio dei parchi e delle altre aree protette.

2. Il Consiglio dei parchi e delle altre aree protette, in seguito denominato «Consiglio dei parchi», ha i seguenti compiti:

a) predisporre il piano nazionale delle aree protette, nel quale viene prevista l'istituzione dei parchi nazionali di cui all'articolo 19;

b) esprimere pareri sulle proposte e i progetti di istituzione o ampliamento di parchi nazionali, riserve naturali nazionali e riserve e parchi marini, e approvare proposte in materia;

c) stabilire i criteri generali per la classificazione, la denominazione e la tipologia delle aree naturali da proteggere, ai quali deve uniformarsi la proposta da presentare al Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 3;

d) promuovere o esprimere pareri sulle misure di salvaguardia da adottare, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

e) formulare le raccomandazioni e le direttive per ciascuna area protetta nazionale onde assicurare il migliore raggiungimento delle finalità istitutive e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento, conformemente al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

f) coadiuvare, sul piano tecnico, gli organi di gestione delle aree protette;

g) proporre norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

h) promuovere le iniziative per la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette predisponendone i relativi programmi;

i) tenere la lista ufficiale delle aree protette indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e cancellazione;

l) esprimere raccomandazioni circa l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali, ratificate dal Parlamento, riguardanti la protezione del patrimonio naturale mediante lo strumento delle aree protette;

m) fornire pareri sull'assegnazione di fondi, di cui all'articolo 41, alle aree protette incluse nella lista ufficiale;

n) assolvere a tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge.

3. In caso di inosservanza delle raccomandazioni o direttive del Consiglio dei parchi, il Ministro dell'ambiente può intervenire con

propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del Consiglio dei parchi.

4. Fanno parte del Consiglio dei parchi esperti prescelti tra persone che si siano distinte per i loro studi e per l'attività svolta in tema di protezione della natura, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, di cui sei designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro della pubblica istruzione; tre designati dalle Regioni; tre designati dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani; uno designato dalle associazioni degli agricoltori aventi rappresentatività nazionale; due designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Accademia dei Lincei; tre designati dalle associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Il Consiglio dei parchi è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

6. I componenti del Consiglio dei parchi eleggono a maggioranza nel proprio seno il vice presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per eguale periodo.

7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei parchi e della sua segreteria, fornita dal Ministero dell'ambiente, nonchè il compenso dei componenti, sono stabiliti mediante regolamento, che sarà emanato dal Ministro dell'ambiente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancata designazione degli esperti entro tre mesi dalla richiesta, il Consiglio dei parchi viene costituito con gli esperti designati, purchè il loro numero non sia inferiore a dodici.

9. I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

10. Il presidente può invitare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto e in numero non superiore a tre, persone particolarmente esperte negli argomenti all'ordine del giorno.

11. Il Consiglio dei parchi presenta annualmente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione al Parlamento sull'attività propria e degli Enti parco.

12. La relazione deve essere pubblicata su almeno tre quotidiani e tre riviste specializzate, a diffusione nazionale.

Art. 3.

(Classificazione e piano nazionale delle aree protette)

1. Il Ministro dell'ambiente, entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio dei parchi, sottopone all'esame del Consiglio dei Ministri la proposta di classificazione e denominazione delle aree protette, sia terrestri che marine, elaborata dal Consiglio stesso, tenendo conto degli accordi internazionali nonchè delle raccomandazioni e degli studi delle organizzazioni internazionali competenti in materia.

2. Entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta al Consiglio dei Ministri, salvo diversa deliberazione di tale organo, la classificazione diviene esecutiva con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. È vietato l'uso delle denominazioni e delle classificazioni di cui alla presente legge all'infuori dei casi in essa stabiliti. Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.

4. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della classificazione di cui al comma 1, il Consiglio dei parchi, tenuto conto delle proposte formulate dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dagli altri enti locali, nonchè dagli enti ed organismi di carattere nazionale operanti in materia, redige il progetto di piano nazionale delle aree protette del Paese.

5. Nel progetto sono in particolare specificati, per ciascuna area, la denominazione, la delimitazione di massima, il regime di protezione da adottare, il finanziamento necessario e l'autorità cui compete l'istituzione dell'area protetta indicata.

6. Il progetto di cui al comma 4 è trasmesso alle amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere al Consiglio dei parchi le proprie osservazioni.

7. Scaduto tale termine, il Consiglio dei parchi predispone il piano in via definitiva. Entro i quattro mesi successivi il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il piano approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

CAPO II

PARCHI NAZIONALI

Art. 4.

(Istituzione dei parchi nazionali-Finalità)

1. Mediante l'istituzione e la gestione dei parchi nazionali si provvede alla tutela ambientale ed ecologica di quei territori che, rispondendo ad esigenze culturali, sociali, scientifiche, educative e ricreative, a motivo delle loro caratteristiche naturali ed estetiche di importanza nazionale ed internazionale, assumono una tale rilevanza da richiedere, per la conservazione, il duraturo intervento e la partecipazione della comunità nazionale.

Art. 5.

(Adeguamento alla nuova normativa dei parchi nazionali esistenti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro dell'ambiente, norme per adeguare il regime giuridico e finanziario dei parchi nazionali esistenti a quanto stabilito dalla presente legge.

2. I confini dei parchi nazionali esistenti e delle rispettive aree esterne di tutela sono quelli individuati in base alle leggi istitutive dei singoli parchi, con le modifiche apportate successivamente:

a) per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 settembre 1926, n. 1679, e con il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977;

b) per il Parco nazionale del Circeo, con i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975, e 23 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979;

c) per il Parco nazionale dello Stelvio, con il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 16 settembre 1977;

d) per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, confermato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 28 maggio 1977, e con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980.

3. Per quel che riguarda il Parco nazionale della Calabria, sono abrogate le norme limitative della superficie contenute nel quinto e nel sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503.

4. Per il Parco nazionale dello Stelvio, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo è delegato a provvedere ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, operando al fine che le intese ivi previste siano informate anche ai princìpi della presente legge.

5. Qualora entro il predetto termine non venisse raggiunto l'accordo per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, il Ministro dell'ambiente è altresì delegato ad emanare nei sei mesi successivi una normativa per la gestione unitaria del Parco sulla base dei princìpi contenuti nella presente legge.

6. Il personale in servizio nei parchi nazionali alla data di entrata in vigore della presente

legge, in caso di mutamento istituzionale della gestione, passa, a domanda, nei ruoli del nuovo ente, conservando le posizioni economiche acquisite nei ruoli di provenienza e le funzioni esercitate nel parco, nonchè l'anzianità maturata ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Il restante personale rimane a disposizione del Corpo forestale dello Stato e può essere impiegato dall'Ente parco con convenzione da stipularsi con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

(Modificazione dei confini dei parchi nazionali)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite la Regione o le Regioni interessate, il perimetro dei parchi nazionali, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere esteso ai territori, alle fasce di mare, alle isole limitrofe, individuati dal Consiglio dei parchi, la cui aggregazione risulti necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie di ogni singolo parco. Con la stessa procedura possono essere diversamente modificati i confini dei parchi.

2. La delimitazione dei territori così aggregati al parco ha valore provvisorio fino al momento dell'approvazione del piano del parco stesso, di cui all'articolo 10, ovvero fino al momento della estensione di tale piano ai territori di nuova acquisizione.

3. Tra la data di entrata in vigore del decreto di ampliamento del parco e quella dell'approvazione definitiva del piano del parco, anche sui territori di nuova acquisizione, valgono i divieti di cui all'articolo 12 e le norme di salvaguardia di cui all'articolo 36.

Art. 7.

(Istituzione dell'Ente parco ed organi di gestione)

1. In ciascun parco nazionale, la gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali è affidata ad un Ente parco, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio dei parchi, tra persone particolarmente qualificate nella salvaguardia dell'ambiente.

4. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne indirizza e coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.

5. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato, oltre che dal presidente, da un numero di componenti variabile da sei a quindici, prescelti tra persone particolarmente qualificate nella salvaguardia dell'ambiente, per un terzo di designazione del Ministro dell'ambiente, per un terzo di designazione delle Regioni o delle Provincie autonome nel cui ambito il parco è situato, per il rimanente terzo di designazione di enti, organizzazioni ed associazioni scientifiche e culturali a carattere naturalistico. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali e, in particolare, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, sui regolamenti, sul piano del parco e sulla politica dell'Ente.

6. Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno uno o più vice presidenti ed una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, oltre al presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nell'apposito regolamento.

7. Per l'attuazione delle finalità generali di tutela del parco e nell'ambito del proprio regolamento, l'Ente parco ha facoltà di emanare ordinanze e direttive, che tutti hanno l'obbligo di osservare. Agli organi di vigilanza e di polizia spetta il compito di far rispettare i

provvedimenti e i divieti emanati dall'Ente parco in base alle disposizioni vigenti.

8. È in facoltà del consiglio direttivo dell'Ente parco di nominare appositi comitati di consulenza o di avvalersi di singoli consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato da tre componenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro e dal Consiglio dei parchi, che lo presceglie tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

10. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

11. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo, previo concorso pubblico nazionale per titoli ed esami. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e della giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni. Egli è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari, dirige i servizi e adotta, nell'ambito delle sue competenze, le misure, anche d'urgenza, necessarie al migliore funzionamento del parco.

12. Le attribuzioni di compiti ulteriori e particolari del direttore e la struttura organizzativa di ogni singolo parco sono stabilite nel regolamento emanato in conformità di quanto previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

13. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

14. Gli Enti parco sono iscritti nella IV sezione della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e ad essi si applicano le norme contenute in detta legge, salvo gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari per consentire un razionale impiego del personale in rapporto a particolari esigenze.

15. È consentito l'impiego di personale con contratti annuali non rinnovabili per più di due volte.

Art. 8.

(Comunità del parco)

1. Presso ogni Ente parco, su iniziativa del suo presidente, viene promossa la costituzione di una Comunità del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea i rappresentanti dei comuni e delle principali organizzazioni culturali e di protezione ambientale nonchè, ove esistano, delle Comunità montane.

2. La Comunità del parco si riunisce almeno due volte all'anno per l'esame dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela, nonchè per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

3. La Comunità del parco elegge nel suo seno il presidente, mentre la direzione dell'ente parco ne garantisce i servizi di segreteria.

Art. 9.

(Aree contigue al parco)

1. Al fine di consentire il coordinamento tra le finalità dei parchi e i programmi economici e urbanistici dell'area immediatamente contigua al parco, le Regioni e gli altri enti locali interessati raggiungeranno preventivi accordi sulle scelte riguardanti la suddetta area con l'organismo di gestione del parco, stabilendo, sempre d'intesa con lo stesso, i relativi piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

2. I confini dell'area di cui al comma 1 sono determinati dalle Regioni sul cui territorio il parco si trova, d'intesa con l'organismo di gestione del parco, sentito il Consiglio dei parchi.

3. All'interno di detto territorio l'esercizio della caccia potrà attuarsi in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della

caccia controllata risevata ai soli residenti dei comuni del parco e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della predetta legge.

4. L'Ente parco, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico del parco, può disporre, per particolari specie animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

Art. 10.

(Piano del parco)

1. Entro centottanta giorni dalla sua istituzione, l'Ente parco predispone il progetto di piano del parco ed entro i successivi novanta giorni raggiunge le intese con il comune o con i comuni interessati per ragioni di territorio, con la comunità montana, se esistente, e con la Regione o le Regioni interessate.

2. Nel caso di mancate intese entro il termine di cui al comma 1, su richiesta dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente, previo parere del Consiglio dei parchi, dirime il conflitto e adotta il progetto di piano del parco.

3. Dalla sua adozione il progetto di piano ha efficacia sostitutiva degli strumenti urbanistici e dei piani paesistici limitatamente ai territori inclusi entro la perimetrazione del parco.

4. Il progetto di piano del parco è pubblicato per quaranta giorni presso le sedi del comune o dei comuni, della comunità montana e della Regione o delle Regioni, se più di una competente, e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte direttamente all'Ente parco. Entro i successivi trenta giorni l'Ente parco trasmette al Ministero dell'ambiente il progetto di piano corredato da copia delle osservazioni ricevute e dal suo parere sulle stesse.

5. Il progetto di piano del parco è approvato con decreto dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Il piano del parco può essere aggiornato ogni cinque anni. L'aggiornamento è regolato dalla stessa procedura di cui ai commi che precedono con la riduzione dei termini a metà.

Art. 11.

(Contenuti e zonazione del piano del parco)

1. Il piano del parco, di cui all'articolo 10, deve, in particolare, sviluppare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e disciplina;

b) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

c) sistemi di attrezzature e servizi, per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio e similari;

d) norme, criteri e indirizzi da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali, precisando le prescrizioni ed i vincoli immediatamente prevalenti sui piani in vigore nei confronti degli enti pubblici e dei privati;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. A tal fine il piano del parco prevede una o più delle seguenti zone:

a) «zona A» di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) «zona B» di riserva generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite dall'Ente parco le utilizzazioni produttive tradizionali, le infrastrutture strettamente necessarie e interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco stesso;

c) «zona C» di protezione, nella quale, in armonia con i fini istitutivi del parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali oppure secondo i princìpi dell'agricoltura biologica o biodinamica, le attività agro-silvo-forestali, nonchè di pesca e di raccolta di prodotti naturali nelle aree protette marine, incoraggiando anche produzioni artigianali e di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione conservativa, di consolidamento statico e di restauro dei beni immobili di interesse storico,

artistico e archeologico, nonchè dei fabbricati rurali;

d) «zona D» di sviluppo, nella quale le attività di cui all'articolo 13 possono svilupparsi in armonia con il parco, ai fini della vita sociale e culturale delle collettività locali e del migliore godimento del parco da parte dei visitatori. A tal fine la zona D può suddividersi in sottozone da perimetrarsi d'intesa tra Ente parco ed autorità locali, centri abitati, infrastrutture ricettive, attrezzature del parco.

3. Nelle zone «A», «B» e «C» le competenze in materia di uso del territorio e dell'ambiente naturale sono attribuite all'Ente parco; nelle zone «D» tali competenze sono esercitate dai comuni di concerto con l'Ente parco.

Art. 12.

(Regolamento del parco - Attività consentite, divieti e deroghe)

1. L'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato da un regolamento da adottarsi dall'organismo di gestione del parco stesso entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui all'articolo 10.

2. Entro il territorio di ciascun parco nazionale l'esercizio di attività pubbliche o private che interferiscano con le finalità del parco è disciplinato dal regolamento in base alle leggi vigenti, in funzione dei fini generali di cui all'articolo 4 e di quelli specifici indicati nell'atto costitutivo di ogni parco.

3. Il regolamento contemplerà le disposizioni necessarie per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplinerà in particolare:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti consistenti in consolidamento statico e restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi pubblici, costruzioni edilizie per gli abitanti residenti compatibili con le finalità del parco;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali e agro-silvo-pastorali;

c) i limiti alla circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) il soggiorno del pubblico;

e) le attività sportive, ricreative e educative;

f) le attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere;

h) le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione delle normative del parco.

4. Salvo quanto previsto dal comma 6, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchè l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonchè l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione o l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'accensione di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

5. Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del parco stesso.

6. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

7. I regolamenti dei parchi nazionali sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate e previo parere del Consiglio dei parchi, con la procedura prevista dall'articolo 10.

8. Entro tre mesi dalla data di insediamento del consiglio direttivo del parco e per il periodo intercorrente fra l'istituzione del parco e l'approvazione del regolamento di cui al presente articolo, va predisposto ed è applicato un regolamento provvisorio.

Art. 13.

(Iniziative per lo sviluppo economico delle collettività locali)

1. Nel rispetto delle finalità conservative del parco e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dai regolamenti, l'Ente parco, sentite le comunità montane interessate, le amministrazioni comunali territorialmente competenti e la Comunità del parco, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi, l'Ente parco predispone un programma pluriennale economico-sociale per la realizzazione delle attività compatibili.

3. In particolare, l'Ente parco può concedere sovvenzioni a privati o enti locali, predisporre attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; agevolare o promuovere, anche in forma cooperativa, attività tradizionali artigianali, agro-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

4. A tal fine, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino particolari requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. Il parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano economico-sociale, predisposto dall'Ente parco, è esaminato ed approvato dalla Regione o dalle Regioni interessate con le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 10.

Art. 14.

(Entrate degli Enti parco e agevolazioni fiscali)

1. Costituiscono entrate degli Enti parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle Regioni e degli altri enti pubblici;

c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti d'ingresso e le tariffe dei servizi forniti dal parco;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme anche regolamentari e dei provvedimenti emanati dall'Ente parco;

i) ogni altro provento destinato alle attività istituzionali del parco.

2. I beni pervenuti gratuitamente, valutati al prezzo simbolico di una lira, vanno inventariati ed elencati per memoria nello stato patrimoniale dell'Ente parco e, nel caso di cessione, non costituiscono sopravvenienza attiva suscettibile di imposizione fiscale. La cessione può avvenire previa determinazione del valore, come previsto all'articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Tutti i proventi degli Enti parco sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi anche se derivati da attività commerciali e promozionali, in quanto costituenti, in ogni caso, un avanzo di gestione che viene trasferito nell'attivo dell'esercizio successivo. È soggetto

all'imposta locale sui redditi il solo canone di locazione di fabbricati.

4. L'attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici nonchè le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

5. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 4 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano altresì agli enti riconosciuti e non aventi scopo di lucro che operano per la protezione del patrimonio culturale e naturale nonchè a quelli che gestiscono aree protette limitatamente alle cessioni dei beni e alle prestazioni dei servizi inerenti alla gestione dell'area stessa.

Art. 15.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone fisiche e regime per i beni di rilevante interesse paesistico e naturale)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*u)* le erogazioni liberali in denaro a favore degli organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonchè a favore delle associazioni e fondazioni private indicate alla successiva lettera *v)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, sviluppo, dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

v) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;

z) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e alla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312».

2. Il Ministero dell'ambiente e la Regione o le Regioni interessate, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui al comma 1 effettuate a favore di enti privati, affinchè siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e vengano rispettati i termini per la loro utilizzazione. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari e su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettivamente all'entrata dello Stato o della Regione o delle Regioni interessate e vengono ascritte al bilancio del Ministero o dell'Assessorato competente.

Art. 16.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesistico e naturale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di

associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione dei beni indicati nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e alla successiva legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto i beni anzidetti;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, gestite dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo, dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e alla successiva legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 312 del 1985».

2. È inoltre deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura della competente soprintendenza, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati come precedentemente richiamati, purchè detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge, o siano assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti dei beni sopra richiamati effettuati dagli enti pubblici e privati che abbiano fra le loro finalità la conservazione di questi beni.

4. Il mutamento di destinazione dei beni indicati al comma 1, lettera *z)*, dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministero dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

5. Il Ministero dell'ambiente e la Regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 effettuate a favore di enti privati, affinchè siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari, su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettiva-

mente all'entrata dello Stato o della Regione o delle Regioni interessate e vengono ascritte in aggiunta al bilancio del Ministero o dell'Assessorato competente.

Art. 17.

(Espropriazioni, indennizzi e prelazioni per l'acquisto)

1. Gli Enti parco possono provvedere all'acquisto o richiedere la espropriazione di immobili compresi nel parco secondo le norme generali vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. Le prescrizioni e i vincoli previsti dal piano del parco comportano l'immediata revisione delle imposte afferenti gli immobili che ne sono gravati.

3. Ove per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'Ente parco provvede al conseguente indennizzo.

4. L'Ente parco dà corso altresì al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

5. I regolamenti dei parchi stabiliranno le modalità per la determinazione e la corresponsione degli indennizzi.

6. Gli Enti parco hanno diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso di diritti reali afferenti terreni del parco, salvo la precedenza a favore dei soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

7. La prelazione deve essere esercitata entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione all'Ente da parte dell'attuale titolare del diritto reale. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento.

8. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

Art. 18.

(Riduzione in pristino, interventi nei giudizi, rimozione diretta delle situazioni antigiuridiche)

1. Accertata la violazione delle prescrizioni del piano o del regolamento del parco ovvero dei divieti di cui al comma 4 dell'articolo 12, nonchè delle disposizioni emanate dall'Ente parco, questo ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori e, a spese del trasgressore, la riduzione in pristino. Ove il trasgressore non provveda entro il termine fissato, che non può essere inferiore a trenta giorni, l'Ente parco agisce d'ufficio a spese del trasgressore stesso.

2. Copia del provvedimento deve essere trasmessa al giudice competente per territorio.

3. Sono solidalmente responsabili per le spese, a norma del comma 5 dell'articolo 36, il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

4. In caso di inerzia dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente, su conforme parere del Consiglio dei parchi, può, previa diffida, sostituirsi all'Ente stesso ingiungendo al trasgressore la riduzione in pristino e, ove questo non provveda entro il termine fissato, che non può essere inferiore a trenta giorni, agisce ponendo le relative spese a carico del trasgressore stesso.

5. L'Ente parco può intervenire in qualunque giudizio riguardante fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del parco e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi del parco.

6. L'Ente parco, attraverso il proprio personale ed avvalendosi anche della forza pubblica, può compiere tutti i necessari interventi di prevenzione, nonchè di diretta e immediata rimozione delle situazioni antigiuridiche, onde evitare, limitare o eliminare danni al patrimonio ambientale e naturale oggetto di tutela da parte della presente legge, delle norme regola-

mentari e delle disposizioni specifiche emanate dall'Ente parco.

Art. 19.

(Istituzione dei nuovi parchi nazionali)

1. Sono istituiti nuovi parchi nazionali nelle seguenti aree geografiche:

a) Alpi Marittime;
b) Val Grande;
c) Dolomiti Bellunesi e Feltrine;
d) Alpi Tarvisiane;
e) Delta del Po;
f) Falterona e Foreste Casentinesi;
g) Monti dell'Uccellina;
h) Monti Sibillini;
i) Massiccio del Gran Sasso;
l) Massiccio della Maiella;
m) Gargano;
n) Cilento;
o) Pollino;
p) Etna;
q) Gennargentu.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Regione e le Regioni territorialmente interessate, su proposta del Consiglio dei parchi, sono stabiliti per ciascuno dei parchi nazionali:

a) i confini del parco;
b) i contributi finanziari straordinari per l'avviamento e le modalità per la ripartizione dello stanziamento come previsto dalla presente legge;
c) la sede amministrativa del parco;
d) le norme di adeguamento alla nuova destinazione dell'area, ove in questa insistano parchi regionali, riserve naturali statali o regionali o locali.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede altresì alla nomina, per la durata di diciotto mesi, di un commissario straordinario del parco, incaricato della gestione del parco stesso fino all'insediamento del consiglio direttivo.

CAPO III

RISERVE NATURALI
ISTITUITE DALLO STATO

Art. 20.

(Istituzione delle riserve naturali dello Stato)

1. Le riserve naturali dello Stato sono istituite, sentite le Regioni interessate:

a) con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri competenti, qualora i terreni appartengano al demanio dello Stato;
b) con decreto del Ministro dell'ambiente, qualora i terreni siano stati acquisiti a tale scopo, ovvero assunti in locazione o in comodato dal Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 21.

2. Il Consiglio dei parchi, nell'ambito del piano del parco di cui al comma 1 dell'articolo 10, individua le aree da destinare all'istituzione di nuove riserve o all'ampliamento di quelle esistenti e ne dichiara, ove lo ritenga, l'interesse nazionale o internazionale, anche in vista dell'inserimento di tali riserve in sistemi internazionali di aree protette.

Art. 21.

(Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato)

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'ambiente, il Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato, con ordinamento e bilancio autonomi, per la gestione del demanio naturalistico dello Stato di cui all'articolo 22 e per lo svolgimento dei compiti indicati dall'articolo 23.

2. Sono organi del Servizio autonomo:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo.

3. Presidente del Servizio autonomo è il Ministro dell'ambiente.

4. Il consiglio di amministrazione è formato di quindici componenti scelti tra persone particolarmente qualificate per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti nominati in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza dei sostituiti.

5. In particolare il consiglio di amministrazione del Servizio autonomo è formato da tre componenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; tre componenti designati, rispettivamente, uno dall'Associazione nazionale comuni d'Italia e due dalle comunità montane scelte a rotazione dal Ministro dell'ambiente tra quelle la cui superficie territoriale sia interessata da riserve naturali dello Stato; tre componenti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituzionalmente interessate alle finalità delle riserve naturali dello Stato; tre esperti designati dal Consiglio dei parchi e, nella prima applicazione della presente legge, dal Ministro dell'ambiente.

6. Il direttore del Servizio autonomo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

7. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del Servizio autonomo ed è formato da cinque componenti scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, nonchè dal direttore del Servizio autonomo, che partecipa con voto consultivo.

8. Lo statuto-regolamento del Servizio autonomo, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, determina la composizione, i compiti e le funzioni degli organi del Servizio autonomo, nonchè le norme disciplinanti il funzionamento del Servizio stesso.

9. Sino all'entrata in vigore dello statuto-regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme dello statuto-regolamento della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

10. Fino alla nomina degli organi del Servizio autonomo, l'amministrazione dello stesso resta affidata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può delegare i suoi poteri ad un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica di dirigente. L'attività di controllo amministrativo sugli atti del Servizio autonomo è esercitata dagli stessi organi ai quali è attribuito il controllo sugli atti del Ministero dell'ambiente.

11. Il Servizio autonomo si avvale del personale idoneo del Corpo forestale dello Stato, che viene posto a sua disposizione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il consiglio di amministrazione del Servizio autonomo stesso, nei limiti fissati dallo statuto-regolamento.

12. Il personale del Corpo forestale dello Stato a disposizione del Servizio autonomo viene posto fuori ruolo secondo la vigente normativa e i posti rimasti scoperti non sono disponibili ai fini delle assunzioni e delle promozioni del Corpo forestale dello Stato.

13. Fino alla costituzione di tali contingenti il Servizio autonomo utilizza il personale attualmente in servizio presso le esistenti riserve naturali e gli uffici per la gestione della cessata Azienda di stato per le foreste demaniali.

14. Il pagamento degli assegni fissi per detto personale resta a carico del Corpo forestale dello Stato, mentre il pagamento degli altri compensi, quali quelli per lavoro straordinario e le indennità di missione e di trasferimento, è a carico del Servizio autonomo.

15. Il Servizio autonomo è diretto da un funzionario, che assume la qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del Consiglio dei parchi, e posto fuori ruolo, secondo la vigente normativa, se dipendente da ente pubblico.

Art. 22.

(Demanio naturalistico dello Stato)

1. È istituito il demanio naturalistico dello Stato, costituito dai seguenti beni:

a) riserve naturali dello Stato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) terreni e aree boschive di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da destinare a scopi scientifici, estetici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

c) ogni altro terreno che comunque perviene al Servizio autonomo da destinare a riserve naturali dello Stato o a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

d) ogni altro terreno del demanio dello Stato che sia stato destinato a tale scopo o che non risulti di fatto utilizzato per differenti scopi specifici da pubbliche amministrazioni;

e) aree di interesse ambientale, naturale e panoramico da acquisire sul mercato immobiliare.

2. I terreni del demanio naturalistico ricadenti entro il perimetro dei parchi nazionali sono gestiti direttamente dagli Enti parco in conformità ai fini istituzionali del parco e sono soggetti alle prescrizioni del parco stesso senza indennizzo.

Art. 23.

(Compiti del Servizio autonomo)

1. Il Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato svolge i seguenti compiti in conformità ai programmi e ai piani predisposti dal Consiglio dei parchi:

a) gestire i terreni facenti parte del demanio naturalistico dello Stato;

b) promuovere l'ampliamento del demanio naturalistico dello Stato e l'istituzione di nuove riserve naturali dello Stato;

c) istituire e gestire riserve naturali su terreni assunti a tale scopo in locazione o in comodato da enti, associazioni, privati;

d) svolgere attività di ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di valorizzazione dell'ambiente naturale;

e) organizzare e svolgere, secondo le direttive del Consiglio dei parchi e in collaborazione con gli Enti parco nonchè con il Corpo forestale dello Stato, corsi per la formazione professionale del personale da impiegare nella gestione delle riserve naturali dello Stato, dei parchi e delle altre istituzioni previste dalla presente legge;

f) svolgere attività didattica, di informazione e di propaganda a favore della protezione della natura;

g) assolvere ogni altro compito che venga ad esso affidato dal Consiglio dei parchi.

CAPO IV

AREE PROTETTE
ISTITUITE DALLE REGIONI

Art. 24.

(Piano delle aree protette delle Regioni)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni predispongono e trasmettono al Consiglio dei parchi un progetto di piano delle aree naturali da proteggere con l'individuazione delle aree stesse e delle proposte in ordine alla classificazione ed alla denominazione delle aree medesime di cui all'articolo 3, nonchè degli interventi da eseguire e delle forme di gestione delle stesse.

2. Nella formulazione e nell'attuazione dei piani regionali per la protezione della natura e in seno agli organismi di gestione delle aree protette, le Regioni devono assicurare la partecipazione, paritetica rispetto alle componenti degli enti locali, delle competenze specifiche rappresentate dalle istituzioni scientifiche e dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad emanare le direttive necessarie ad uniformare gli organismi e le forme di gestione delle aree protette a carattere regionale.

Art. 25.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del piano del parco di cui all'articolo 10, le Regioni emanano norme generali per le

aree protette regionali in conformità ai princìpi della presente legge ed alle prescrizioni del piano nazionale dei parchi. Agli stessi criteri ed entro gli stessi termini deve essere adeguata la legislazione regionale vigente in materia.

2. Le Regioni favoriscono la gestione di aree naturalistiche da parte di enti locali, associazioni, enti culturali e privati comunque possessori delle aree stesse, stabilendone i criteri di attuazione e i necessari controlli e determinando le forme e l'entità del concorso finanziario regionale. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più Regioni saranno istituite dalle Regioni interessate, previe intese tra le stesse ed attuate secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

3. Le Regioni istituiscono parchi forestali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali e comunali e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale, anche produttivo, del soprassuolo boscato e per attività ricreative compatibili con la speciale destinazione territoriale.

4. Non si possono istituire aree protette di competenza regionale nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato.

5. L'atto istitutivo di un'area protetta è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio in ciascuno dei comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima o nella zona contigua, nonchè attraverso la pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia o delle provincie interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

CAPO V

RISERVE E PARCHI MARINI

Art. 26.

(Finalità dell'istituzione delle aree protette marine)

1. Nelle acque territoriali e nei relativi fondali e su tratti di costa ad esse prospicienti, che presentano un rilevante interesse generale a motivo delle caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, in attuazione del piano di cui all'articolo 3 della presente legge, possono essere istituite aree protette marine allo scopo di provvedere alla conservazione delle risorse naturali in esse comprese e di mantenere i processi naturali, per finalità di carattere scientifico, sociale, educativo.

Art. 27.

(Parchi e riserve marine)

1. Le aree marine protette si distinguono in parchi marini e riserve marine.

2. Parchi marini sono quei tratti di mare o di costa contenenti uno o più ecosistemi, particolarmente significativi, a livello nazionale o internazionale o per un certa area geografica, in quanto rilevanti esempi rappresentativi di regioni naturali, comunità biotiche, risorse genetiche, che lo Stato tutela e gestisce a scopo scientifico, didattico, ricreativo e al fine di garantire la stabilità nonchè la diversità genetica.

3. Riserve marine sono quei tratti di mare o di costa comprendenti uno o più ecosistemi preservati da interventi umani e da influenze esterne innaturali e gestiti in assenza di dirette interferenze umane, al fine di assicurare le condizioni naturali necessarie alla sopravvivenza di determinate specie di organismi viventi o di comunità biotiche di importanza anche solo locale, per garantirne la sopravvivenza anche in futuro con attività di controllo ambientale, di ricerca scientifica e di uso didattico dell'area.

4. Le riserve marine, in base ai vincoli o alle finalità specifiche, possono distinguersi in riserva marina integrale o parziale, scientifica o a scopo definito.

Art. 28.

(Divieti e deroghe)

1. Nelle riserve e parchi marini sono vietate tutte quelle attività che possono compromette-

re la tutela delle caratteristiche dell'ambiente marino e costiero oggetto della protezione e delle finalità della riserva o del parco.

2. In particolare sono vietati:

a) ogni tipo di cattura, raccolta e danneggiamento delle specie animali e vegetali, nonchè l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

3. I divieti di cui all'articolo 12 si applicano ai territori inclusi nelle riserve e parchi marini.

4. Le eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi 1, 2 e 3, ove ammissibili, sono disciplinate dal piano pluriennale di gestione o dal regolamento, previsti dal comma 3 dell'articolo 31.

Art. 29.

(Istituzione dei parchi e delle riserve marine)

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 10, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei parchi, istituisce con proprio decreto riserve o parchi marini sulle aree di cui all'articolo 27, secondo i principi e le modalità stabiliti dalla presente legge. Ove tali aree interessino anche territori costieri, il decreto deve essere emanato d'intesa con la Regione o le Regioni interessate.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve contenere la denominazione e la delimitazione del parco marino o della riserva marina; le finalità cui deve rispondere l'area protetta e l'indicazione dell'ente delegato al quale è affidata la gestione; il decreto deve inoltre disporre la concessione d'uso dei beni demaniali di cui all'articolo 33 della presente legge.

3. Il decreto di istituzione della riserva o del parco marino è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. Con successivo decreto ministeriale si provvede alla nomina della commissione consultiva di cui al comma 6 dell'articolo 31 su proposta del Consiglio dei parchi.

5. La stessa procedura deve essere seguita per eventuali modifiche o soppressioni dei parchi e delle riserve marine.

Art. 30.

(Aree di reperimento)

1. Nell'ambito del piano dei parchi, il Consiglio dei parchi provvede ad individuare le aree sulle quali, in conformità alla presente legge, possono essere istituiti le riserve marine e i parchi marini, con particolare riguardo alle seguenti zone:

a) Isola Gallinara;

b) Monte di Portofino;

c) Cinque Terre;

d) Isola di Montecristo – Arcipelago Toscano;

e) Monti dell'Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell'Ombrone – Talamone;

f) Monte Argentario – Isola di Giannutri – Isola del Giglio;

g) Secche di Tor Paterno;

h) Monte Circeo – Isole Pontine;

i) Punta Campanella – Isola di Capri;

l) Costa degli Infreschi;

m) Costa di Maratea;

n) Isola Capo Rizzuto;

o) Porto Cesareo;

p) Penisola Salentina (grotte Zinzulusa e Romanelli);

q) Torre Guaceto;

r) Isole Tremiti;

s) Costa del Monte Conero;

t) Golfo di Trieste;

u) Isole Eolie;

v) Isole Egadi;

z) Isole Pelagie;

aa) Isola di Pantelleria;

bb) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;

cc) Acitrezza – Isole Ciclopi;

dd) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);

ee) Tavolara – Punta Coda Cavallo;

ff) Golfo di Orosei – Capo Monte Santu;

gg) Capo Caccia – Isola Piana;

hh) Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre;

ii) Capo Spartivento – Capo Teulada;

ll) Capo Testa – Punta Falcone.

Art. 31.

(Gestione dei parchi e delle riserve marine)

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive dei parchi marini e delle riserve marine compete al Ministero dell'ambiente sentito il Consiglio dei parchi.

2. La gestione dei parchi marini e delle riserve marine può essere affidata, a norma del decreto istitutivo e con apposita convenzione, ad una pubblica amministrazione o ad una istituzione scientifica o ad un'associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ente pubblico o privato di gestione di ciascuna riserva o parco marino, entro un anno dall'emanazione del decreto istitutivo, predispone il regolamento e un piano pluriennale di gestione, che, a seconda delle finalità istitutive, preveda:

a) le zone di protezione differenziate;

b) le attività di conservazione e ricerca scientifica;

c) le attività di educazione ed informazione del pubblico;

d) il regolamento che, rispettando le prescrizioni del piano di gestione, disciplini, nell'ambito dei fini stabiliti dal decreto istitutivo dell'area protetta di cui all'articolo 29, le seguenti attività, ove compatibili:

1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

2) lo svolgimento delle attività economiche;

3) l'ammissione e la circolazione del pubblico;

4) le attività ricreative;

5) le attività di ricerca scientifica.

4. Il piano di gestione e il regolamento del parco marino o della riserva marina devono essere elaborati e trasmessi dall'ente gestore, entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, al Consiglio dei parchi, che esprime il proprio parere introducendovi le eventuali modifiche ritenute necessarie al conseguimento dei fini istituzionali del parco o della riserva.

5. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio dei parchi, approva il piano di gestione ed il regolamento di concerto con il Ministro della marina mercantile.

6. La gestione è esercitata da un direttore, che si avvale di una commissione consultiva. Sia il direttore che la commissione consultiva sono nominati dall'ente gestore.

7. I requisiti soggettivi, le funzioni, il trattamento economico e lo stato giuridico del direttore, la struttura organizzativa della direzione, nonchè le attribuzioni, il funzionamento, la composizione e il compenso della commissione consultiva sono determinati, per ogni singolo parco o riserva, nel rispettivo regolamento nonchè sulla base del decreto istitutivo e della convenzione.

8. La commissione consultiva deve essere in ogni caso formata da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, da esperti in discipline naturalistiche, da rappresentanti delle organizzazioni locali di pescatori e degli enti locali i cui territori siano prospicienti il parco o la riserva marina nonchè dai rappresentanti delle sezioni locali o provinciali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il numero degli esperti in discipline naturalistiche e dei rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale deve essere pari a quello dei rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni dei pescatori.

9. La rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa del parco marino e della riserva marina sono attribuite agli organi dell'ente gestore.

Art. 32.

(Esercizio delle attività pubbliche e private)

1. Entro i confini di ciascun parco marino o riserva marina, l'esercizio di attività pubbliche e private che interferiscano con le finalità istituzionali della riserva o del parco è oggetto di regolamento secondo le norme della presente legge, in funzione dei fini generali di cui all'articolo 26 e di quelli specifici indicati nell'atto istitutivo.

Art. 33.

(Beni del demanio marittimo)

1. Ai sensi dell'articolo 36 e 39 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, agli enti che amministrano i parchi e le riserve marine, e per l'intero periodo della gestione, è concesso l'uso esclusivo dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare incluse nei confini dei parchi e delle riserve marine. In tal caso il canone di concessione ha natura di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene.

2. I beni del demanio marittimo confinanti o all'interno di un parco o di una riserva marina fanno parte del parco o della riserva. Le capitanerie di porto territorialmente competenti, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto istitutivo di cui all'articolo 29, provvedono alla delimitazione dei confini del demanio marittimo conformemente all'articolo 32 del codice della navigazione.

Art. 34.

(Regioni a statuto speciale)

1. È membro di diritto delle commissioni consultive di parchi e riserve marine, istituite in acque territoriali prospicienti le coste di Regioni a statuto speciale, anche un rappresentante della giunta regionale interessata per territorio.

2. Il piano di gestione ed il regolamento devono essere concordati con la Regione limitatamente alle questioni riguardanti la pesca. Ove l'intesa non sia raggiunta, provvede, con propria determinazione, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente.

Art. 35.

(Aree confinanti con parchi nazionali e altre aree protette costiere)

1. Qualora un parco o una riserva marina sia istituito in acque territoriali confinanti con un parco nazionale o una riserva naturale, la gestione del parco marino o della riserva marina è attribuita in via prioritaria all'ente pubblico o privato che amministra dette aree protette.

CAPO VI

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 36.

(Misure di salvaguardia)

1. Dalla pubblicazione del piano nazionale delle aree protette di cui all'articolo 3 sino all'istituzione delle singole aree protette, operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 2.

2. L'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio protetto nonchè sui suoi equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità istitutive del parco, sono subordinati all'autorizzazione preventiva, che, sino all'approvazione del regolamento della singola area protetta, è rilasciata dal Ministro dell'ambiente e, a partire dalla costituzione dell'area protetta, dalla relativa autorità di gestione.

3. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento, operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 12.

4. I parchi marini e le riserve marine sono soggetti alle disposizioni contenute nel comma 3 in quanto applicabili per analogia.

5. L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone d'ufficio avvalendosi anche del nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente.

6. Tutti gli interventi eseguiti direttamente dall'Ente parco dell'area terrestre o dall'ente amministratore dell'area marina per la tutela, gestione e riqualificazione del patrimonio ambientale e naturale, in base alla normativa specifica, non sono soggetti alle autorizzazioni o concessioni amministrative e comunque ai regimi previsti in via ordinaria dalle normative vigenti.

Art. 37.

(Sanzioni)

1. Chiunque violi le norme di cui agli articoli 12, 28 e 36 della presente legge e quelle di cui ai regolamenti e alle disposizioni legittimamente emanate dagli enti preposti all'amministrazione delle aree terrestri e marine protette è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 50.000.000 e con l'arresto fino a dodici mesi, salvo l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice penale e dalle altre norme vigenti.

2. Le pene previste sono raddoppiate nel caso di recidiva.

3. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte delle autorità dei parchi e delle riserve previste dalle rispettive normative anche regolamentari.

4. Chiunque violi o danneggi l'area protetta, oltre ad essere soggetto alla disciplina degli articoli 733 e 734 del titolo II del libro terzo del codice penale, incorre nel sequestro dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati nella consumazione dell'illecito. Il responsabile incorre, inoltre, nella sanzione civile della restituzione di tutto ciò che sia stato asportato dall'area protetta, compresi gli animali, nella riduzione in pristino e nel risarcimento dei danni.

Art. 38.

(Vigilanza dello Stato)

1. La vigilanza sui parchi nazionali, sulle riserve naturali dello Stato e sui parchi e le riserve marine è esercitata, ai sensi della legislazione vigente in materia, dal Ministro dell'ambiente sentito il Consiglio dei parchi.

2. La vigilanza sulle altre aree è esercitata dalla Regione entro il cui territorio l'area protetta è ubicata. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più Regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

3. L'atto istitutivo di ciascuna area prevede l'organismo cui è affidato il controllo della gestione finanziaria dell'area stessa e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 39.

(Personale di sorveglianza)

1. Il personale di sorveglianza dei parchi e delle altre aree protette, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, ai fini della presente legge esercita le funzioni di polizia giudiziaria e nei limiti del servizio cui è destinato è equiparato, in quanto a diritti e doveri, allo stato giuridico degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

2. Le associazioni e istituzioni scientifiche private assicurano la sorveglianza delle aree protette dalle stesse gestite mediante guardie giurate con funzioni di polizia giudiziaria.

3. Le guardie dei parchi e delle altre aree protette, nell'esercizio delle loro funzioni, vestono una speciale uniforme munita dei contrassegni del parco o delle altre aree protette, possono svolgere servizio armato e

fare uso, nei controlli ai veicoli, degli speciali contrassegni in dotazione alle forze di polizia.

Art. 40.

(Parere negativo)

1. Tutti i pareri previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, sono trasmessi al richiedente entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Qualora il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intenderà reso in senso negativo.

Art. 41.

(Modalità di finanziamento)

1. Gli stanziamenti previsti dalla normativa vigente per i parchi già istituiti sono adeguati moltiplicandoli dieci volte, per un importo annuo complessivo di lire 8 miliardi e 300 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

3. All'attuazione di quanto previsto dalla presente legge per i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato è destinata per il triennio 1988-1990 la somma di lire 291 miliardi, così ripartita:

65 miliardi per il 1988;
95 miliardi per il 1989;
131 miliardi per il 1990.

4. Ai parchi e alle riserve marine è destinato per il triennio 1988-1990 un finanziamento per il triennio 1988-1990 complessivo di lire 30 miliardi, così ripartito:

5 miliardi per il 1988;
10 miliardi per il 1989;
15 miliardi per il 1990.

5. Per il funzionamento del Consiglio dei parchi, per far fronte alle spese per studi e ricerche e per la formazione del personale impiegato nella gestione delle aree protette, per missioni e attività preparatorie all'istituzione delle aree protette, è destinata la somma annua di lire 8 miliardi.

6. Per le incombenze di cui all'articolo 13 è destinato un finanziamento annuo di lire 105 miliardi.

7. Per le minori entrate di cui agli articoli 14, 15 e 16 è destinato un finanziamento annuo di lire 5 milardi.

8. Alle spese per il finanziamento del Servizio autonomo per la gestione delle riserve naturali dello Stato si provvede con i fondi stanziati, nel bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

9. Per la formazione del demanio naturalistico dello Stato di cui all'articolo 22 e per le incombenze di cui all'articolo 17 si provvede con uno stanziamento annuo nel bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente dell'importo di lire 20 miliardi.

10. Alla spesa complessiva di lire 345 miliardi e 900 milioni, di cui ai commi 1, 3 e 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione».

11. Alla spesa complessiva di lire 105 miliardi di cui al comma 6 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione».

DISEGNO DI LEGGE N. 818

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVIELLO ED ALTRI

Art. 1

(*Istituzione del Parco*)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Parco nazionale del Pollino, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria e tenendo conto delle indicazioni degli enti locali interessati, delle comunità montane, nonchè delle associazioni ed organismi ambientalisti delle regioni Basilicata e Calabria.

Art. 2.

(*Area del Parco*)

1. L'area del Parco è quella compresa nei territori dei seguenti comuni della Basilicata: Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino, Viggianello, e della Calabria: Acquaformosa, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Castrovillari, Papasidero, Alessandria del Carretto, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, San Basile, San Donato di Ninea, Sangineto, San Lorenzo Bellizzi, Sant'Agata d'Esaro, San Sosti, Saracena, Verbicaro.

Art. 3.

(*Finalità*)

1. Il Parco nazionale del Pollino mira alla tutela degli ambienti naturali, degli equilibri biologici, delle risorse naturali, al sostegno dei valori culturali e delle tradizioni popolari della comunità del Pollino.

2. I cittadini dei comuni dell'area concorrono alla protezione dell'ambiente in cui vivono attraverso l'esercizio del diritto alla informazione, alla partecipazione e all'azione, con il correlativo dovere di rispettare e conservare le risorse naturali della zona. Le istituzioni locali e l'Ente parco promuovono le condizioni che rendono effettivo il diritto-dovere di cui sopra.

3. L'Ente parco in particolare persegue le seguenti finalità:

a) protezione e ricostituzione dell'ambiente e paesaggio naturale;

b) protezione e ricostituzione delle specie sia vegetali che animali, delle comunità biotiche e del loro *habitat*;

c) salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale e didattico, scenico e paesaggistico;

d) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui grandi percorsi migratori della stessa;

e) realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico;

f) miglioramento del rapporto uomo-ambiente, con particolare riguardo alle attività agro-silvo-zootecniche e agrituristiche;

g) recupero delle aree marginali e ricostruzione e difesa degli equilibri idrogeologici;

h) educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette.

Art. 4.

(*Organismo di gestione*)

1. Alla gestione del Parco nazionale del Pollino provvede l'Ente istituito a norma dell'articolo 1 della presente legge avente personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, amministrato da un consiglio direttivo composto dal presidente e da non più di diciotto membri.

2. Il presidente del Parco è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni Basilicata e Calabria, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

3. Il consiglio direttivo del Parco del Pollino è nominato dal Ministro dell'ambiente previa intesa con le regioni Basilicata e Calabria, garantendo la presenza delle minoranze, delle associazioni naturalistiche, agrituristiche e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e nelle due regioni, nonchè la rappresentanza degli interessi agricoli locali. La metà dei membri del consiglio è designata al Ministro dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del Parco, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere. L'assemblea è convocata e presieduta dal sindaco del comune maggiormente popolato. Ove l'assemblea non provveda alla designazione entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, provvede il Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate. Il consiglio direttivo delibera in merito all'attività del Parco, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai piani generali e speciali del Parco ed ai regolamenti. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. È costituito un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e composto da quattro membri effettivi e tre supplenti, designati, rispettivamente, i primi dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dai presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, i secondi dal presidente della Corte dei conti e dai presidenti delle regioni Basilicata e Calabria.

5. È costituita una Commissione tecnico-scientifica del Parco del Pollino, nominata con decreto dal Ministro dell'ambiente e composta da non più di nove esperti in discipline sulla tutela del territorio e dell'ambiente e in scienze agrarie, scelti su rose di nomi indicati dalle Università della Basilicata e della Calabria e da enti od istituti di rilievo nazionale che svolgono la propria attività in materia di tutela della natura e dell'ambiente. La Commissione formula agli organi di gestione del Parco ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del Parco stesso e alla sua migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune; esprime parere preventivo sugli atti che riguardano la conservazione dei valori e dei caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonchè sui piani e programmi di intervento sull'area stessa.

6. Il direttore dell'Ente è nominato, a seguito di bando pubblico nazionale, dal consiglio, con contratto a termine della durata non superiore a cinque anni, rinnovabili. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e attua le deliberazioni. Il direttore è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

7. Il presidente del Parco, i membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e della Commissione tecnico-scientifica durano in carica cinque anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri, durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

8. L'indennità di carica del presidente, l'indennità di presenza dei componenti del consiglio direttivo e della Commissione tecnico-scientifica, nonchè il rimborso spese, sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. L'Ente parco nazionale del Pollino è inserito nella tabella IV, allegata alla legge stessa.

Art. 5.

(Piano del parco - Aree contigue)

1. Il consiglio direttivo del Parco nazionale del Pollino, entro due anni dall'entrata in

vigore della presente legge, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento del Parco. Il piano è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale, dei programmi regionali e delle istituzioni locali, ed è approvato con legge dalle regioni Basilicata e Calabria.

2. Il piano del Parco del Pollino approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale delle Regioni Basilicata e Calabria. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le Amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del Parco costituisce, per quanto di competenza, parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formulati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e delle rispettive leggi regionali, nonchè degli altri piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del Parco i comuni interessati sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici le previsioni ed i vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere, entro i tre mesi successivi, le regioni Basilicata e Calabria o, in loro sostituzione, il Ministro dell'ambiente. Per le modifiche al piano del Parco, proposte successivamente alla sua approvazione, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Il piano del Parco dovrà, in particolare, prevedere:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche e produttive compatibili;

c) norme e criteri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali.

4. Ai fini dell'articolazione di cui alla lettera *a*), del comma 3, del piano saranno previste aree a diversa intensità di protezione. Potranno in particolare essere previste:

a) «zone di riserva integrale», nelle quali l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

b) «zone di riserva generale», nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-zootecniche e agrituristiche e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) «zone di protezione», nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) «zone di controllo», nelle quali tutte le attività di cui all'articolo 6 sono consentite, purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

5. Al fine di consentire il coordinamento fra le finalità del Parco nazionale del Pollino e le scelte di sviluppo economico-sociale ed urbanistico delle aree immediatamente contigue, le regioni Basilicata e Calabria, d'intesa con l'organismo di gestione del Parco, determinano i confini di dette aree e adottano misure di disciplina delle attività produttive, ricreative e di sviluppo, della caccia e della pesca e delle altre attività ad esso collegate.

6. Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del Parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui all'articolo 5 il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali, ai sensi del comma 3.

Art. 6.

(*Regolamento del Parco*)

1. L'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del Parco stesso entro tre mesi dall'adozione del piano di cui all'articolo 5. Il regolamento è approvato dalle regioni Basilicata e Calabria.

2. Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;

c) l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del publico;

d) le attività sportive, ricreative ed educative;

e) le attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) la raccolta delle specie vegetali;

g) il prelievo della fauna ai fini di riequilibrio biologico;

h) l'eventuale introduzione di specie vegetali e animali;

i) l'uso delle acque superficiali e profonde;

l) la coltivazione delle cave e delle miniere esistenti.

3. Nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

4. Sulla base di quanto previsto dal piano del Parco, il regolamento determina i divieti e disciplina le deroghe ai medesimi, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del Parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del Parco stesso. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

5. Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio direttivo del Parco adotta un regolamento provvisorio. Ove non provveda, si sostituisce ad esso il Ministro dell'ambiente.

Art. 7.

(*Intese fra Parco e autorità locali*)

1. Nell'ambito di quanto previsto dal piano del Parco, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del Parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del Parco stesso. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del Comune interessato nonchè nella sede principale dell'Ente parco. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse. Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni di controllo di cui al comma 4 dell'articolo 5, o ad esse assimilabili, quando sia intervenuto il recepimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra la normativa di piano e di regolamento e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità competente entro i centoventi giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Avverso il diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

4. Il nullaosta rilasciato dal Parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il consiglio direttivo, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, può richiedere al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il sindaco, sentita la giunta municipale, la accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante del Parco.

6. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di cui al comma 5, la mancata notifica dell'ordinanza equivale a diniego contro il quale è esperibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente che, ove richiesto, può ordinare la sospensione delle attività di cui al medesimo comma 5.

7. Le regioni Basilicata e Calabria, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

Art. 8.

(*Programma di sviluppo del Parco*)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del Parco e del regolamento il Parco promuove iniziative coordinate con quelle delle regioni Basilicata e Calabria e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del Parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e può essere annualmente aggiornato.

2. Il Parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del Parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati. Possono essere adottati, a tale scopo, appositi accordi di programma.

Art. 9.

(*Risorse finanziarie - Priorità*)

1. Le risorse finanziarie del Parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del Parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

2. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengano al Parco, o dei quali esso abbia la gestione.

3. Ai comuni e alle provincie il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, è riservata una quota sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del Parco stesso e nelle aree contigue, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

a) riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili;

d) viabilità rurale;

e) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;

f) attività culturali nei campi di interesse del Parco;

g) agro-turismo escursionistico e naturalistico;

h) attività sportive compatibili.

4. Una priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Art. 10.

(*Personale*)

1. Per la vigilanza del Parco è impiegato il Corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni Basilicata e Calabria.

Art. 11.

(*Finanziamento*)

1. Per la istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino lo Stato contribuisce con la spesa di lire 10 miliardi annui per il 1988, il 1989 e il 1990 a valere sui fondi di cui alla voce «Ministero dell'ambiente: norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

DISEGNO DI LEGGE N. 889

D'INIZIATIVA DEI SENATORI INNAMORATO ED ALTRI

Art. 1.

1. La Regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le misure di salvaguardia del territorio del Cilento atte a garantire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, attraverso la costituzione del Parco nazionale del Cilento, nell'area risultante dalle cartografie di cui agli allegati 1, 2 e 3, costituita da un ambito montano definito dal Monte Cervati e dal Monte Gelbison e da un ambito costiero nell'area di Punta Licosa, di Punta degli Infreschi e di Punta Tresino, comprendente i territori dei comuni di Agropoli, Buonabitacolo, Camerota, Castellabate, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Laurino, Montano Antilia, Monte S. Giacomo, Novi Velia, Piaggine, Rofrano, Sanza, Sassano, Teggiano e Valle dell'Angelo.

2. La Regione Campania, contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia, approva piani particolari di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse del territorio di cui al comma 1 e delle aree limitrofe.

3. Fino all'adozione delle misure di salvaguardia, i mutamenti di utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti nelle aree del parco, sono vietati.

4. La Regione Campania può modificare la delimitazione del territorio da salvaguardare.

5. La Regione Campania, nel caso in cui le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, prevede adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, in caso di inerzia della Regione Campania, sentiti gli enti locali interessati, provvede con proprio decreto, ai sensi del presente articolo, in sostituzione della Regione stessa.

Art. 2.

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania provvede all'istituzione del Parco nazionale del Cilento, come indicato all'articolo 1.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede alla istituzione del Parco, in via provvisoria, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentiti gli enti locali interessati.

Art. 3.

1. Il Parco nazionale del Cilento ha per scopo la salvaguardia, la riqualificazione e la fruizione dei valori esistenti e la ricostituzione, se possibile, di quelli scomparsi, garantendone l'integrità e la complessità e assicurando un duraturo ed equilibrato sviluppo delle attività dell'uomo.

2. In particolare il Parco persegue le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici;

b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia degli aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo al settore agro-silvo-zootecnico;

c) recupero produttivo di aree marginali e difesa e ricostituzione degli equilibri idrogeologici;

d) tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici.

Art. 4.

1. Alla gestione del Parco nazionale del Cilento provvede un apposito ente contempla-

to nel provvedimento istitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La composizione di tale ente dovrà assicurare la partecipazione dei rappresentanti della Provincia, dei Comuni e delle comunità montane interessate, garantendo la presenza delle minoranze, nonchè delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio regionale.

3. L'ente di gestione cura la realizzazione dei fini istituzionali del Parco, provvedendo in particolare alla elaborazione e all'attuazione del piano territoriale, del regolamento e del programma di cui agli articoli 8 e 9.

4. L'ente di gestione, previo parere del consiglio scientifico, richiede al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali del Parco.

Art. 5.

1. La Regione Campania nomina un consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti le finalità di cui all'articolo 3, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestati dai rispettivi curricoli scientifici.

2. Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare i valori fondamentali del Parco, di procedere ad un'indagine scientifica di tutto il territorio, di dare all'ente di gestione ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali del Parco.

3. A tal fine l'ente di gestione deve dare al consiglio scientifico adeguata e preventiva informazione sugli interventi da effettuarsi nel territorio del Parco.

4. Qualora tali interventi contrastino con la sopravvivenza di valori fondamentali del Parco, il parere espresso dal consiglio scientifico è vincolante.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'ambiente provvede a un controllo sui risultati della gestione e formula rilievi e raccomandazioni all'ente di gestione.

Art. 7.

1. Nel caso della istituzione provvisoria del Parco e in attesa dell'intervento della Regione, per la gestione viene istituito, con la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 2, un ente autonomo di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. In tal caso i ruoli e le relative dotazioni organiche saranno stabiliti da apposito regolamento ministeriale.

2. Sono organi dell'ente il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella riunione di insediamento convocata dal Ministro dell'ambiente. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività. Esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione. Adotta provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella successiva seduta.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dai seguenti componenti:

a) due designati dalla Regione, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

b) tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle province d'Italia (UPI) tra i componenti dei consigli comunali, delle comunità montane e della Provincia del territorio del Parco;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato scelti dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della marina mercantile;

d) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio della Regione, scelti dal Ministro dell'ambiente, fra rose di nomi fornite dalle organizzazioni stesse.

5. In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'ambiente,

questi provvede egualmente alla nomina nel consiglio di amministrazione purchè si sia raggiunta la maggioranza del numero dei componenti stabiliti dal comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle indicazioni del consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

a) adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

b) predispone il progetto di piano territoriale di coordinamento e di programma di attuazione, di cui agli articoli 8 e 9, da inviare alla regione per l'approvazione;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la realizzazione delle finalità istituzionali del Parco;

d) adotta le direttive attinenti all'attività promozionale e di vigilanza;

e) adotta il proprio regolamento interno.

7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dai presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio scientifico, i cui compiti sono indicati nell'articolo 5, è composto da cinque studiosi delle discipline interessanti le finalità istituzionali del Parco scelti, in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricoli scientifici, dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi formate dal Consiglio nazionale per l'ambiente, dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti e dal presidente della Regione, e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti.

10. Le indennità di carica dei componenti degli organi sono stabilite con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

11. Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

12. La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione del Parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del Parco. Partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

13. Gli organi provvisori operano fino al momento in cui entrano in funzione le strutture dell'ente di gestione di cui all'articolo 4. Ove la Regione non provveda ai sensi di tale norma, i componenti degli organi provvisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta sola; se nominati nel corso del quinquennio, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso. Il direttore mantiene il suo incarico.

Art. 8.

1. Il piano territoriale del Parco è elaborato tenendo conto degli indirizzi nazionali dettati dal Ministero dell'ambiente e delle indicazioni del consiglio scientifico e ha valore di piano territoriale di coordinamento.

2. La Regione Campania, sentiti gli enti locali nonchè altri enti e organizzazioni interessati, approva il piano. Qualora la Regione abbia già approvato piani territoriali di coordinamento nell'ambito del territorio del Parco, questi potranno essere recepiti salvo eventuali modifiche al fine di adeguarli alle finalità della presente legge.

3. Il piano prevede zonizzazioni che tengono conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche del territorio del Parco, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regolamenta lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

4. Inoltre regolamenta la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna a fini di equilibrio biologico, l'introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

5. I Comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale, adeguano ad esso gli strumenti urbanistici; il relativo onere finanziario è posto a carico della Regione Campania.

Art. 9.

1. Il programma di attuazione del Parco, elaborato e approvato contestualmente al piano territoriale e con le stesse modalità, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno dello sviluppo delle attività economiche compatibili con le finalità del Parco e delle riconversioni produttive necessarie per realizzare tali finalità, le iniziative di ricerca scientifica, di divulgazione e di formazione, quantifica gli oneri finanziari posti a carico del bilancio regionale e necessari per l'attuazione delle previsioni.

2. Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

Art. 10.

1. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco, in attesa dell'intervento della Regione, gli strumenti previsti dagli articoli 8 e 9, elaborati dall'ente di gestione di cui all'articolo 7, sono approvati dal Ministro dell'ambiente con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 8. In tal caso gli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 9 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

1. La Regione Campania, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zootecniche, dell'artigianato e del turismo nonchè quelle ittiche, nel territorio del Parco e nelle aree immediatamente limitrofe, promuove accordi di programma con l'ente di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati.

Art. 12.

1. Ai compiti di gestione e di vigilanza del Parco è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

2. Per gli stessi compiti può altresì essere utilizzato il corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e la Regione Campania oppure, nel caso di istituzione provvisoria, l'ente di gestione.

Art. 13.

1. I cittadini residenti nel territorio del Parco e le organizzazioni ivi operanti per le finalità di cui all'articolo 3 sono legittimati a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge nonchè ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

2. In caso di inadempimento degli obblighi conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria o del giudice amministrativo, si applica l'articolo 388 del codice penale.

3. Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano a oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrtivi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

5. Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie per ricostruire, nei limiti del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Titolare del diritto al risarcimento è l'ente di gestione.

6. La Regione Campania fissa le sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal regolamento.

7. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco, a tale fissazione provvede il Ministro dell'ambiente.

Art. 14.

1. Agli oneri previsti per la istituzione e la gestione del Parco nazionale del Cilento lo Stato contribuisce con lo stanziamento di lire 3 miliardi annui per gli anni 1988, 1989 e 1990.

2. La copertura dell'onere di cui al comma 1 è realizzata mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento inserito, ai fin del bilancio triennale 1988-1990, sotto la voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

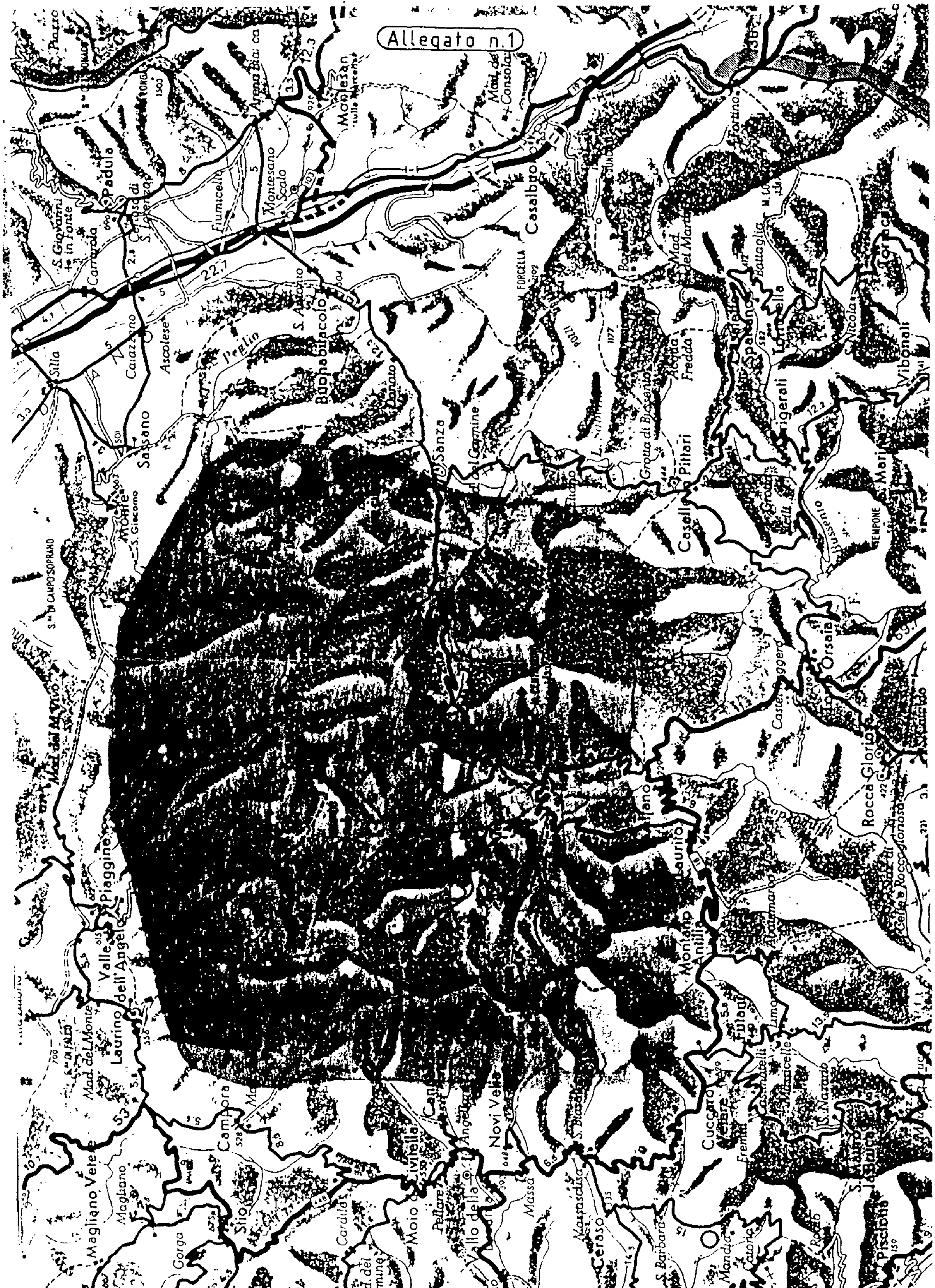
Allegato n.1

Allegato n. 2

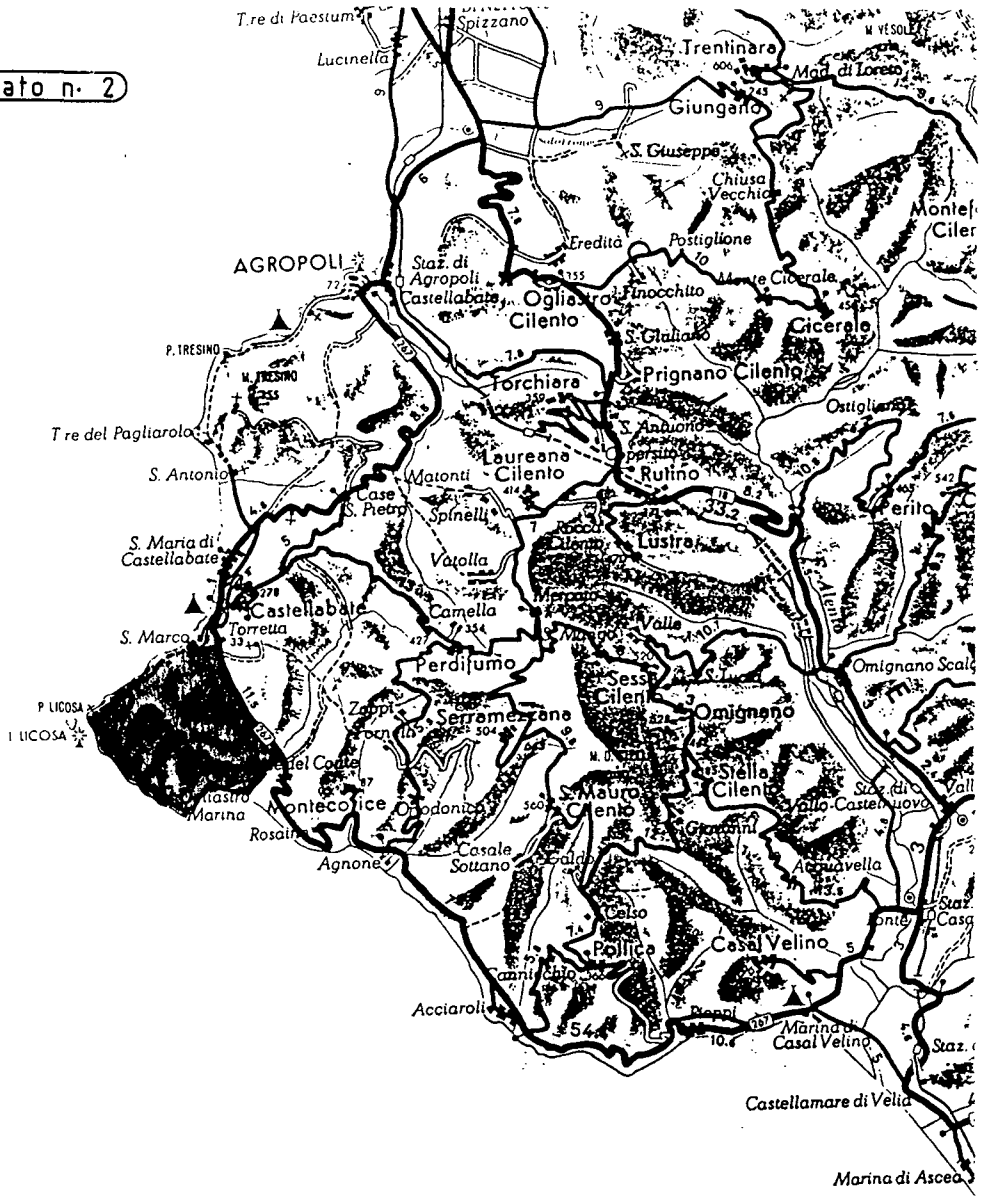

T.re

Allegato n.3
Campora
Mad. della Neve
Gioi
Cardile
Moio
Civitella
Cannalonga
Novi Velia
Massa
Ceraso
Cuccaro Vetere
Futani
Montano Antilia
Laurito
Alfano
Rofrano
Bussento
Caselle in Pittari
Orsaia
Rocca Gloriosa
Celle di Bulgheria
Centola
Palinuro
Grotta Azzurra
Grotta dell'Arco
Grotta Caprara
Camerota
Marina di Camerota
Gr. dell'Inferno
Garagliano
Scario
T.re Oliva
Capitello
Bosco
Acquavena
Poderia
Severino
Licusati
Pisciotta
Mandia
Catoria
Eremita
Massicelle
Abatemarco
Castelruggero
Torre Orsaia
Policastro Bussentino
Sanza
Eliano
Grotta di
Mad. del Carmine
Mad. della Neve
Gorgo
Stio
Pattano
Pellare
Angellara
Massascusa
S. Barbara
S. Nazario
S. Mauro la Bruca
S. Caterina
S. Nicola
Foria
Annunziata
Tresanti
Triglio
S. Menale
M. ROTONDO
M. FAIATELLA
M. CERVATI
M. CENTRIFUGO
M. BULGHERIA
M. S. ANTONIO
CAPO PALINURO
CAPO GROSSO
PUNTA DEGLI INFRESCHI
P.ta SPINOSA
Staz. di Torre Orsaia
Staz. di Celle e Roccagloriosa
Mad. di Novi
Mad. della Neve
Mad. del Carm.
Monte S. Giacomo
Sassi
Rif
Sorgenti del Calore
M. CERASULO
M. ARSANO
M. CAPRIO
LA RAIA DEL PEDALE
SCANNO DEL TESORO
PASSO DELLA BELLA
CROCE DEL CALVARIO
TEMPONE
Cristoforo
Grotta Sicili
Bussento
Capitello
G O L
D
P O L I C

DISEGNO DI LEGGE N. 1008

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVIELLO ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione del sistema dei Parchi e delle riserve naturali nel Mezzogiorno continentale)

1. Al fine di conservare, tutelare, ripristinare e migliorare gli ecosistemi naturali, di promuovere e disciplinare, attraverso la presenza attiva dell'uomo, l'uso sociale e pubblico di tali risorse, nel rispetto ecologico del territorio, la presente legge, nel quadro degli interventi per la tutela dell'Ambiente e in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree protette del Mezzogiorno continentale nell'area comprendente: il sistema montuoso del Cilento e Vallo di Diano (monti: Alburni, Cervati, Gelbison, Sacro, Stella, Bulgheria), del Picentino (monti: Terminio, Cervialto), dell'Appennino lucano, Val D'Agri e Lagonegrese (monti: Arioso, Viggiano, Volturino, Sirino, Raparo); i comuni delle comunità montane della Campania: Vallo di Diano, Alento e Monte Stella, Bussento, Lambro Mingardo, Gelbison-Cervati, Calore Salernitano, Terminio, Cervialto; della Basilicata: Camastra-Alto Sauro, Alto Agri, Melandro, Lagonegrese e Medio Sinni Raparo (esclusi i comuni del Parco del Pollino); e l'area costiera da Paestum, Agropoli, Castellabate, Ogliastro, Acciaroli, Casal Velino, Palinuro, Camerota, Punta degli Ingreschi, Scario, Sapri, a Maratea.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema dei Parchi e delle riserve naturali del Mezzogiorno continentale con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, d'intesa con le Regioni e tenendo conto delle indicazioni degli enti locali, delle comunità montane, nonchè delle associazioni ed organismi ambientali e agricoli presenti nel territorio.

3. La determinazione delle aree protette di cui al comma 2 e l'istituzione dei rispettivi Enti Parco sono i seguenti:

a) Parco del Cilento e Vallo di Diano;

b) Parco del Terminio Cervialto;

c) Parco dell'Appennino Lucano;

d) Parco marino da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. Il sistema dei Parchi e delle riserve naturali del Mezzogiorno mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) salvaguardia e riqualificazione dei valori naturali esistenti e ricostituzione di quelli scomparsi, sviluppo delle risorse locali, sostegno e potenziamento delle risorse naturali nelle aree particolarmente depresse del Mezzogiorno site nell'area del Parco:

b) valorizzazione e attuazione delle iniziative già intraprese o progettate nell'area del Parco per la difesa e la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento al Parco marino di Castellabate;

c) promozione sociale dello sviluppo economico e culturale delle popolazioni coinvolte nell'area di influenza del Parco;

d) realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico, per il mantenimento di un corretto rapporto popolazione-ambiente;

e) conservazione e tutela dei beni culturali, valorizzazione dei caratteri dell'architettura locale, con particolare attenzione agli ambienti rurali;

f) promozione ed organizzazione della fruizione turistica e agrituristica a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive e ricreative;

g) sperimentazione di nuove tecniche di agricoltura montana e collinare, di zootecnia, di silvicoltura, compatibili con l'ambiente al fine di attuare una «difesa attiva» e non passiva dell'ambiente stesso;

h) recupero delle aree marginali e ricostituzione e difesa degli equilibri idrogeologici;

k) efficace lotta contro gli incendi boschivi;

i) ripristino della qualità dei suoli e degli ambienti naturali in zone di abbandono della produzione agricola;

l) miglioramento e bonifica fondiaria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

m) promozione di iniziative di educazione ambientale attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita orientata delle aree protette;

n) gestione di impianti di acquacoltura nelle acque interne e marine;

o) protezione e ricostruzione delle specie sia vegetali che animali, delle comunità biotiche e del loro *habitat;*

p) salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale e didattico, scenico e paesaggistico;

q) mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, sui grandi percorsi migratori della stessa;

r) promozione delle attività nel campo dell'apicoltura, di ricerca e sperimentazione apistica;

s) valorizzazione e produzione dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;

t) promozione di interventi rivolti alla forestazione come ecosistema multifunzionale per un equilibrato assetto fisico del territorio, sulla base degli obiettivi espressi nello schema di piano forestale nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 2 dicembre 1987, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

Art. 3.

(Organi di gestione)

1. Alla gestione di ciascun Parco provvede un apposito ente con personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, amministrato da un consiglio direttivo composto dal presidente e da non più di diciotto membri.

2. Il presidente di ciascun Parco è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni Campania e Basilicata, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

3. Il consiglio direttivo di ciascun Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previa intesa con le regioni Campania, Basilicata, gli enti locali e le comunità montane interessate, garantendo la presenza delle minoranze, delle associazioni naturalistiche, agrituristiche e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e nelle due Regioni. Il consiglio direttivo delibera in merito all'attività del Parco, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai piani generali e speciali del Parco ed ai regolamenti. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. È costituito un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e composto da quattro membri elettivi e tre supplenti, designati, rispettivamente, i primi dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dai presidenti delle regioni Campania, Basilicata, i secondi dal presidente della Corte dei conti e dai presidenti delle due Regioni.

5. Il direttore di ciascun ente è nominato, a seguito di bando pubblico nazionale, dal consiglio, con contratto a termine della durata non superiore a cinque anni, rinnovabili. Egli assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e attua le deliberazioni. il direttore è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione, provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

6. Il presidente di ciascun Parco, i membri,

del consiglio direttivo e del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri, durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituti.

7. L'indennità di carica del presidente, l'indennità di presenza dei componenti del consiglio direttivo, nonchè il rimborso spese, sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 4.

(Organi di coordinamento e promozione del sistema dei Parchi e delle riserve naturali)

1. È istituito il Comitato dei presidenti del sistema dei Parchi e delle riserve naturali del Mezzogiorno continentale, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente al fine di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti Parco e di promuovere attività di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette di cui all'articolo 1 e di stimolare le attività di studio e di ricerca scientifica relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali.

2. È costituita una Commissione tecnico-scientifica del sistema dei Parchi e delle riserve naturali, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da non più di nove esperti in discipline sulla tutela del territorio e dell'ambiente e in scienze agrarie, scelti su rose di nomi indicati dalle Università delle regioni Campania e Basilicata e da enti od istituti di rilievo nazionale che svolgono la propria attività in materia di tutela della natura e dell'ambiente. La Commissione formula agli organi di coordinamento e di gestione dei Parchi ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali dei Parchi stessi e alla loro migliore gestione; coordina le indagini scientifiche ritenute opportune; esprime parere preventivo sugli atti che riguardano la conservazione dei valori e dei caratteri fondamentali dell'area tutelata, nonchè sui piani e programmi di intervento relativo all'area stessa.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Comitato dei presidenti istituisce una sezione di promozione e di coordinamento per individuare le zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente di cui al titolo V del regolamento CEE 1760/87 e per intervenire adeguatamente attraverso gli aiuti per la tutela paesaggistica e ambientale del territorio non antropizzato e naturale, di cui al piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo nel Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 5.

(Piano del Parco)

1. Il Consiglio direttivo di ciascun Parco entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento del Parco.

2. Il piano del Parco dovrà, in particolare, prevedere:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche compatibili;

c) norme e criteri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali.

3. I cittadini dei comuni dell'area concorrono alla protezione dell'ambiente in cui vivono attraverso l'esercizio del diritto alla informazione, alla partecipazione e all'azione, con il correlativo dovere di rispettare e conservare le risorse naturali della zona. Le istituzioni locali e l'Ente Parco promuovono le condizioni che rendono effettivo il diritto-dovere di cui sopra.

4. Il piano di ciascun Parco, approvato con legge dalle Regioni, sentite le comunità montane sul cui territorio si trova il Parco, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed

immediata applicazione sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano di ciascun Parco costituisce, per quanto di competenza, parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e delle rispettive leggi regionali, nonchè degli altri piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del Parco, i comuni interessati sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici le previsioni ed i vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere, entro i tre mesi successivi, le Regioni interessate o, in loro sostituzione, il Ministro dell'ambiente.

Art. 6.

(Regolamento del Parco)

1. L'esercizio delle attività consentite entro il territorio di ciascun Parco è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del Parco stesso entro tre mesi dall'adozione del piano di cui all'articolo 5. Il regolamento è approvato dalle regioni Basilicata e Campania.

2. Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;

c) l'ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico;

d) le attività sportive, ricreative ed educative;

e) le attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) la raccolta delle specie vegetali;

g) il prelievo della fauna ai fini di un riequilibrio biologico;

h) l'eventuale introduzione di specie vegetali e animali;

i) l'uso delle acque superficiali e profonde;

l) la coltivazione delle cave e delle miniere esistenti.

3. Sulla base di quanto previsto dal piano di ciascun Parco, il regolamento determina i divieti e disciplina le deroghe ai medesimi, tenuto conto delle specifiche caratteristiche con le finalità istitutive del Parco stesso. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

4. Entro sei mesi dal suo insediamento, il consiglio direttivo di ciascun Parco adotta un regolamento provvisorio. Ove non provveda, si sostituisce ad esso il Ministro dell'ambiente.

Art. 7.

(Intese fra Parco e autorità locali)

1. Nell'ambito di quanto previsto dal piano di ciascun Parco, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del Parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del Parco stesso. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del comune interessato nonchè nella sede principale dell'Ente Parco. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra la normativa di piano e di regolamento e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità competente entro i centoventi giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Avverso il diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

4. Il nullaosta rilasciato dal Parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il consiglio direttivo, previo parere della Commissione tecnico-scientifica, può richiedere al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in

essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il sindaco, sentita la giunta municipale, la accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante del Parco.

6. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di cui al comma 5, la mancata notifica dell'ordinanza equivale a diniego contro il quale è esperibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente che, ove richiesto, può ordinare la sospensione delle attività di cui al medesimo comma 5.

7. Le regioni Basilicata e Campania, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

Art. 8.

(Programma di sviluppo del Parco)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano di ciascun Parco e dal regolamento, ciascun Parco promuove iniziative coordinate con quelle delle regioni Basilicata e Campania e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del Parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e può essere annualmente aggiornato.

2. Ciascun Parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del Parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati. Possono essere adottati, a tale scopo, appositi accordi di programma.

Art. 9.

(Risorse finanziarie - Priorità)

1. Le risorse finanziarie di ciascun Parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del Parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

2. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e privati, le risorse finanziarie di ciascun Parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardano l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengano al Parco, o dei quali esso abbia la gestione.

3. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, è riservata una quota sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del Parco stesso e nelle aree contigue, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

a) riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico-culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili;

d) viabilità rurale;

e) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;

f) attività culturali nei campi di interesse del Parco;

g) agro-turismo escursionistico e naturalistico;

h) attività sportive compatibili.

4. Una priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive di ciascun Parco.

Art. 10.

(Personale)

1. Per la vigilanza di ciascun Parco è impiegato il Corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni Campania e Basilicata.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla presente legge e per collaborare con il Corpo forestale, alla vigilanza delle aree protette, e per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, l'Ente di ciascun Parco può richiedere, ai sensi del comma 1, lettera *f)*, dell'articolo 18 e dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'utilizzazione di giovani disoccupati per la realizzazione di progetti su iniziative di utilità collettiva relativi alla salvaguardia e valorizzazione ambientale delle aree protette istituite con la presente legge, al completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici, al rilevamento delle discariche dei rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi, nell'area del Mezzogiorno continentale di cui all'articolo 1.

Art. 11.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1988, lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 20 miliardi per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 1001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Fondo per interventi destinati alla tutela ambientale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PIANTINA

(Vedi stampato disegno di legge n. 1008)

DISEGNO DI LEGGE N. 1647

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUTRERA ED ALTRI

Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. La presente legge disciplina i parchi naturali regionali, d'ora in poi denominati parchi naturali, quale categoria di aree speciali protette avente carattere integrativo delle classificazioni operate dalla legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine. Pertanto, le presenti norme entreranno in vigore soltanto in contestualità di tempo con l'entrata in vigore delle norme in materia di parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi marini e riserve marine, con le modifiche conseguenti al necessario coordinamento.

2. I parchi naturali si inseriscono fra le aree protette classificate dal Consiglio d'Europa in conformità agli accordi internazionali.

3. Scopo dei parchi naturali è la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, monumentali, artistiche, archeologiche, etniche, di comprensori territoriali di vasta estensione, da realizzare con un insieme integrato e coordinato di prescrizioni e di interventi idonei ad assicurare che lo sviluppo economico delle popolazioni residenti al loro interno si realizzi in modo compatibile con i valori protetti, perseguendo finalità di educazione, ricreazione, miglioramento della qualità della vita.

4. Possono essere costituiti in parco naturale i territori racchiusi nei confini amministrativi di Comuni, anche facenti parte di Regioni diverse, che costituiscano un sistema territoriale omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Per le finalità di razionale gestione, i territori dei Comuni sono compresi all'interno dei parchi per l'intera loro superficie, fatte salve diverse perimetrazioni dettate da ragioni geofisiche o da motivate considerazioni.

Art. 2.

(*Istituzione del parco*)

1. Gli enti locali interessati alla istituzione del parco naturale convocano una Conferenza di proposta invitandovi a partecipare il Ministro dell'ambiente, il presidente della Provincia, il presidente della Regione, o loro delegati.

2. La Conferenza:

a) indica il soggetto pubblico o privato che entro centoventi giorni dovrà sottoporre alla Conferenza una proposta preliminare comprendente l'indicazione di massima della perimetrazione del parco naturale e gli obiettivi principali che si intendono perseguire con la costituzione del parco. La proposta dovrà essere corredata da una cartografia di base, dalle analisi territoriali disponibili, dallo studio di fattibilità economica delle opere e delle attività previste, dal programma degli interventi articolati per fasi temporali di attuazione, da una relazione preliminare sulla valutazione degli effetti diretti e indiretti conseguenti alla istituzione del parco naturale nell'area considerata e al suo esterno;

b) promuove l'invio della proposta, a cura del soggetto incaricato ai sensi della lettera *a*), a tutti gli enti territoriali partecipanti alla formazione del parco per raccoglierne le osservazioni entro novanta giorni dall'invio e assicurare la opportuna informazione al pubblico;

c) esprime parere sul documento-direttore che indica gli indirizzi da sottoporre alla Regione per la istituzione del parco naturale con legge regionale;

d) esprime parere sulla convenzione Stato-Regione-enti locali destinata a regolamentare la partecipazione dello Stato e degli altri enti territoriali alla realizzazione del parco naturale e la concessione dei contributi facenti capo alla disponibilità dei soggetti interessati.

3. La legge regionale istitutiva del parco naturale, di cui alla lettera *c*) del comma 2, approva:

a) la perimetrazione provvisoria dei limiti territoriali del parco naturale, descritta in cartografia in scala non inferiore a 1 : 25.000;

b) l'istituzione dell'ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico regolato da uno statuto che risponda ai criteri indicati dalla presente legge;

c) le necessarie misure temporanee di salvaguardia definite in modo graduato e correlate alle esigenze delle varie situazioni territoriali e alle finalità del parco;

d) la convenzione Stato-Regioni-enti locali prevista all'articolo 4;

e) la sede amministrativa.

4. Gli enti parco già istituiti con leggi regionali allorchè amministrano territori di rilevante ampiezza e di particolare valore ambientale, naturale, culturale, possono chiedere di essere inseriti nella classificazione di parco naturale, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Il decreto istitutivo definisce i criteri e le condizioni per rendere compatibili le strutture esistenti e gli atti deliberati con le disposizioni della presente legge.

5. Per conseguire le finalità della presente legge la Conferenza di proposta di cui al comma 1, può essere convocata per iniziativa del Ministro dell'ambiente, o delle Regioni, o delle Province interessate. Devono essere invitati alla Conferenza gli enti locali compresi nel territorio del parco. L'autorità che assume l'iniziativa è responsabile per gli adempimenti previsti al presente articolo.

Art. 3.

(*Organizzazione amministrativa*)

1. Lo statuto dell'ente-parco, in relazione alle peculiarità di ciascuna area interessata, prevede una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio di gestione, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente, del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, l'eventuale costituzione della consulta del parco e di agenzie di servizio, anche nelle forme di società consortili, per l'espletamento degli interventi esecutivi del piano e dei programmi dell'ente.

2. Lo statuto è redatto sulla base dei criteri di massima indicati dal Ministro dell'ambiente entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Allorchè il decreto istitutivo prevede la forma consortile dell'ente, il comitato di gestione dovrà prevedere:

a) la presenza di un membro in rappresentanza di ciascun Comune ricadente nel parco;

b) la dotazione di ampi poteri di gestione al direttore.

4. Il presidente del parco è nominato dal presidente della Regione, sentito il parere della Provincia, tra persone particolarmente qualificate in materia di tutela dell'ambiente.

5. La rappresentanza degli enti locali interessati non può superare la metà dei membri del consiglio, escluso il presidente.

6. Nel consiglio di gestione del parco deve essere assicurata la rappresentanza di almeno un membro indicato rispettivamente dal Ministro dell'ambiente, dalla Provincia, dalle associazioni ambientaliste riconosciute, dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura più rappresentative. La rappresentanza della Regione è definita dallo statuto.

7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente-parco.

8. Gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi sia di personale proprio, sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 4.

(*Strumenti di attuazione: la convenzione Stato-Regione-enti locali*)

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco sono:

a) la convenzione Stato-Regione-enti locali;

b) il piano territoriale-paesistico ambientale;

c) il regolamento delle attività del parco.

2. La convenzione Stato-Regione-enti locali ha lo scopo di far constare l'intesa fra gli enti chiamati alla realizzazione del parco naturale sulla base del programma degli interventi indicati nel documento-direttore. Nella convenzione sono precisati gli investimenti e i

contributi di competenza degli enti partecipanti con l'indicazione dei tempi di erogazione e con la definizione dei meccanismi e delle garanzie alle quali sono sottoposte le erogazioni stesse per il puntuale conseguimento delle finalità del parco.

3. Alla convenzione partecipa il Ministro dell'ambiente. Possono partecipare:

a) il Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quando appare opportuno assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di sua competenza in relazione alla rilevanza delle risorse culturali tutelate;

b) il Ministro dei lavori pubblici per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela delle risorse naturali con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e la utilizzazione delle acque, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 349 del 1986;

c) il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per assicurare il coordinamento degli interventi a favore della produzione agricola e forestale con le esigenze di rilevanza ambientale protette dalla legge e per sostenere con appositi contributi attività agricole dirette alla conservazione dell'ambiente, prevedendo indennizzi per eventuali limitazioni o vincoli.

4. Compete alla responsabilità del Ministro dell'ambiente proporre l'intesa con altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e con altri soggetti anche privati, definendo i rispettivi limiti ed oneri di partecipazione da inserire nella convenzione Stato-Regione-enti locali, nonchè proporre le opportune intese nel caso che il parco naturale interessi il territorio di più Regioni.

Art. 5.

(*Piano territoriale-paesistico ambientale*)

1. Il piano territoriale-paesistico ambientale del parco, d'ora in poi denominato il Piano, è lo strumento che dà attuazione alle previsioni di indirizzo ed esecutive della convenzione Stato-Regione-enti locali. Recepisce e coordina, ove già adottate, le previsioni dei piani paesistici redatti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. In relazione alla situazione dei luoghi, alla rilevanza dei valori protetti e alle finalità perseguite, il Piano può prevedere, oltre alle riserve naturali integrali e generali definite ai sensi di legge:

a) riserve speciali relative a beni di rilevanza culturale e loro pertinenze, aventi lo scopo di tutelare e valorizzare gli elementi che, recuperando le memorie del passato, aprono prospettive di un coerente sviluppo della qualità della vita delle popolazioni, con l'organizzazione di interventi urbani ed extraurbani di promozione, studio, fruizione dei beni stessi e con l'allestimento e l'esercizio di idonee strutture scientifiche e di servizio;

b) zone agricole e forestali regolamentate secondo le indicazioni di cui alla lettera *e*), e, in mancanza, in base alle normative regionali e locali vigenti;

c) zone riservate alle possibilità di sviluppo urbano nelle quali l'edificabilità è ammessa in conformità agli strumenti urbanistici comunali. Per queste aree il Piano può proporre norme di indirizzo destinate a orientare le scelte di pianificazione urbanistica secondo i criteri indicati dalla presente legge e dagli organi del parco, anche allo scopo di indicare aree riservate agli usi turistici e ricreativi e di escludere (od allontanare progressivamente se già esistenti) dal territorio del parco le attività incompatibili con le sue finalità generali;

d) per i Comuni sprovvisti di strumento urbanistico, la perimetrazione dei centri abitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) la regolamentazione delle attività agro-silvo-pastorali, delle attività di caccia e pesca, delle opere e manufatti previsti, delle attività ricreative, sportive e culturali da effettuarsi nel territorio considerato, al fine di assicurare una conduzione dei luoghi rispondenti a princìpi di compatibilità economica e ambientale e di rispetto delle tradizioni locali;

f) la programmazione degli interventi e delle attività sulla base di studi di fattibilità economica verificati periodicamente nella loro rispondenza agli obiettivi del parco.

3. Il Piano è attuato attraverso piani di settore che hanno valore di piano particolareggiato la cui approvazione equivale a dichiara-

zione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi ivi previsti, nonchè attraverso piani particolareggiati redatti ai sensi delle leggi urbanistiche vigenti e attraverso regolamenti di attuazione. L'approvazione del piano di settore e del piano particolareggiato importa variante al Piano per le previsioni eventualmente in contrasto con esso.

Art. 6.

(*Rilascio di concessioni e autorizzazioni*)

1. Nelle zone indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per la realizzazione degli interventi è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del parco. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del comune interessato nonchè nella sede principale dell'ente parco.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 è comunicato all'autorità competente entro i novanta giorni dalla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Il nullaosta rilasciato dal parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

(*Gestione dei parchi naturali*)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del Piano e del regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e può essere annualmente aggiornato.

2. Il parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco naturale, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le Regioni, le Province, gli enti locali, gli altri organismi interessati, definendo con apposite convenzioni gli accordi destinati a dare attuazione al programma pluriennale.

4. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al parco naturale, o dei quali esso abbia la gestione.

5. Ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

a) riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento delle condizioni di inquinamento dell'acqua, dell'aria, da rifiuti;

d) viabilità principale;

e) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio ivi comprese le attività agricole e forestali;

f) attività culturali nei campi di interesse del parco;

g) agro-turismo escursionistico e naturalistico;

h) attività sportive compatibili.

6. La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco naturale.

7. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica dell'ente parco, il comitato scientifico con il compito di esprimere pareri sul progetto di piano nonchè su ogni altra questione inerente il parco che gli sia sottoposta dal comitato di gestione.

8. Al fine di informare sullo stato di attuazione del Piano e dei relativi programmi annuali di gestione e di evidenziare eventuali necessità di aggiornamento di interesse dei Comuni, l'ente parco organizza annualmente una conferenza alla quale partecipano i consiglieri dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte entro i confini del parco stesso.

Art. 8.

(*Vigilanza sugli enti di gestione dei parchi naturali*)

1. La vigilanza sulla gestione dei parchi naturali è esercitata dalle Regioni interessate per territorio che dispongono, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi di gestione previamente invitati a provvedere, l'invio di apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge ed eseguire gli impegni assunti.

2. I consigli di gestione possono essere sciolti dalla Regione per gravi violazioni di legge o del Piano del parco ovvero in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Regione nomina un commissario straordinario, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi degli enti di gestione del parco.

4. Ai parchi naturali ed alle aree protette si applicano le sanzioni in conformità a quanto disposto dalla legge-quadro di tutela delle aree naturali.

Art. 9.

(*Finanziamenti*)

1. Gli stanziamenti previsti dalla normativa vigente per i parchi già istituiti sono adeguati con l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991, da destinare al finanziamento di investimenti a favore dei parchi naturali sulla base della disciplina prevista dalla presente legge. Al fine di una programmata sottoscrizione delle convenzioni Stato-Regione-enti locali, stipulate per la realizzazione dei parchi naturali, sarà tenuto conto della rilevanza degli obiettivi perseguiti con l'istituzione dei singoli parchi, della data di presentazione delle proposte, del grado di consenso manifestato dagli enti territoriali interessati.

PARCHI, RISERVE, AREE PROTETTE

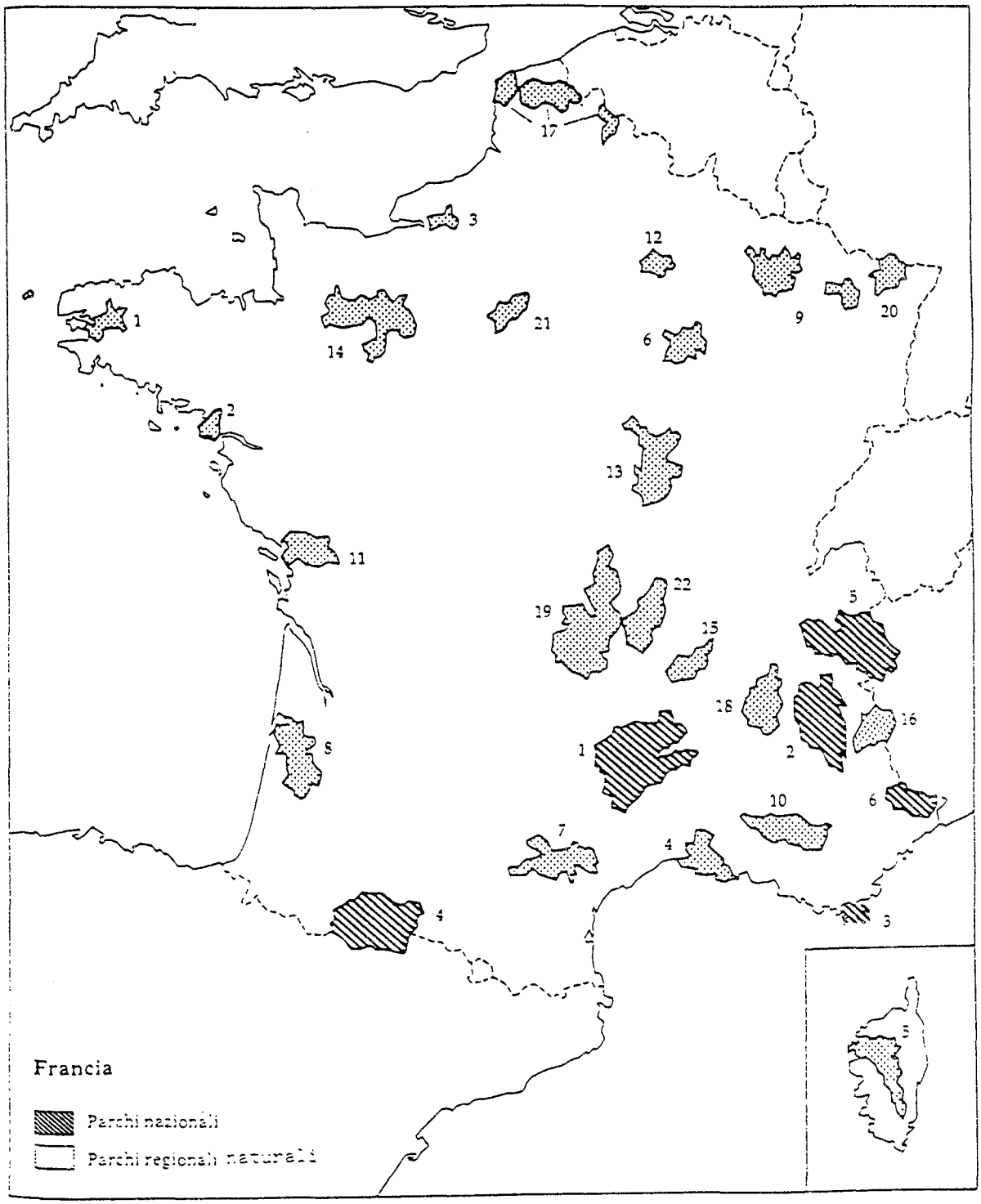

FONTE - Annuario Europeo dell'Ambiente 1988 - Istituto DOCTER Milano.

PARCHI, RISERVE, AREE PROTETTE

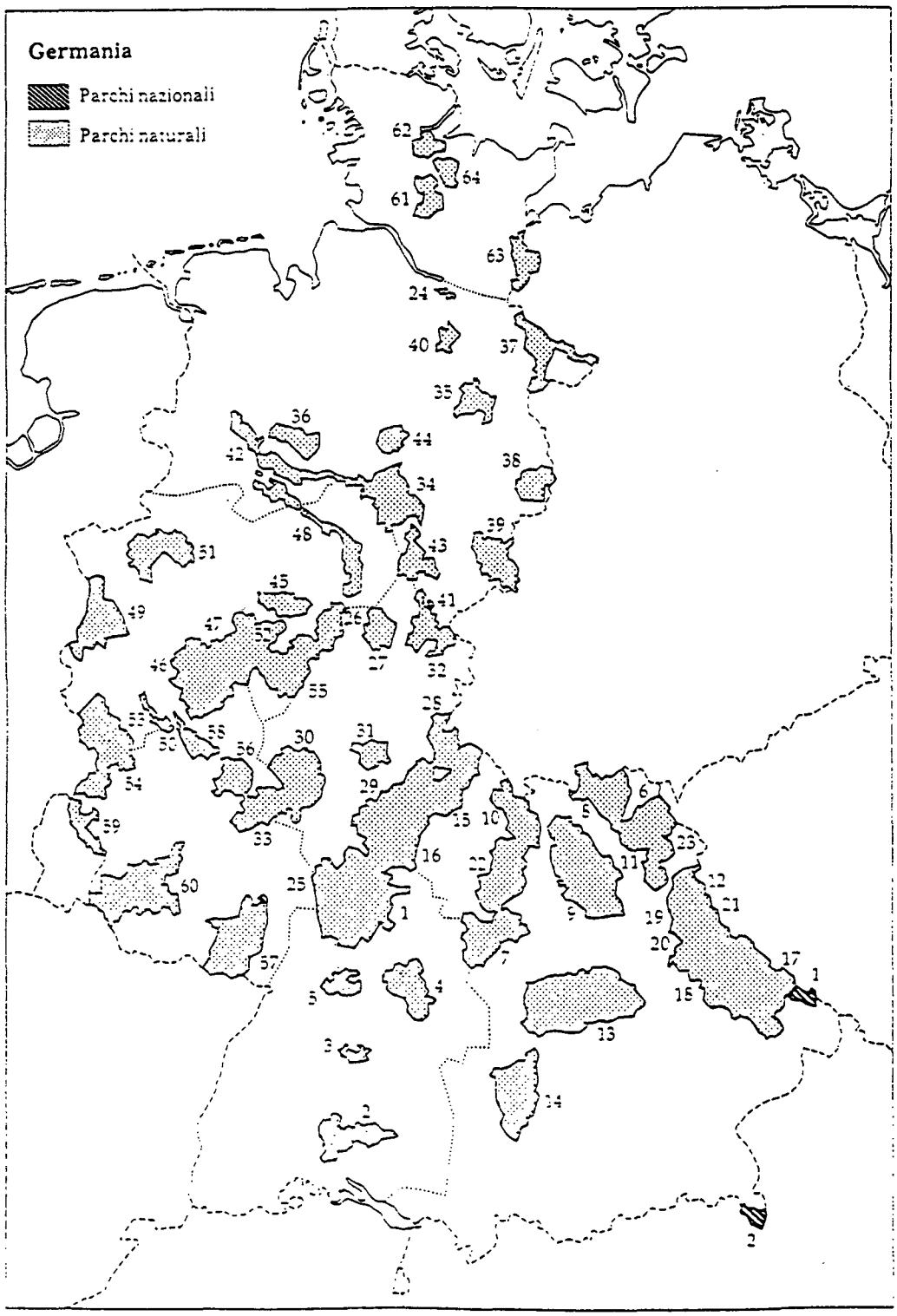

FONTE - Annuario Europeo dell'Ambiente 1988 - Istituto DOCTER Milano.

DISEGNO DI LEGGE N. 1666

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANIERI ED ALTRI

Art. 1.

1. In applicazione dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si istituisce una riserva marina attrezzata, denominata «Parco marino di Porto Selvaggio», sul versante occidentale della penisola salentina, lungo l'arco ionico, nello spazio di mare del demanio marittimo antistante il Parco naturale attrezzato regionale Porto Selvaggio-Torre Uluzzi, compreso tra le frazioni Santa Caterina e Sant'Isidoro del comune di Nardò (Lecce) per una ampiezza di circa cinque chilometri.

Art. 2.

1. La riserva marina persegue uno scopo di tutela ambientale nonchè scientifico, culturale, educativo e costituisce strumento didattico per l'insegnamento delle scienze naturali e per la formazione di una concreta coscienza ambientale.

Art. 3.

1. La gestione della riserva marina è affidata all'Istituto comunale di biologia marina del comune di Nardò (Lecce) con apposita convenzione da stipularsi con il Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

2. Nella convenzione saranno definiti gli investimenti facenti capo alle diverse Amministrazioni dello Stato connessi con gli obiettivi fissati dalla presente legge ed il programma degli interventi operativi.

Art. 4.

1. La direzione della riserva marina è affidata al direttore dell'Istituto comunale di biologia marina di Nardò o a un suo delegato.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'ambiente istituisce un centro direzionale *in loco*, con funzione di programmazione e propulsione delle attività collegate alla riserva marina: tale centro gestisce l'archivio di incrocio dei flussi di informazione scientifico-turistica e le loro conseguenti elaborazioni, provvedendo altresì al loro continuo aggiornamento e integrazione con i dati rinvenienti dagli studi e contributi interdisciplinari nei settori di ricerca individuati dai fini istituzionali della riserva marina.

Art. 6.

1. Il centro direzionale provvederà alla formazione, aggiornamento e specializzazione di personale, affinchè si predisponga alla ricezione di flussi turistici qualificati nei seguenti settori:

a) scientifico;
b) tecnico;
c) turistico;
d) sportivo.

Art. 7.

1. Il personale specializzato, formato attraverso l'intervento del centro direzionale, provvederà all'accompagnamento *in loco* dei visitatori degli ambienti immersi della riserva nei sentieri-itinerario subacquei didattici. A tale scopo il centro direzionale stipula convenzioni con le competenti Amministrazioni dello Stato per l'utilizzazione dei fondi destinati all'occupazione giovanile nel Mezzogiorno, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione in materia.

Art. 8.

1. Presso la sede del centro direzionale verrà creato un centro di documentazione, informazione, promozione e divulgazione volto alla valorizzazione dei beni ambientali, marini, terrestri e turistici, compresi nell'area tutelata dalla riserva marina attrezzata.

2. Il centro di documentazione di cui al comma 1 produrrà un archivio fotografico, audiovisivo e librario, con formazione di personale tecnico nel campo dell'immagine sovracquea e subacquea.

Art. 9.

1. La sezione subacquea del centro di documentazione valorizzerà l'inserimento dell'immagine marina e sottomarina della riserva marina in ambito nazionale e internazionale come momento qualificante dell'immagine complessiva della regione Puglia.

Art. 10.

1. Si istituirà un laboratorio di monitoraggio ambientale in stretto rapporto interdisciplinare con il centro di documentazione, per controllare lo stato di salute della riserva marina, a salvaguardia dell'ecosistema protetto.

Art. 11.

1. Il servizio di vigilanza per la conduzione della riserva è assicurato dall'ispettorato per la difesa del mare, che si avvarrà delle competenti capitanerie di porto.

Art. 12.

1. All'onere complessivo di lire 100 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario corrente all'uopo utilizzando la voce: «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 2440

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI E LA RUSSA

Art. 1.

1. È istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina «Le Grotte».

Art. 2.

1. La riserva naturale marina di cui al all'articolo 1 interessa l'area marina costiera antistante il territorio del comune di Aci Castello (Catania), nella zona denominata Pietra Sarpa sino alla Punta Finaida, per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 100 metri e secondo quanto indicato nell'allegato A.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, terzo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina «Le Grotte», persegue:

a) il risanamento e la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della zona;

c) la diffusione della conoscenza della ecologia e della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia marina;

e) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina, della tutela e del risanamento ambientale, tramite anche il monitoraggio delle condizioni ambientali della zona;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune di Aci Castello.

Art. 4.

1. All'interno dell'area della riserva marina «Le Grotte» sono individuate le seguenti zone:

a) zona A di riserva integrale;

b) zona B di riserva generale;

c) zona C di riserva parziale.

2. Il perimetro della riserva e quello delle zone di cui al comma 1 sono delimitati con riferimento all'allegato A.

3. La zona A è delimitata da apposite boe a mare. In tale zona sono vietati:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali nonchè della flora subaerea costiera;

b) la balneazione, nonchè la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quelli autorizzati dall'ente gestore per finalità scientifiche e di visita guidata regolamentata;

c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare,

anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

h) le immersioni con o senza apparecchio di respirazione, ad eccezione di quelle autorizzate dall'ente gestore per le finalità di cui alla lettera *b*).

4. Nella zona B sono consentite la balneazione, la navigazione, la pesca sportiva solo con lenza a mano e l'immersione subacquea; sono vietate qualsiasi tipo di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore e la pesca subacquea.

5. Nella zona C è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva; è ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva nei limiti consentiti dalla vigente legislazione salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di provvedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino, nonchè alla tutela e all'incremento delle risorse biologiche.

6. Il regolamento di cui all'articolo 8 prevederà le condizioni di limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

7. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'articolo 1 della legge n. 979 del 1982.

Art. 5.

1. La gestione della riserva marina «Le Grotte» è affidata in via provvisoria alla Capitaneria di porto di Catania in attesa che sia delegata con apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 6.

1. All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina «Le Grotte» si provvede mediante:

a) il contributo ordinario dello Stato da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del capitolo 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

b) gli eventuali contributi di enti o privati;

c) i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

2. Nella prima applicazione della presente legge è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di centocinquantamilioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza nonchè per installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva.

3. La relativa spesa graverà a carico del capitolo 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario corrente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme della presente legge, nonchè la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla Capitaneria di porto di Catania.

Art. 8.

1. Il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato e comunque non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla Capitaneria di porto di Catania.

2. Nel regolamento di organizzazione qualunque sia la forma di gestione prescelta dovrà essere prevista l'istituzione di:

a) un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;

b) un collegio dei revisori con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.

3. Negli organismi di cui al comma 2 dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, alla Regione siciliana, nonchè ai comitati cittadini costituiti con atto notarile registrato entro il 31 agosto 1990 e con un numero di soci fondatori non inferiore a dieci, aventi finalità socio-turistiche. Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere la promozione di approfondimenti, studi e ricerche specifiche al fine di realizzare un coordinamento con quanto previsto dalle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 della Regione siciliana.

4. È fatto obbligo, infine, al comune di Aci Castello, entro il cui territorio ricade la riserva, di provvedere entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* ad assicurare le condizioni igienico-ambientali (eliminazione di sbocchi fognari nel tratto anche prossimo alla riserva), preliminari all'*habitat* della fauna ittica.

5. La mancata realizzazione di tale obbligo preclude l'istituzione della riserva naturale marina sopra specificata.

Art. 9.

1. È abrogato il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 1990, recante istituzione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi».

Allegato A

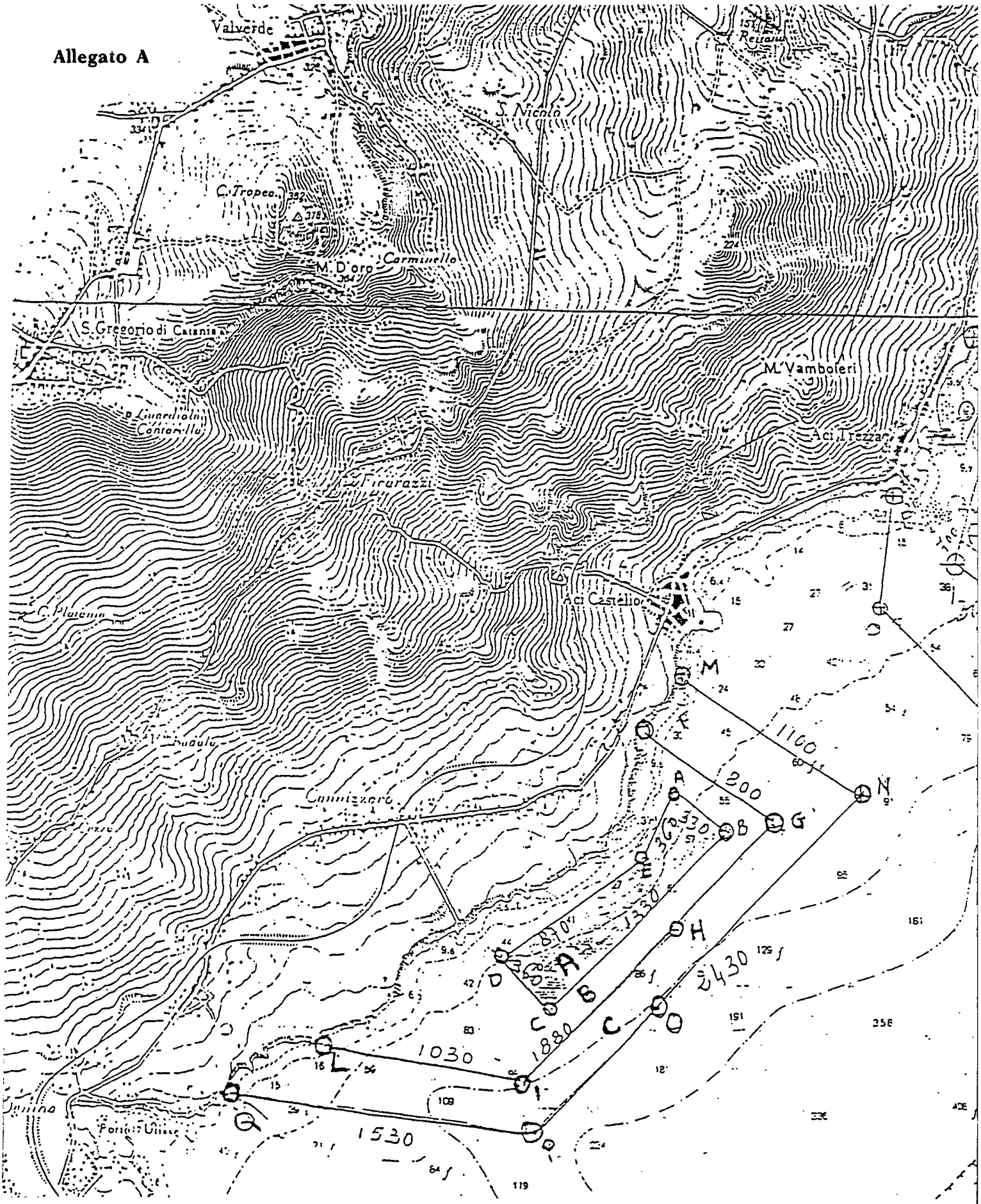
Valverde
S. Nicolò
C. Tropea
M. D'oro
Carminello
S. Gregorio di Catania
M. Vamboleri
Aci Trezza
Aci Castello
Cannizzaro
1100
200
330
1330
2430
1880
1030
1530
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
Q

1) *Area della riserva marina «Le Grotte»*

Delimitata nel tratto di mare antistante il territorio di Aci Castello, dalla congiungente i seguenti punti:

M) Latitudine 37°33'00" Nord, longitudine 015°08'56" Est.
N) Latitudine 37°32'42" Nord, longitudine 015°09'36" Est.
O) Latitudine 37°32'06" Nord, longitudine 015°08'54" Est.
P) Latitudine 37°31'48" Nord, longitudine 015°08'24" Est.
Q) Latitudine 37°31'48,3" Nord, longitudine 015°07'24" Est.

2) *Zona A di riserva integrale*

Comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati:

A) Latitudine 37°32'42" Nord, longitudine 015°08'54,5" Est.
B) Latitudine 37°32'36" Nord, longitudine 015°09'06,5" Est.
C) Latitudine 37°32'06" Nord, longitudine 015°08'30" Est.
D) Latitudine 37°32'12,5" Nord, longitudine 015°08'18" Est.
E) Latitudine 37°32'30" Nord, longitudine 015°08'48,2" Est.

3) *Zona B di riserva generale*

Comprende l'area di mare circostante la zona A di riserva integrale descritta al numero 2) e delimitata dalla congiungente i punti appresso elecanti:

F) Latitudine 37°32'53,8" Nord, longitudine 015°08'48" Est.
G) Latitudine 37°32'36,3" Nord, longitudine 015°09'18" Est.
H) Latitudine 37°32'18" Nord, longitudine 015°08'54,2" Est.
I) Latitudine 37°31'54" Nord, longitudine 015°08'24" Est.
Latitudine 37°31'58" Nord, longitudine 015°07'42" Est.

4) *Zona C di riserva parziale*

Comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, così come delimitato al numero 1).

DISEGNO DI LEGGE N. 2549

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETRARA ED ALTRI

Art. 1.

(*Misure transitorie di salvaguardia*)

1. La regione Puglia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le misure transitorie di salvaguardia del territorio dell'Alta Murgia, risultante dalla cartografia allegata, e comprendente i territori dei comuni di Altamura, Andria, Corato, Gravina, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo, Santeramo in Colle, Spinazzola e Toritto, atte a garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.

2. La regione Puglia, contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia, approva progetti specifici di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse del territorio di cui al comma 1 e delle aree limitrofe.

3. Fino alla adozione delle misure di salvaguardia, sono vietati:

a) ogni mutamento di destinazione d'uso del territorio e della relativa utilizzazione agricola;

b) l'esecuzione di nuove opere infrastrutturali e la trasformazione di quelle esistenti salvi i casi di constatata urgenza e necessità delle stesse, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente che ne verificherà le condizioni di impatto sull'ambiente e la conformità alle misure di salvaguardia, oltre ai vincoli già emanati. In nessun modo potranno essere autorizzate opere che, con la loro esecuzione, possano pregiudicare l'essenza stessa del territorio e le finalità di cui all'articolo 3;

c) le costituzioni di servitù militari nel territorio del Parco, nonchè l'utilizzo di esso per il deposito e lo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

d) ogni mutamento delle strutture architettoniche e dei manufatti storici, in particolare masserie, jazzi, poste, castelli, piscine, pozzi, neviere, trulli, muri a secco, tratturi, salvi i casi di constatata urgenza e necessità di opere di consolidamento, manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di preservarle da azioni di degrado e depauperamento in atto, e di opere anche demolitorie nel caso in cui lo stato dell'immobile costituisca pericolo per la incolumità pubblica e privata, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente ai sensi della lettera *b*);

e) l'edificazione di nuove strutture architettoniche, salvi i casi di constatata urgenza e necessità di ristrutturazioni, anche con aumento di superficie e volume, a scopi produttivi, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente, ai sensi della lettera *b*).

4. La regione Puglia può modificare la delimitazione del Parco aumentadone la estensione rispetto all'area di cui all'articolo 1.

5. Qualora le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, la Regione prevede adeguati interventi finanziari a favore dei soggetti interessati.

6. Il Ministro dell'ambiente, in caso di inerzia della Regione, sentiti gli enti locali interessati, provvede, con proprio decreto, ai sensi del presente articolo, in sostituzione della Regione stessa.

Art. 2.

(*Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia*)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Puglia provvede all'istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede alla istituzione del Parco, in via provvisoria, con decreto del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati.

Art. 3.

(*Finalità*)

1. Le finalità del Parco nazionale dell'Alta Murgia sono quelle della salvaguardia attiva, riqualificazione, riproduzione e fruizione dei valori naturali ed antropici esistenti; della ricostituzione degli ecosistemi biologici originari, garantendone l'integrità e la complessità; della creazione di un nuovo e duraturo sviluppo delle attività economiche e delle risorse, all'interno di nuovi equilibri tra sistema naturale e sistema antropico, in grado di esaltare i rapporti reciproci e di eliminare sfruttamenti intensivi e irrazionali.

2. In particolare il Parco persegue le seguenti finalità:

a) salvaguardia attiva e, ove possibile, ripristino dei caratteri e degli equilibri fisici, geologici, litologici, morfologici, biologici, paleontologici e idrologici del territorio, con particolare attenzione alle forme carsiche di superficie (bacini carsici e doline) e sotterranee (inghiottitoi, gravi, grotte);

b) salvaguardia attiva e ripristino, ove possibile, delle specie animali esistenti ed originarie;

c) salvaguardia attiva e ripristino della flora e della vegetazione esistente ed originaria, con particolare riferimento a specie vegetali e floreali, associazioni vegetali e forestali (macchia mediterranea e sue essenze; bosco ceduo, ad alto e medio fusto e sue essenze; rovere, roverella, fragno, spinosa, cerro, olmo, leccio, perazzo), comunità biologiche e biotipi;

d) salvaguardia attiva dei valori scenici e panoramici;

e) salvaguardia attiva, ripristino e riutilizzo, anche a fini turistico-didattici, turistico-ricreativi, agrituristici, scientifico-culturali, degli elementi della memoria storica: masserie, aratie e marescallerie regie; casali; castelli; jazzi e poste di particolare interesse storico-artistico; siti archeologici, necropoli e specchie, villaggi e chiese rupestri o ipogee; cappelle; tratturi, tratturelli, bracci e viabilità; piscine, pozzi, neviere e muri a secco;

f) promozione della salvaguardia, del recupero e del riutilizzo delle strutture di cui alla lettera *e*), anche attraverso lo studio e la messa a punto di forme di studio e la messa a punto di forme di incentivazione, rivolta al coinvolgimento dell'intervento dei privati;

g) promozione dello sviluppo di produzioni agro-zootecniche biologiche - anche attraverso la costituzione di marchi di denominazione di origine controllata (DOC), di consorzi e forme di incentivazione finanziaria - che puntino a prodotti selezionati e di qualità;

h) promozione di nuove attività economiche, anche attraverso lo studio e la messa a punto di forme di incentivazione, in sintonia con la politica di riequilibrio ambientale;

i) promozione ed organizzazione della fruizione territoriale a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali, anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive;

l) promozione di attività didattiche e di informazione ambientale e territoriale rivolte alle popolazioni urbane;

m) promozione di attività di informazione ed assistenza, rivolte agli operatori economici, su biotecnologie e modalità di coltivazione, allevamento, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solido-liquidi (cicli chiusi), sull'applicazione dei sistemi di produzione di energia basati su fonti rinnovabili (sole, vento, biomasse), sul ripristino ed adeguamento degli immobili;

n) promozione di corsi di formazione professionale per operatori territoriali.

Art. 4.

(*Organismo di gestione*)

1. Alla gestione del Parco nazionale dell'Alta Murgia provvede un apposito ente contemplato nel provvedimento istitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La composizione degli organi di tale ente deve assicurare la partecipazione dei sindaci o dei rappresentanti dei comuni il cui territorio ricada anche parzialmente nel Parco, dei presidenti o dei rappresentanti della provincia e della Regione, garantendo in ogni caso la presenza della minoranza, nonchè delle associazioni naturalistiche, ambientalistiche e culturali maggiormente rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, operanti sul territorio, e di quei centri o associazioni locali, riconosciuti per titoli e *curricula*, operanti sul territorio dei comuni interessati da almeno due anni e che contemplino nel proprio statuto finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 3.

3. L'ente di gestione cura la realizzazione dei fini istituzionali del Parco provvedendo, in particolare, alla elaborazione e alla attuazione del piano territoriale, del regolamento e del programma di cui agli articoli 9 e 10.

4. L'ente di gestione, previo parere del consiglio scientifico, richiede al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali del Parco.

Art. 5.

(*Ricerca*)

1. L'ente di gestione, allo scopo di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'articolo 3, promuove attività di ricerca e studio anche attraverso l'istituzione permanente di laboratori o centri di ricerca, studio e sperimentazione, consultori e osservatori territoriali.

Art. 6.

(*Consiglio scientifico*)

1. La regione Puglia, secondo i criteri stabiliti dalle leggi istitutive, nomina un consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti gli obiettivi e le finalità di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, scelti in considerazione della loro comprovata e qualificata competenza, attestata dai rispettivi *curricula* professionali.

2. Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare ed indicare i valori fondamentali del parco, di coordinare una indagine scientifica di tutto il territorio, di dare all'ente di gestione, anche mediante la stesura di inventari ed abachi d'uso delle risorse naturali ed antropiche, indicazioni tecnico-scientifiche per la realizzazione dei fini istituzionali del Parco, oltre che degli strumenti urbanistici di coordinamento e di attuazione di cui agli articoli 9 e 10.

3. Ai fini di cui al comma 2 l'ente di gestione deve dare al consiglio scientifico adeguata e preventiva informazione sugli interventi da effettuare sul territorio del Parco. Qualora tali interventi contrastino con la sopravvivenza di valori fondamentali del Parco, il parere espresso dal consiglio scientifico è vincolante.

Art. 7.

(*Vigilanza*)

1. I provvedimenti istitutivi della regione Puglia prevedono la costituzione di un organismo di vigilanza sull'ente di gestione.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede ad un controllo sui risultati della gestione e formula rilievi e raccomandazioni all'ente di gestione.

Art. 8.

(*Organi provvisori*)

1. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco ed in attesa dell'intervento della

Regione, per la gestione viene istituito, con la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 2, un ente autonomo di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. In tale caso i ruoli e le relative dotazioni organiche saranno stabiliti da apposito regolamento ministeriale.

2. Sono organi dell'ente: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella riunione d'insediamento convocata dal Ministro dell'ambiente. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne coordina le attività. Esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta successiva.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dai seguenti componenti:

a) due rappresentanti designati dalla Regione, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

b) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) tra i componenti dei consigli comunali del territorio del Parco;

c) tre rappresentanti dell'Amministrazione centrale dello Stato, scelti dal Ministro dell'ambiente;

d) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche-ambientalistiche e culturali maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti sul territorio, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni locali, riconosciute per titoli e *curricula*, operanti da almeno due anni e che contemplino nel proprio statuto finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 3 della presente legge; tali rappresentanti saranno scelti dal Ministro dell'ambiente, tra rose di nomi fornite dalle associazioni stesse.

5. In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, questi provvede ugualmente alla nomina del consiglio di amministrazione purchè si sia raggiunta la maggioranza del numero di componenti stabilito al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni formulate dal consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

a) adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

b) predispone il progetto del piano territoriale di coordinamento e dei programmi di attuazione, di cui agli articoli 9 e 10, da inviare alla regione per l'approvazione;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la valorizzazione delle finalità istituzionali del Parco;

d) adotta le direttive attinenti alle attività di promozione e di vigilanza;

e) adotta il proprio regolamento interno.

7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio scientifico è composto da dieci studiosi delle discipline inerenti le finalità del Parco, scelti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi fornite dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi, designati dal presidente della Corte dei conti e dal presidente della Giunta regionale, e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti.

10. Le indennità di carica dei componenti degli organi sono stabilite in base alle modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

11. Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

12. La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione del Parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente; esercita funzione di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del Parco; partecipa con potere di voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

13. Gli organi provvisori operano fino al momento in cui entrano in funzione le strutture dell'ente di gestione di cui all'articolo 4. Se la Regione non provvede ai sensi di tale norma, i componenti degli organi provvisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta; se nominati nel corso del quinquennio, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso. Il direttore mantiene il suo incarico.

Art. 9.

(*Piano territoriale*)

1. Il piano territoriale del Parco è elaborato tenendo conto degli indirizzi nazionali dettati dal Ministro dell'ambiente, delle indicazioni del consiglio scientifico delle attività di ricerca e studio, di cui all'articolo 6, nonchè delle finalità di cui all'articolo 3, ed ha valore di piano territoriale di coordinamento.

2. La regione Puglia, sentiti gli enti locali, nonchè gli altri enti e organizzazioni interessati, approva il piano. Qualora la Regione abbia già approvato piani territoriali di coordinamento nell'ambito del territorio del Parco, questi potranno essere recepiti salvo eventuali modifiche al fine di adeguarli alle finalità della presente legge e purchè non risultino in contrasto con la stessa.

3. Il piano:

a) prevede zonizzazioni che tengano conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche del territorio del Parco;

b) fissa le norme urbanistiche e quelle relative alla costruzione, restauro, ripristino, ristrutturazione e conservazione delle opere architettoniche e dei manufatti;

c) disciplina i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico e privato e le norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

d) regolamenta lo svolgimento delle attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, turistico-didattiche, turistico-ricreative, turistico-ricettive, culturali, di ricerca;

e) prevede la realizzazione di opere pubbliche;

f) individua i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione sociale del Parco, musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio;

g) regolamenta la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna a fini di equilibrio biologico, la introduzione di specie animali e vegetali, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere;

h) indirizza le attività agricolo-zootecniche.

4. I comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale di coordinamento, adeguano ad essi gli strumenti urbanistici; il relativo onere finanziario è posto a carico della regione Puglia.

Art. 10.

(*Programma di attuazione*)

1. Il programma di attuazione del Parco, elaborato e approvato contestualmente al piano territoriale, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno dello sviluppo delle attività economiche compatibili con le finalità del Parco e delle riconversioni produttive necessarie per realizzare tali attività, le iniziative di ricerca, di divulgazione e di formazione; quantifica gli

oneri finanziari posti a carico del bilancio regionale e necessari per l'attuazione delle previsioni.

2. Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

Art. 11.

(*Misure di incentivazione*)

1. Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco nazionale dell'Alta Murgia, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del Parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere, previsti nel piano di cui all'articolo 9:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare interesse storico, artistico e culturale;

b) recupero di nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del Parco;

f) agriturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive compatibili con le caratteristiche del Parco.

2. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive e di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco, con il piano territoriale di coordinamento e con il programma di attuazione.

Art. 12.

(*Strumenti provvisori*)

1. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco e in attesa dell'intervento della Regione, gli strumenti previsti dagli articoli 9 e 10, elaborati dall'ente di gestione di cui all'articolo 8, sono approvati dal Ministro dell'ambiente con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 9. In tal caso gli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 10 sono posti a carico dello Stato.

Art. 13.

(*Accordi di programma*)

1. La regione Puglia, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zooteniche, dell'artigianato e del turismo nel territorio del Parco e delle aree immediatamente limitrofe, promuove accordi di programma con l'ente di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati.

Art. 14.

(*Personale*)

1. Ai compiti di gestione e vigilanza del Parco è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nell'ambito del servizio cui sono destinati.

2. Alla sorveglianza del territorio del Parco si provvede con dipendenti della Regione e degli enti locali ricadenti nel territorio del Parco.

3. Per i compiti di cui ai commi 1 e 2 può altresì essere utilizzato il Corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e la regione Puglia oppure, nel caso di istituzione provvisoria del Parco, l'ente di gestione.

Art. 15.

(*Sanzioni*)

1. I cittadini residenti nel territorio del Parco e le organizzazioni ivi operanti per le finalità di cui all'articolo 3 sono legittimati a presentare ricorsi al tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità dei provvedi-

menti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge, nonchè ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

2. Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano ad oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrativi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

4. Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie a ricostituire, nel limite del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Titolare del diritto di risarcimento è l'ente di gestione.

5. La regione Puglia fissa le sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal regolamento.

Art. 16.

(*Finanziamento*)

1. Per l'istituto e il finanziamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia, lo Stato contribuisce con la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 10 miliardi annui per il 1991 e 1992 a valere sui fondi di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, quantificato in lire 5 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

Art. 17.

(*Entrata in vigore della legge*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

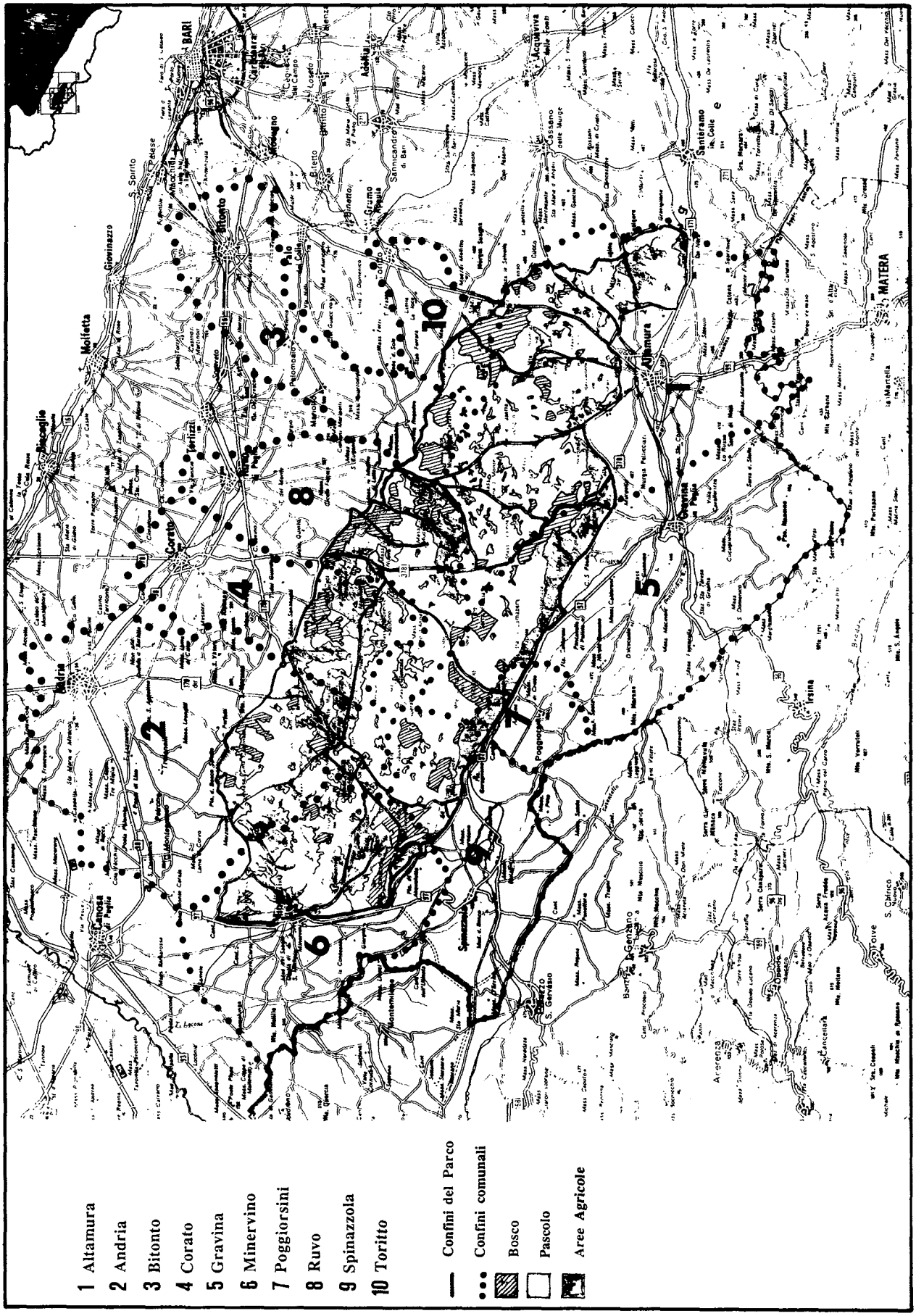
1 Altamura
2 Andria
3 Bitonto
4 Corato
5 Gravina
6 Minervino
7 Poggiorsini
8 Ruvo
9 Spinazzola
10 Toritto
Confini del Parco
Confini comunali
Bosco
Pascolo
Aree Agricole

DISEGNO DI LEGGE N. 2918

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette)

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

«Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. Alla classificazione delle aree naturali protette di rilievo regionale e locale provvedono direttamente le regioni interessate.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.

9. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

10. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Art. 3.

(Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette)

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato

Consulta di cui al comma 7, nonchè le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito, fermo restando il potere di ciascun ministro di sollevare conflitti ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un triennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti su una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, e tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

Art. 4.

(Programma triennale per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale)

1. Il programma triennale per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, nonchè dei dati della Carta della natura, individua, con delimitazione di massima, le aree terrestri, fluviali, lacuali e marine di rilievo internazionale o nazionale, stabilendo il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e definendo per ciascuna area i relativi finanziamenti, sulla base delle disponibilità esistenti.

2. Il programma prevede altresì contributi in conto capitale per l'attività nelle aree naturali protette istituite da parte delle regioni con proprie risorse, nonchè per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree.

3. Il programma inoltre:

a) ripartisce le risorse finanziarie disponibili per le finalità della presente legge, ivi compresi contributi in conto capitale

per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, il restauro e l'informazione ambientali; determina i criteri e gli indirizzi, ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi quelli relativi all'informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere;

b) individua le aree di valore naturalistico degradate suscettibili di essere recuperate alla fruizione ambientale, indicando il soggetto competente al loro restauro, prevedendo contributi a carico dello Stato a valere sulle disponibilità esistenti e provvedendo altresì alla classificazione, ai sensi dell'articolo 2, dell'area recuperata;

c) fissa criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di esclusivo interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane nei grandi centri e sistemi urbani, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, lettere *b*) e *c*), avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di prima attuazione della presente legge il programma è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le altre amministrazioni dello Stato, nonchè le regioni e finalizza non meno di un terzo delle risorse di cui al comma 9 per l'istituzione o l'ampliamento di parchi o riserve naturali regionali, nonchè per attività compatibili con le finalità di cui alla presente legge ed in particolare con quelle di cui agli articoli 7, 12, 14 e 15.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonchè per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonchè per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle

aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

Art. 5.

(Attuazione del programma; poteri sostitutivi)

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6.

(Misure di salvaguardia)

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonchè dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonchè le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni fuorchè la cessazione delle coltivazioni se non implica l'abbandono delle opere di contenimento e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostruzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

TITOLO II

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8.

(Istituzione delle aree naturali protette nazionali)

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di piu regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 1 e 2, e dall'articolo 34, commi 1 e 3, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 9.

(Ente parco)

1. L'Ente parco, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, ha personalità di diritto pubblico, sede legale nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano qualora il parco nazionale ricada in tutto o in parte nel territorio delle medesime. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione o le regioni interessate, scelti tra persone particolamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno uno o più vice presidenti ed eventualmente una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.

9. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

10. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di «Direttore di parco» istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.

11. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

12. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

13. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

Art. 10.

(Comunità del parco)

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare è sentita:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno il presidente. È convocata dal Presidente dell'Ente parco o dal suo Presidente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 11.

(Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchè l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonchè l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere obbligatorio delle regioni e degli enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Art. 12.

(Piano per il parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita

attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonchè di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro delle costruzioni esistenti ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione, facenti parte del medesimo ecosistema, ma parzialmente alterate da fatti antropici, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 e d'intesa anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d*) del comma 2, emette il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce il Ministro dell'ambiente, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 13.

(Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidata con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 14.

(Iniziative per la promozione economica e sociale)

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonchè l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Art. 15.

(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi)

1. L'Ente parco può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali sono indennizzabili sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), salvo la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della tramissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti.

Art. 16.

(Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonchè le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

Art. 17.

(Riserve naturali statali)

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa sentite le regioni ordinarie e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 18.

(Istituzione di aree protette marine)

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, istituisce con proprio decreto le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 19.

(Gestione delle aree protette marine)

1. La gestione delle aree protette marine è disciplinata da un regolamento, approvato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonchè l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 20.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi. Con il medesimo decreto sono altresì determinati i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonchè di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

TITOLO III

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 22.

(Norme quadro)

1. Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al

procedimento di istituzione dell'area protetta. Tale partecipazione si realizza, tra l'altro, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Art. 23.

(Parchi naturali regionali)

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e individua il soggetto per la gestione del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

Art. 24.

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, l'eventuale costituzione della comunità del parco.

2. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro che ne assume la presidenza.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25.

(Strumenti di attuazione)

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Il piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano di cui al comma 3 possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 26.

(Coordinamento degli interventi)

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonchè dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonchè le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Art. 27.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni e con gli altri enti locali per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

(Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso

la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 29.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11 e 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 25 milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

Art. 30.

(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale)

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'*ex* Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1987, n. 175, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un riequilibrio, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori dalle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 31.

(Aree contigue)

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue l'esercizio della caccia può attuarsi, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente convoca una conferenza all'esito della quale, perdurando il dissenso, provvede in via di urgenza rimettendo la questione al Consiglio dei ministri.

Art. 32.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

Art. 33.

(Istituzione di parchi e aree di reperimento)

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Stella e Salto Bulgaria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 8, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonchè le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Brenta-Adamello;

c) Etna;

d) Monte Bianco;

e) Picentino (Arnuini e Cervalto);

f) Tarvisiano;

g) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Valturini, Viaggiano, Siriano, Raporo);

h) Monti dell'Uccellina;

i) Partenio;

l) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

m) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis).

7. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

9. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

10. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5

miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 34.

(Norme transitorie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, del Parco nazionale dello Stelvio, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e con la regione Lombardia, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonchè della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria, sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonchè di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

7. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 35.

(Aree di reperimento)

1. In aggiunta al parco marino del Golfo di Orosei sono individuate le seguenti aree sulle quali possono essere istituiti parchi marini e riserve marine:

a) Isola di Gallinara;

b) Monte di Portofino;

c) Cinque Terre;

d) Isola di Montecristo – Arcipelago toscano;

e) Monti dell'Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell'Ombrone – Talamone;

f) Monte Argentario – Isola di Giannutri – Isola del Giglio;

g) Secche di Torpaterno;

h) Monte Circeo – Isole Pontine;

i) Penisola della Campanella – Isola di Capri;

l) Costa degli Infreschi;

m) Costa di Maratea;

n) Isola di Capo Rizzuto;

o) Porto Cesareo;

p) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

q) Torre Quaceto;

r) Isole Tremiti;

s) Costa del Monte Conero;

t) Golfo di Trieste;

u) Isole Eolie;

v) Isole Egadi;

z) Isole Pelagie;

aa) Isola di Pantelleria;

bb) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;

cc) Acicastello-Le Grotte.

dd) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);

ee) Tavolara – Punta Coda Cavallo;

ff) Capo Caccia – Isola Piana;

gg) Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre;

hh) Capo Spartivento – Capo Teulada;

ii) Capo Testa – Punta Falcone;

ll) Santa Maria di Castellabate;

nn) Monte di Scauri;

oo) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine;

pp) Parco Marino del Piceno.

qq) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno».

Art. 36.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera *c*) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonchè gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a*), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle

erogazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2-*bis* del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinchè siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari».

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purchè detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al citato decreto-legge n. 312 del 1985 e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

Art. 37.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato

di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 9, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 10, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 6, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corripondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 7, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.